

VANNI PIRAS

**NOTE SULLA LEGISLAZIONE PENALE
NELLA SARDEGNA MEDIEVALE**



A.D. MDLXII

**ARCHIVIO STORICO E GIURIDICO SARDO DI SASSARI
SASSARI 2011**

SOMMARIO

PREMESSA

1. Il sistema delle pene nell'alto medioevo 3
2. Il diritto penale sardo 7

PARTE PRIMA

STATUTI SASSARESI

1. Cenni storici introduttivi 13
2. La forma degli statuti 14
3. La datazione 17
4. Il diritto penale negli statuti. Loro divisione 18

PARTE SECONDA

REATO E PENA NEGLI STATUTI DELLA CITTÀ DI SASSARI NELLA SISTEMATICA ATTUALE

1. Titolo I - Della legge penale 20
2. Titolo II - Delle pene 25
3. Titolo III - Del reato 38

PARTE TERZA

LA CARTA DE LOGU

1. Premessa 43
2. La Carta de Logu arborense: questioni generali 51
3. Il reato 63
4. La funzione della pena. La responsabilità collettiva 70
5. I principali reati e le relative pene 82
6. Di alcune pene in particolare: bando, prigione, mutilazioni 112
7. Il processo 119

PARTE QUARTA

LE DUE NORMATIVE SARDE A CONFRONTO

1. Aspetti generali. Il sistema delle pene 129
2. I reati e le relative pene a confronto 141

CONCLUSIONI

151

BIGLIOGRAFIA

155

PREMESSA

1. Il sistema delle pene nell'alto medioevo

Due sentimenti innati nell'uomo costituiscono la base del diritto penale nella prima età di ogni popolo: il sentimento della vendetta e quello dell'espiazione. Il primo dipendente dalla parte inferiore dell'uomo che si risente dell'offesa arrecatagli, il secondo dalla morale e dalla fede religiosa.

Entrambi trovarono la loro sanzione nella società patriarcale dove l'individuo vedeva protetti i propri diritti e la propria persona. La famiglia realizzava questa protezione, prendendosi in carico di vendicare i torti che ciascuno subiva, con la forza di tutto il casato e per mezzo della guerra privata. Per tale motivo, il primitivo diritto penale, era un diritto privato e privata era pure la punizione nella quale prevaleva il carattere del risarcimento¹. Col tempo, con l'unione delle diverse famiglie, si passò dalla società patriarcale a quella civile, con il relativo passaggio del compito di assicurare i diritti dei singoli. Solo per gli accadimenti che contenevano un pericolo per la società, si applicava la vendetta sociale, per gli altri, invece, veniva erogata una pena che, per la natura e l'obbiettivo dell'azione cui era comminata, dovette necessariamente essere pena pubblica². Tuttavia, senten-

¹ Vedi sul tema: Diurni, *Pena privata* (Diritto intermedio), in "Enciclopedia del diritto" XXXII (1982), p. 740 ss.; Pertile, *Diritto Italiano*, V, parte III, Bologna 1966, p. 20 ss.

² Nei popoli germanici, per le offese dei singoli, si applicava la vendetta dell'individuo o della famiglia di lui, detta faida. Solo i delitti contro lo Stato venivano perseguiti e puniti dall'autorità pubblica, gli altri delitti, invece, erano abbandonati ai privati, i quali peraltro, potevano rinunciare alla vendetta e ricorrere alla via giudiziale. Con la dominazione romana, persistette an-

dosi sempre più il valore della pace e l'ampiezza del dovere sociale, lo stato affermò con proprie sanzioni l'uso delle composizioni, obbligando gli offensori a soddisfarle e gli offesi ad accettarle, rinunciando alla vendetta, per sostituirvi invece un regolare procedimento dinnanzi ai tribunali.

Le composizioni avevano dapprima un carattere sostanzialmente privato, successivamente, acquisirono l'aspetto proprio delle pene imposte dalla pubblica autorità che, dopo averle rese obbligatorie, fissava una somma di denaro togliendone la determinazione all'accordo delle parti. Ne consegue che le pene divennero, quindi, pecuniarie, per cui se il reo non aveva di che soddisfarle, venivano convertite in castigo corporale. La vendetta privata era, perciò, un male che doveva essere eliminato.

Venendo alla Sardegna, negli Statuti sassaresi, era previsto solo un caso di vendetta privata, ma consisteva unicamente nel perdono dei parenti di chi fosse morto a causa di ferite causate da un minore di quattordici anni³. Nel libro II, era prevista una norma, contenuta nel capitolo XXXVI⁴, dove si faceva riferi-

cora la vendetta privata, quale fondamento del diritto penale per le azioni rivolte contro privati, anche se si cercò di porre dei limiti a quella barbara maniera di ottenere giustizia. Successivamente Carlo Magno, volle togliere questa brutale costumanza, punendo l'omicidio, commesso per vendetta, ed autorizzando il reo ad offrire la composizione, costringendo entrambe le parti ad accettare la pena determinata dalla legge. Ma la vendetta privata era abitudine così antica nei popoli germanici, che anche il Principe non riuscì ad evitarla del tutto, anzi riprese maggior vigore nei disordini che succedettero al tramonto dei Carolingi.

³ Faremo riferimento all'edizione del Finzi, *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, in *Archivio storico sardo*, Cagliari 1911. St. sass., III, 3, *De cussos qui ferin*: "... *Salvu qui pro ferita facta dave theracu, qui non averet XIII annos, non se intendat malefitiu, et issa potestate non fathat processu alcunu contra issu ...*".

⁴ St. sass., II, 36, *De non rumper pache*: "... *ordinamus qui qualunque persone, sa quale ad boca sua pache aet fagher, et osca cussa aet rumper, siat condemnatu dave sa potyestate in battor [vias] tantu de cussu malefitiu, su quale aet facher.*".

mento alla pace: si trattava di una disposizione di tipo negativo, nel senso che veniva stabilita una condanna al quadruplo dei danni causati a carico di chi rompeva un patto di pacificazione volontariamente stipulato. L'eventuale rottura della pace era considerata un *crimen*, per cui il magistrato riacquistava la piena potestà punitiva, colpendo in tal caso il responsabile della rottura della pace con pena pubblica, generalmente di tipo afflittivo⁵. Vero è che queste tregue, invece di diminuire i mali a volte li aumentavano, con la conseguenza che la parte che si abbandonava alla fede ricevuta e, chi viveva senza sospetti e difese, era la più esposta agli insulti dell'altra parte. Per eliminare tali inconvenienti si abolì, col tempo, questa necessità di concludere la tregua e, al suo posto venne introdotta la possibilità per l'interessato di ottenere guarentigie in pegni e ipoteche. I Comuni, in questa lotta contro la vendetta privata, erano coadiuvati dalle corporazioni delle arti, che collaboravano col magistrato al fine di impedirla⁶.

⁵ L'esempio ci viene offerto da una fonte pisana, il *Breve pisani communis* del 1286, in cui solo nel capitolo 56 del libro terzo, era prevista una mitigazione della pena edittale nel caso che interveniva la pace privata, ma era prevista anche in tema di omicidio al cap. 8; il cap. 25 stabiliva, infine la rottura della pace comportava una punizione patrimoniale e fisica ("*su auere et persona*"), rimessa all'arbitrio del magistrato. Si tenga conto, che nella successiva Carta de Logu al Cap. IX fu introdotta per la prima volta la disciplina della pace privata, pur se limitata ai soli reati di lesione personale, con la previsione della condanna limitatamente ad un quarto della pena edittale. Per la problematica relativa alle paci private vedi: Padoa Schioppa, *Delitto e pace privata nel diritto lombardo: prime note*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*, in Atti del convegno di Varenna 12-15 giugno 1979, p. 557 ss.; Diurni, *Vendetta privata in Dante*, in *Enciclopedia dantesca*, IV, Roma 1977, p. 915 ss.

⁶ La vendetta si esercitava fino *ab antico* dall'offeso e da tutta la famiglia di lui, contro l'offensore e la sua famiglia. Nel concetto di famiglia erano compresi anche i parenti legittimi; questa pratica risaliva al tempo dei longobardi e continuò ancora all'età dei comuni (*Statuti Florent.*, III, 121). L'obbligo della vendetta incombeva anche ai signori e ai vassalli, ma fra tutti l'obligato principale era il parente più prossimo dell'offeso. I Comuni, nei

Risulta evidente che lo scopo della pena fu, originariamente, la vendetta da parte degli offesi; in seguito, con le prime leggi scritte, venne assicurata a tutti la soddisfazione dell'interesse privato e, infine, la pena acquistò un fine di ordine superiore, legato alla necessità d'una punizione nell'interesse sociale, alla quale il colpevole non poteva sottrarsi.

Nell'esaminare il diritto penale dell'Isola attraverso le disposizioni contenute negli Statuti Sassaresi e nella Carta de Logu di Eleonora d'Arborea, dobbiamo constatare di non avere elementi sufficienti, considerata la scarsità di documenti, per avere un quadro completo di tutte le forme criminose che imperversavano in Sardegna e per dimostrare in quale modo la coscienza morale e giuridica dei sardi reagì al fenomeno. Si può affermare che il diritto penale raggiunse in quel tempo forme talmente evolute che esso, come in queste pagine cercheremo di dimostrare, nulla ebbe ad invidiare alle normative penali vigenti nell'Italia continentale; e questa favorevole impressione si ricava sia esaminandolo nelle sue linee generali, sia nella particolareggiata trattazione con cui furono analizzati i singoli reati.

quali la privata vendetta procurava guasti gravissimi, presero provvedimenti, emanando leggi che stabilivano pene tanto più gravi quanto maggiore era il numero di coloro che vi avevano aderito. Gli offesi si sentivano tutelati dal maggior rigore delle pene e i signori non trovarono più bande di sgherri da assoldare alle loro vendette. Per i reati privati, quali furti, omicidi, ferimenti, le leggi applicarono un sistema di pubblica repressione rappresentato dalle composizioni, che riscattavano dalla vendetta e dalla pena corporale ed erano allo stesso tempo pena e riparazione del danno. La vendetta fu limitata e relegata a funzione sussidiaria, in quanto l'offeso doveva prima rivolgersi al tribunale che condannava il reo a pagare la composizione, solo in caso di rifiuto di questo, l'offeso e la sua famiglia venivano autorizzati ad esercitare la faida, ed il reo veniva, di conseguenza, privato di ogni diritto. Per un maggiore approfondimento, vedi Salvioi, *Storia del diritto Italiano*, parte IV, Torino 1921, p. 688 ss.

2. Il diritto penale sardo

Sin dall'antichità la Sardegna fu considerata una terra tendenziosamente criminale, conseguenza, questa, della perenne lotta tra le due forze produttive isolate, agricoltori e pastori, lotta conseguente alle condizioni demografiche ed economiche⁷ dell'isola in rapporto al suo territorio e sulle quali abbiamo molte versioni contrastanti tra cui spicca quella del Beloch⁸ che descrive l'isola in gran parte spopolata e isolata, contestando l'analisi del Gemelli e di quanti affermavano che la Sardegna fosse, fin dai Romani, il granaio dell'Impero, perché solo nelle fertili pianure del Campidano la cultura del grano era intensiva e veramente ben remunerativa. L'agricoltura, infatti, principale ricchezza dei sardi era fortemente contrastata dalla pastorizia che ne ostacolava l'estendersi dando luogo così ad una perenne lotta tra l'una e l'altra forma di sfruttamento della terra. Le liti sorgevano per l'incertezza dei confini tra seminativo e pascolo, conseguenza questa dell'annuale rotazione delle colture. La conseguenza era il perpetrarsi dell'invasione dei terreni seminati, il più delle volte terreni destinati al pascolo, ma recintati dai contadini, con siepi e con muri, per sfruttarli per la semina. Ben si comprende

⁷ Su questo tema abbiamo contrastanti opinioni. Per tutti vedi gli studi di: Napoli, *Compendiosa descrizione corografica-storica della Sardegna*, Cagliari 1814; Gemelli, *Rifiorimento della Sardegna*, Torino 1776; Beloch, *Die Bevölkerung der griechische-römischen Welt*, Leipzig 1886

⁸ Beloch, *Die Bevölkerung der griechische-römischen*, cit., p. 444-446 e la versione che di quel libro fu fatta nella *Biblioteca di storia economica*, vol. III. Storico tedesco dell'antichità (Nieder-Petschkendorf, Slesia Prussiana 1854 - Roma 1929), docente di storia antica all'Università di Roma dal 1879. Fu il rinnovatore degli studi di storia antica in Italia, da lui coltivati con vastità di vedute, rigoroso metodo critico e larga comprensione per i fattori sociali ed economici. Questo indirizzo innovatore, caratteristico anche nei suoi numerosi discepoli della cosiddetta "scuola romana", ebbe largo influsso anche all'estero ove tuttavia non ha arreso il generale consenso a molte delle sue tesi.

quindi quanto fossero numerosi e frequenti i reati contro la proprietà. Ma purtroppo, abbondarono anche i reati di sangue in quanto il senso di vendetta dominava stante le insufficienti garanzie di tutela e di pace da parte dell'autorità. Ancora nel secolo XIV vi era un tribunale domestico dinnanzi al quale il presunto reo era tratto per discolarsi e, qualora risultasse tale o non adempisse le condizioni impostegli per la pace, e solo dopo che fosse accertata la sua colpa, da quel momento era soggetto all'inesorabile vendetta dell'offeso e dei parenti di quest'ultimo. La vendetta spesso veniva esercitata collettivamente perché l'offesa individuale si tramutava non solo in lotte tra famiglie, ma tra le stesse ville comprendenti gruppi di abitazioni rustiche e nuclei dell'economia agraria.

Il diritto sardo presenta un grado tale di evoluzione da poter ben competere con il resto dell'Italia peninsulare; gli Statuti di Sassari, di Iglesias e di Castelgenovese, che quantunque abbiamo risentito dell'influenza continentale, sono il riflesso di tutte quelle tradizioni romane che meglio poterono conservarsi nell'isola perché non furono perturbate da influenze germaniche che tanto si fecero sentire nella normativa penale continentale.

Ma l'impressione che il diritto penale sardo abbia raggiunto tale grado di evoluzione la vediamo soprattutto nella Carta de Logu di Arborea. Questa grandiosa opera, anche se non fu pienamente immune dai difetti del tempo, dimostra con quanta illuminata saggezza Eleonora d'Arborea abbia amministrato la giustizia in Sardegna facendo adottare provvide leggi che, come dice il Besta⁹ *“togliessero le incertezze del diritto, fugassero i cavilli, fossero garanzia di benessere e di pace”*. Non esagera il

⁹ Besta, *Il diritto sardo nel Medioevo*, Torino 1908, p. 30.

Cattaneo quando nella sua opera¹⁰ dice che Eleonora “è la più bella tra le figure di donna onde si ingemma la nostra storia compresa quella di Roma antica”. Né esagera il Mimaut quando afferma che la giudicessa sarda “*fut en cette circonstance la Justinienne de la Sardaigne*”¹¹.

Nella Carta de Logu vediamo soprattutto che l’influenza continentale è stata lievissima anche laddove si pensa che i diritti germanici abbiano lasciato le loro tracce più profonde: il delitto penale; molto di ciò che sembra ravvisare un’origine germanica, soprattutto per quanto riguarda il sistema delle pene, la loro asprezza e le sanzioni previste per i vari reati, può essere bizantino, come rileva il Besta sostenendo che il diritto indigeno della Sardegna si è sviluppato spontaneamente dagli antichi elementi romani modificati dall’influenza bizantina, nel senso che nel diritto sardo si vedeva chiaramente la sovrapposizione dell’elemento bizantino su sfondo romano, tesi che ci trova concordi, ritenendo che la Sardegna fu quasi pienamente immune da quella lunga dominazione germanica a cui dovette soggiacere gran parte dell’Italia. Lo spirito fortemente conservatore del popolo sardo si fece geloso depositario e custode di quel più prezioso retaggio dell’antichità che è il diritto di Roma, modellando poi su di esso le forme delle sue manifestazioni sociali e consentendo in tal modo, seppure permeato da elementi bizantini, lo spontaneo sviluppo degli elementi latini che altrove furono superati dalle nuove concezioni¹².

¹⁰ Cattaneo, *Un primo atto di giustizia verso la Sardegna*, Milano 1892.

¹¹ Mimaut, *Histoire de Sardaigne*, I, Paris 1825, p. 365.

¹² Sui contenuti e sull’influenza romanistica nella carta de Logu, vedi i recenti ed apprezzati studi di Sini, Sini, *Comente comandat sa lege*, Torino 1997; *Diritto romano nella Carta de Logu d’Arborea: i capitoli “De appellationibus” e “De deseredari”*, in *Giudicato d’Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale. Atti del 1°*

È per questo che la Sardegna presenta verso il secolo undicesimo, un proprio organismo stabile che in tutte le sue manifestazioni sociali, compreso il diritto, rivela la sua diretta discendenza dalle vecchie forme latine senza quasi intromissione di elementi stranieri. E che si sia avuta un'infiltrazione di elementi bizantini piuttosto che germanici lo possiamo rilevare attraverso l'esame ed il confronto del diritto penale sardo con alcune disposizioni del diritto penale bizantino da una parte e del diritto penale sardo e il diritto penale germanico dall'altra.

Confrontando entrambe le normative vediamo come sia identico il sistema delle pene; ritroviamo la pena di morte per spada, per forca, per rogo, l'accecamento, la fustigazione, il bando e la confisca, il taglio di mani e di orecchie, del naso o della lingua, le multe ecc. Si rimane altresì colpiti per le coincidenze che corrono fra i due diritti per la punizione del furto, del veneficio, dell'omicidio, delle offese al pudore e di altri reati.

Convegno Internazionale di Studi, Oristano 5-8 dicembre 1997, a cura di G. Mele, [Istituto Storico Arborese per la Ricerca e la Documentazione sul Giudicato d'Arborea e il Marchesato di Oristano. Subsidia 2/2], Volume II, Editrice S'alvure, Oristano 2000, pp. 983-1012; *Droit écrit et droit coutumier dans la Sardaigne médiévale: Carta de Logu de Arborea et droit romain*, in *Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana* 3 (Maggio 2004) = <http://www.dirittoestoria.it/3/TradizioneRomana/Sini-Carta-de-Logu-Fr.htm> [estratto a stampa pp. 30]; *Droit écrit et droit coutumier dans la Sardaigne médiévale: Carta de Logu de Arborea et droit romain*, in *Méditerranées. Revue de l'association Méditerranées*, Publié par le Centre d'Etudes Internationales sur la Romanité et avec le concours de la Faculté de Droit de la Rochelle, N° 37 - 2004, pp. 137-179; *Influssi del diritto romano sulla Carta de Logu de Arborea*, in *La Carta de Logu nella storia del diritto italiano*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 50-96.

Secondo il diritto penale germanico il delitto veniva considerato esclusivamente come fatto ledente l'interesse del privato e perciò non era soggetto alla pena ma alla vendetta dell'offeso e dei componenti della sua famiglia. L'unico elemento del reato che si prendeva in considerazione era il danno che l'offeso aveva subito; costui perciò era arbitro del modo e della misura di punire il ledente perché essi diventavano nemici e si veniva a costituire quel singolare stato di ostilità che nel diritto barbarico si chiamava faida, cioè vendetta.

La faida era un diritto dell'offeso e, nel caso di omicidio, era anche un dovere della famiglia dell'ucciso; nel caso si offendesse l'onore delle donne libere, la faida poteva essere esercitata solo da coloro che le avevano in potestà, e cioè dai maschi perché solo essi avevano l'uso delle armi e la rappresentanza della casa. In seguito, affermatosi il principio della pace pubblica, alla vendetta fu sostituita la composizione. Lo stato di inimicizia tra l'autore del reato e chi l'aveva subito cominciò a concludersi non con l'esecuzione della vendetta, bensì con il pagamento di quanto le parti, concordemente, avevano stabilito per risarcire il danno e riparare l'offesa. In questo consisteva la composizione destinata a riconciliare gli avversari. Soltanto in assenza di accordo tra le parti o in seguito al mancato pagamento di quanto pattuito, l'offeso poteva esercitare la sua vendetta.

Ne consegue l'individuazione del concetto di reato che si distingueva tra reato privato, perché il comportamento ledeva l'interesse privato, e reato pubblico per i fatti commessi contro la società e che intaccavano l'ordine e il sentimento sociale, quali il brigantaggio o la violazione dei sepolcri, con la conseguenza che il colpevole veniva allontanato dalla pace, cioè dal consorzio e dalla protezione civile (*Friedlosigkeit*) e chiunque poteva impu-

nemente ucciderlo¹³.

In questa concezione embrionale del reato, possiamo distinguere l'elemento morale dall'elemento materiale, l'elemento soggettivo da quello oggettivo perché si aveva riguardo solo al danno e al male commessi senza tenere conto della volontà di commetterli. Anche la pena quindi, nei reati privati, doveva necessariamente mirare a rivalere la parte lesa del danno ricevuto perseguendo così solo indirettamente un fine sociale, costituendo quasi una vendetta della società medesima.

¹³ *Friedlosigkeit* indica la legale conseguenza derivante da alcuni gravi reati nel diritto medievale germanico. Un "friedloser" perdeva tutti i diritti e veniva allontanato da ogni forma di comunità dalla comunità dalla quale non aveva più alcuna tutela. La moglie di un *friedlosen* da quel momento veniva considerata come una vedova, ed i suoi figli come orfani. Il suo *lehen* ritornava al signore concedente. La restante eredità e proprietà del *friedlosen* veniva divisa tra i suoi figli. Tutti potevano uccidere il *friedlosen* senza essere puniti.

PARTE PRIMA

STATUTI SASSARESI

1. Cenni storici introduttivi

Per poter parlare degli Statuti della Repubblica di Sassari, è opportuno ricercare, anche se brevemente dato il diverso carattere della trattazione, sia il tempo della loro introduzione, sia la loro forma, sia la fonte alla quale i compilatori attinsero. Intorno alle origini degli statuti due sono le principali e contrastanti tesi, quelle sostenute dal Tola e dal Satta-Branca.

Il primo¹⁴ considera le consuetudini del popolo sassarese (ricordate nella convenzione del 24 marzo 1294 tra Sassari e Genova) come un antecedente dello statuto, consuetudini messe in forma scritta, sul finire del secolo XIII.

Il Tola quindi ritiene che l'uso, antecedente della compilazione scritta in ogni libera città italiana, e quindi anche a Sassari, causò la dispersione e le alterazioni cui potevano andare soggette le consuetudini, nonché la contrarietà e l'incertezza dei giudici basate su di esse, non poterono che convincere i comuni ad un'opera di raccolta e di sistemazione per cui, trasformati in diritto scritto, trovarono nei codici compendio ed ordine.

Il Satta-Branca¹⁵ non cede a tale supposizione, anzi contesta tale tesi in quanto non è confortata da alcuna prova ed è priva di fondamento l'asserzione che prima del secolo XIII non vi fossero statuti scritti, ribadendo la loro esistenza nel secolo XII e che

¹⁴ Tola, *Codice della Repubblica di Sassari*, Cagliari 1850, Introduzione, p. XII.

¹⁵ Satta-Branca, *Il comune di Sassari nei secoli XIII e XIV*, Roma 1885, p. 52

la stessa convenzione del 1294 è la prova che prima del 1316 esistevano altre leggi scritte presso il comune di Sassari. Né ritiene inoltre che abbia valore l'interpretazione data dal Tola alle parole “*constitutiones et consuetudines*” interpretate da quest ultimo come diritto puramente consuetudinario: i termini di “*capitula et constitutiones*” non furono usati soltanto per significare tradizioni orali, ma essi sono propri di leggi scritte ed ordinatamente raccolte così come lo dimostra il preambolo agli statuti di Sassari, che così suona, “*haec sunt capitula, statuta et ordinamenta etc. ...*”. Il Satta-Branca conclude dicendo che nulla di certo è dato circa le origini degli Statuti di Sassari, ma è certo che le affermazioni del Tola sono assai arbitrarie.

2. La forma degli statuti

Pareri ed opinioni discordi dividono altresì i due autori in relazione alla forma degli statuti. Antecedente in ordine di tempo a quella del Tola è la tesi del Manno per cui “il codice ha la data del 1316, anno in cui esso fu pubblicato essendo podestà in Sassari Cavallino de Honestis: i due esemplari doveansi serbare per un uso pubblico, uno in volgare sardo, l'altro voltato in latino”. Il Tola abbraccerà successivamente tale convincimento¹⁶.

Il codice, infatti, sarebbe stato compilato in due esemplari, l'uno in sardo, l'altro in latino. Per il Tola uno dei principali pregi degli statuti è la lingua sarda in cui “originariamente essi furono scritti: lingua sarda da intendersi per logudorese, non invece per altri dialetti”. Su questo aspetto il Tola si dilunga dicendo che nessuno stupore deve derivare da ciò, in quanto il logudorese veniva considerato in quei tempi come il linguaggio aulico, illu-

¹⁶ Tola, *op. cit.*, Introduzione, p. XIII.

stre, l'unica lingua parlata dei 50 anni di governo repubblicano nelle corone dei savi, nei consigli degli anziani del popolo, nelle aule patrizie. Il sassarese invece nient'altro era che il dialetto del volgo che, corrotto l'aulico con storpiature, con vocaboli plebei, con complesse costruzioni e con difettose pronunzie, non serviva che al volgo stesso, né veniva adoperato mai nelle adunanze, negli atti, nelle scritture pubbliche o private, in quanto linguaggio prettamente plateale e che perciò non poteva avere vocaboli fissi per esatte designazioni scientifiche.

Il Satta-Branca¹⁷ fu il primo a combattere l'opinione del Tola e, in maniera chiara, dimostrò gli errori di interpretazione in cui questi era caduto, attraverso l'analisi del capitolo 5 del libro I degli statuti. L'opinione del Satta-Branca, venne seguita da molti illustri studiosi successivi quali il Guarnerio, il Costa, ma non pochi continuarono a ritenere gli statuti sassaresi come originariamente stesi in lingua sarda. In particolare il Satta-Branca sostiene che il Tola sia stato tratto in inganno dalla migliore conservazione del codice in lingua sarda, e dal fatto di ritenere che il codice redatto in sardo dovesse esser custodito gelosamente nell'archivio del comune, quello latino invece da un privato. Da tale considerazione il Tola avrebbe tratto l'erronea conclusione che il sardo e non il latino fosse la lingua non ufficiale degli atti solenni.

La paleografia sia nel diritto, sia nella letteratura, non di rado si fa assistere da documenti che, pur non essendo che copie, si conservano e giungono tramandati ai posteri più spesso degli originari veri e propri. Inoltre il latino a Sassari, come in quasi tutte le città d'Italia, veniva usato per gli atti pubblici; nel nostro caso in particolare è in latino che fu scritta la sentenza del pode-

¹⁷ Satta-Branca., *op. cit.*, p. 54 e ss.

stà di Sassari Badia di Sigismondi nell'anno 1283; così pure in latino la convenzione già ricordata tra Sassari e Genova del 1294; né alcun documento del tempo della repubblica ci è giunto scritto in sardo; del resto, per non citare altre prove che si potrebbero addurre, com'era possibile che nelle adunanze del consiglio degli anziani si potesse usare l'idioma sardo-volgare se i podestà pisani o genovesi, che le presiedevano non capivano il sardo, nè avrebbero potuto impararlo cambiando carica ogni anno? Riferendosi nuovamente al capitolo 5 del libro I che dice: "*capitula comunis scribantur et autenticentur in duo bus libris, unus quorum semper maneat in curia comuni set alius apud idoneam personam in custodia*", il Satta-Branca deduce che gli esemplari non erano due ma bensì tre, due in latino, il terzo in sardo, e quest'ultimo ed uno dei primi venivano sempre conservati, non nell'archivio, ma nella curia del comune, mentre l'altro esemplare in latino veniva affidato ad un privato. Il codice scritto in sardo, secondo il Satta-Branca ed il Costa, nient'altro era se non una traduzione, una volgarizzazione del testo latino. La necessità richiedeva ciò: il volgo, infatti, poteva in tal modo intendere meglio il senso e la portata delle norme e degli Statuti. Né un simile sistema vigeva solo a Sassari; in molte altre città d'Italia venivano prescritti modi simili a questo per agevolare la cognizione e l'interpretazione della legge da parte del popolo. È sintomatico che il citato capitolo 5 così prosegua: "*et etiam ut intelligentur ab omnibus personis, scribatur liber unus capitulorum in vulgare maneat semper in curia Comunis*". Ritengo, conseguentemente, la tesi del Satta-Branca la più accettabile e che pertanto tre debbano ritenersi gli esemplari degli Statuti; due in latino (prima parte del capitolo 5), uno in sardo volgare (ultima parte del capitolo 5).

3. La datazione

Anche sulla datazione degli Statuti abbiamo un contrasto tra Tola, Satta-Branca e Costa. Il primo, infatti¹⁸, alla stregua del Manno, afferma che per certo gli Statuti furono pubblicati sotto la podestaria di Cavallino de Honestis nel 1316 “*nobili viri domini cavallini de honestis, segum dottoris, potestatis Sassari*”.

Il Satta-Branca, dopo essersi dilungato in una chiara dissertazione intorno al diritto sassarese anteriore agli Statuti, giunge alla conclusione¹⁹ che il codice fu promulgato, è vero, nel 1316, ma osserva che esso non sia già una codificazione di getto, ma una riproduzione, se non altro parziale, di altre leggi già esistenti dal 1283. Queste leggi naturalmente avevano subito modificazioni ed alterazioni tanto nella veste originaria quanto per successivi mutamenti introdotti nell’organizzazione comunale e per i nuovi bisogni della vita civile, quanto soprattutto con il variare della vita politica.

Il Costa, poi, si oppone alla data fissata dal Tola, dal Manno e confermata anche dal Satta-Branca. Egli ritiene piuttosto che, al tempo di Cavallino de Honestis, gli Statuti, già scritti in latino, vennero tradotti in sardo volgare (*in vulgari*); ma l’anzidetto podestà ne promosse e ne effettuò la promulgazione, di cui il codice non parla affatto. Con una sottile osservazione paleografica il Costa confuta poi una parola dell’introduzione latina al codice sardo, che dal Tola venne erroneamente intesa per “promulgati” mentre, da un attento esame esso è da intendere che suoni invece “*in vulgari*”: su questa basa la sua asserzione, così come il Tola la basò sull’altra lettura.

¹⁸ Tola, *op. cit.*, Introduzione, p. XIII.

¹⁹ Satta-Branca, *op. cit.*, p. 61.

Dalle diverse tesi esposte si può dedurre che il diritto a Sassari avesse avuto altre precedenti manifestazioni ed è logico che, in proseguo di tempo, da queste si sia giunti alla codificazione. Il 1316 è da considerare come l'anno in cui gli Statuti vennero volgarizzati e non già come l'anno in cui furono originariamente scritti; appare plausibile quindi che in tale anno essi furono anche "*scripta*" ed è probabile che mentre si provvedesse a tradurli si poté sentire anche la necessità di ritoccarli.

Quanto alle fonti, una gran parte delle leggi sassaresi rivelano un'origine pisana, la cui ingerenza nel nostro comune cessò soltanto nel 1288 con il trattato stipulato tra Pisa e Genova. Diverse norme sono poi da ricondursi alla convenzione tra Sassari e il comune di Genova più volte citato. Un pregio veramente notevole degli Statuti è quello di riallacciarsi alle memorie del diritto romano la cui influenza era veramente sentita in Sardegna dove la dominazione del diritto barbarico non poté estendersi nè rafforzarsi.

4. Il diritto penale negli statuti. Loro divisione

Il diritto penale, quale ci appare nel codice della repubblica di Sassari, è senz'altro successivo alla fissazione delle leggi che posero la prima base del comune stesso, e a quella delle leggi civili che a questa ultima fecero immediatamente seguito. Per quanto ciò non possa esser provato con argomenti certi, una logica supposizione conforta e dà autorità a questa tesi: non possiamo cioè considerare il comune una città nella quale le norme disciplinanti la sua struttura politica non precedettero le altre disposizioni legislative.

Ben più razionale e più consono allo spirito di un organismo politico è il supporre che esso, non appena formatosi, abbia regolato e disciplinato le sue strutture con leggi che oggi potremmo

definire istituzionali. Come prima legge è certo che essa fu il breve del capo del comune, ad essa faceva seguito il giuramento di tutto il popolo: nel nostro comune, almeno dal 1272 anno in cui era podestà Arrigo da Caprona, dovettero esistere leggi “istituzionali” regolanti il nuovo stato ed il nuovo ufficio. A queste seguirono poi le leggi civili, mentre le penali trovarono fissazione tra le une e le altre. Quanto alla divisione degli Statuti, essi risultano formati da tre parti alle quali il codice stesso dà il nome di libri. La prima parte riguarda il diritto pubblico interno e le materie economiche, cioè il numero, gli uffici i doveri i giuramenti dei magistrati etc. La seconda parte tratta del diritto civile cioè dello stato delle persone, le doti, le eredità, i contratti, le sentenze, gli appelli, etc. La terza parte è quella relativa al diritto penale. La trattazione che farà seguito a questa parte introduttiva verterà sul contenuto penale degli Statuti Sassaresi in relazione al reato ed alla pena; quindi soprattutto sul libro terzo di essi, mentre ci riferiremo agli altri due solo quando disposizioni di ordine penale in essi contenuti necessiteranno il richiamo.

PARTE SECONDA
REATO E PENA NEGLI STATUTI DELLA CITTA' DI
SASSARI NELLA SISTEMATICA ATTUALE

1. Titolo I - Della legge penale

art. 1 - Reati e pene. Disposizione espressa di legge

L'indagine giuridica sugli Statuti del comune di Sassari non ci dà una definizione specifica del reato, né d'altra parte è dato rintracciarla presso la maggior parte dei progetti di codice penale anche odierni, in quanto i loro compilatori se ne astengono, basandosi sull'idea che "*omnis definitio in jure periculosa*".

Ma così come è dato ricostruire una chiara nozione in questi ultimi, altrettanto precisamente possiamo ricostruirla in relazione al codice sassarese. Da un accurato studio di esso possiamo affermare che il reato non viene considerato come un'offesa privata, ma bensì come un fatto turbante l'ordine pubblico, la pace comune, e che, pertanto, porta come sua conseguenza la punizione dell'autore del fatto compiuto. Quindi da questo concetto ne scaturisce il carattere sostanziale del reato: l'equilibrio sociale viene ad essere ridotto allorché il fatto di una persona lede le esigenze di un individuo, di una famiglia, del comune; la giustizia diventa conseguentemente la vendicatrice, la tutrice della società, e da essa ne esula.

Ne deriva altresì che, inquadrato il delitto nella configurazione di un fatto pubblico, di una lesione delle esigenze sociali, la forza e la vendetta collettiva venivano necessariamente a sostituirsi alla vendetta del singolo individuo, alla vendetta privata. In tempi a noi lontani questa non era ancora totalmente scomparsa specie nell'ambito della famiglia che malvolentieri si era spo-

gliata di certe funzioni politiche (di cui era investita quando lo stato non era ancora sorto) e che spesso era pronta a riprendere allorché, pur con la presenza dello stato, questi non dava eccessiva garanzia di tutela e di pace.

Gli Statuti di Sassari hanno appunto questo pregio: eliminano dalla vita sociale la vendetta privata, che per lo più era causa di interminabili liti tra famiglia e famiglia e che spesso coinvolgeva anche paesi diversi.

È la pace, è l'ordine sociale vengono considerati come dei beni supremi garantiti dell'organizzazione legislativa comunale: nulla deve turbarli, altrimenti si ravvisa il reato.

In relazione all'odierno ordinamento penale, quello sassarese presenta delle diversità proprio in relazione all'art. 1. Infatti, mentre su ciò che è il reato, sugli elementi che lo costituiscono possiamo tracciare un parallelo che li unifica, non così è invece circa il principio ampiamente affermato dal Codice vigente (*nulum crimen sine lege poenali*) che è ignoto al legislatore sassarese. Infatti, mentre per noi fin tanto che il legislatore non è intervenuto dichiarando che un dato fatto è punibile, tale fatto non è e non può essere reato, mentre la pena per esso è quella espressamente comminata dalla legge (sicché solo quella pena che è espressa può applicarsi e senza di essa il divieto resta privo di sanzione, né chi lo ha infranto può essere punito), il Codice sassarese, in quanto formato da una mescolanza di disposizioni scarsamente riunite e coordinate ma stese senza unità, doveva logicamente omettere un gran numero di reati. Essi però non restavano privi di alcuna sanzione. Il podestà del comune interveniva con la sua autorità e provvedeva alla punizione di essi. Il Satta-Branca²⁰ propende a credere che gli atti di un individuo

²⁰ Satta-Branca, *op. cit.*, p. 149.

venissero considerati criminosi in base al diritto romano.

Questo riempitivo delle lacune non è esclusivamente proprio del comune di Sassari; gli Statuti della città di Genova del 1143 e quelli di Pisa del 1286 contengono infatti disposizioni analoghe.

A Sassari il giudizio circa la criminosità di un atto non apparteneva del resto al podestà, ma ai cittadini. Il podestà condannava; il voto era però dato dai consiglieri che egli però convocava all'uopo e con il numero di essi che gli sembrava opportuno (libro III - cap. 39). Il voto degli anziani aveva forza e valore di legge a somiglianza delle decisioni che prendevano il podestà, gli anziani ed i dodici *probi viri* in relazione ai forestieri (libro III - cap. 40) anche e specie quando essi cadevano per qualsiasi motivo sotto la giurisdizione civile o penale del comune.

Art. 2 - Successione di leggi penali

La circostanza che le pene previste dal Codice siano di mediata esecuzione, unita all'opinione sostenuta dal Tola che esse sono le prime che risultano da documentazione scritta, fa sorgere la logica conseguenza che non è dato rintracciare conflitti tra le nuove leggi e le antiche, o i concetti di retroattività e di ultrattività.

Pur volendosi discostare dall'opinione del Tola, in quanto non accettabile, si può sostenere con il Satta-Branca che già prima degli Statuti esistevano altre disposizioni scritte che dovettero perdere efficacia in seguito alla codificazione; in tale maniera ogni possibilità di conflitto viene dunque circoscritta.

Art. 3 - Obbligatorietà della legge penale

Circa l'efficacia della legge penale nello spazio, il corpo legislativo sassarese obbligava tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovavano nel territorio di Sassari o nel suo distretto; era esclusa quindi la possibilità di applicazione di leggi straniere, ed in-

differente era la professione di una legge diversa da parte del soggetto attivo del reato. Innumerevoli sono le disposizioni statutarie in tale senso.

Ciò che mi induce a ritenere territoriale il diritto sassarese è la disposizione del capitolo 150 del I libro; essa è la massima espressione del modo con il quale il Comune di Sassari custodiva gelosamente la propria libertà e la propria autonomia legislativa. Infatti, in esso è sancito che le autorità del Comune non hanno altrui limiti al loro potere se non unicamente (*solummodo*) quelli fissati dalla Convenzione tra Sassari e Genova e dagli Statuti medesimi. In questo capitolo è altresì detto che nessuno, sassarese o del distretto, chierico o laico, debba nel consiglio o fuori di esso, dire o sentenziare che a colui che esercita la possibilità del Comune si dia o si possa dare alcuna diversa norma se non quelle della Convenzione o degli Statuti. I contravventori sono sottoposti ad una multa di lire 500, multa gravissima, la più grave di quante non se ne rintracci in altre disposizioni del Codice sassarese. Quindi esclusione totale delle altre leggi con unico riguardo eccezionale alla Convenzione stipulata con Genova.

Detto ciò, è evidente la necessità di prendere in esame la condizione giuridica dei forestieri che risiedevano a Sassari o nel suo distretto. Anzitutto è da premettere che in quasi tutti gli stati essa era durissima; nessuna tutela era concessa alle loro persone, nessuna garanzia ai loro beni. A Sassari invece essa è migliore che altrove; così il capitolo 49 del III libro vieta di armare navi da corsa, di accompagnarsi ai corsari, di acquistare o di ricettare le prede a danno di un forestiero che non fosse nemico di Sassari o di Genova. Particolarmente importante è la non statuizione del diritto di rappresaglie, altrove largamente praticato, per cui il forestiero veniva imprigionato e spogliato dei beni per un misfatto di suo connazionale.

Con una confusa ma opportuna idea di ricambio si stabiliva poi che i cittadini sassaresi rei di qualche delitto a danno di un forestiero dovessero subire lo stesso trattamento che le autorità delle leggi di quest'ultimo avrebbero usato nei riguardi di un loro cittadino che avesse commesso un reato verso un sassarese.

Importante è altresì a disposizione del capitolo 40 del III libro, per cui il podestà poteva condannare il forestiero per un reato da questo commesso pur se il reato non avesse avuto collocazione e disciplina nel Codice degli Statuti.

Da osservare inoltre che per la convenzione del 1294, Genova prometteva al cittadino sassarese protezione allorché questi si trovava fuori di Sassari: egli avrebbe, infatti, goduto di tutti i diritti, le immunità ed i benefici dei cittadini genovesi e la protezione dei suoi consoli e dei suoi magistrati. Da ciò derivò l'importante conseguenza che i cittadini sassaresi, fuori dal proprio Comune, erano posti in tutto o in parte sottoposti alle leggi di Genova e secondo esse perciò giudicati.

Art. 5 - Ignoranza della legge penale

Nel codice sassarese non troviamo un riconoscimento esplicito del principio (riconosciuto appieno dalle odierne concezioni in materia penale e civile) per il quale "*ignorantia legis non excusat*"; ciò nonostante dobbiamo logicamente ritenerlo anche allora osservato.

Infatti, al cap. 5 del libro I ci imbattiamo di una disposizione che mi sembra convincente per permetterci di affermare che l'anzidetto principio dovesse avere riconoscimento. Essa dice testualmente: "*et etiam deo acio qui se intendat da ogra persone se unu libru dessor capitolo in vulgare, et istet in corte dessor Cumone*". Questo è da interpretare come il mezzo con il quale si ovviava alla scarsa conoscenza da parte del popolo delle disposizioni legislative scritte in latino e che la volgarizzazione mettes-

se in grado i cittadini di capire appieno le norme di legge. Essi perciò venivano astretti all'osservanza di esse, a nulla forse valendo l'addurre l'ignoranza in quanto i cittadini che potevano capirle, e avendole sempre a disposizione nella curia del Comune, dovevano essere obbligati alla conoscenza e da ciò all'osservanza.

2. Titolo II - Delle pene

Art. 17 e seguenti

Concezione predominante nel medioevo era quella per cui quanto più la pena era severa tanto più era un efficace mezzo per combattere il pericolo di nuove infrazioni sia da parte della generalità dei cittadini, sia da parte dell'autore dell'illecito. Ne deriva quindi che esse venivano reputate tanto più esemplari quanto più erano terribili.

Assistiamo perciò a legislazioni presso le quali la pena capitale veniva ritenuta l'unico freno per molti delitti di gravità e di natura differenti.

Da ciò conseguiva spesso l'eccessiva sproporzione nella punizione rispetto alla gravità del reato; questa era spesso inesorabile ed atroce in relazione alla lesione operata dall'agente col suo reato, appunto perché la pena, come già detto, veniva considerata unicamente a scopo di prevenzione.

Da simili tendenze non potevano andare totalmente immuni anche gli Statuti sassaresi. Essi però per la mitezza delle pene si presentano allo studioso con un carattere più umano e più clemente. I sentimenti di pietà e di giustizia, sia per l'influenza di altre normative, sia per nuova nascita, miravano a correggere il diritto penale preesistente; pur tuttavia anche gli Statuti di Sassari risentono l'influsso della concezione allora predominante e le costumanze quasi universali circa la considerazione della pena.

Perciò l'atrocità delle pene è conosciuta anche dagli Statuti sassaresi; essa è però riservata ai reati di maggiore gravità ed è tuttavia assai minore che in altri statuti del tempo o dei tempi successivi. Per citare esempi dirò della legislazione pisana che al falso testimone, oltre al taglio della lingua (statuito anche dalla legislazione sassarese, cap. 34, libro III), aggiungeva l'atroce spettacolo del trascinamento del reo con un amo infisso nella lingua che doveva poi essere tagliata (Statuti Pisani, libro III, cap. 17). Parimenti la Carta de Logu sanciva per i rei di delitto contro la sicurezza dello Stato la pena di morte precedute dall'attenagliamento e dal trascinamento a coda di cavallo per la città di Oristano (Carta de logu, cap. II). Il Codice sassarese puniva il medesimo reato con una semplice multa.

Esaminiamo ora i delitti e le pene contenute negli Statuti, alla luce della sistematica penale attuale.

Anzitutto alla codificazione sassarese è ignota la tradizionale odierna distinzione tra delitti e contravvenzioni; le pene sono unicamente previste senza considerare se il reato appartenga all'una o all'altra categoria. Gli Statuti conoscono invece la distinzione delle pene in afflittive e pecuniarie; le prime circoscritte e sancite per i delitti più gravi o poste in sostituzione delle altre allorché il reo non voleva o non poteva pagare la multa alla quale era stato condannato; le seconde invece comminate per i delitti di minore gravità.

Da un'elencazione di esse risulterà più chiara la considerazione di esse da parte del codice sassarese.

a) - La pena di morte

Come già detto, è questa la pena che tutti i legislatori dei tempi antichi maggiormente comminano, in base sempre alla convinzione che essa funga da argine e da impedimento al moltiplicarsi dei più disparati delitti. Gli Statuti della Città di Sassari

la sanciscono in relazione ai delitti di maggiore gravità. In particolare erano soggetti a pena capitale i rei: di omicidio (libro III, cap. 1), di falso in atto pubblico (libro III, cap. 46), di falsificazione di monete (libro III, cap. 35), di bigamia e di adulterio (libro III, cap. 50), di alcuni reati contro il pudore (libro I, cap. 160), di rapina e di furto (libro III, capp. 21 e 22), ed infine i rei di danno alle proprietà rurali (libro III, capp. 27 e 28).

Di notevole importanza è il fatto che al reo non venivano inflitti tutti quegli inasprimenti di pena che altrove in Italia invece trovavano largo uso.

La pena capitale poteva avere diversità di manifestazioni in relazione alla sua esecuzione; essa poteva aver luogo per impiccagione, per arsione o per decapitazione.

Per ciò che riguarda i delitti di furto, di rapina e di danneggiamento a proprietà rurali, la pena di morte trovava applicazione soltanto nel caso in cui il danno arrecato al soggetto passivo del reato accedeva un dato valore che gli Statuti si preoccupavano di fissare; se invece il valore stabilito non veniva superato, gli autori erano soggetti a pene diverse, come vedremo in seguito.

Una differenza veramente sostanziale tra le antiche e le moderne legislazioni la scorgiamo proprio in relazione alla grande applicazione che trovava la pena capitale allora, confrontandola con la scarsissima considerazione che si ha invece secondo le moderne concezioni penali.

Diversità sussistono inoltre circa le modalità di esecuzione della pena capitale.

b) - Pene corporali

Le pene corporali previste dagli Statuti sono diverse e di varia intensità rispetto al valore economico dell'oggetto che veniva leso.

Come già detto a proposito della pena di morte, qualora il

furto, la rapina o il danneggiamento raggiungessero un certo valore o un valore diverso, si aveva altresì una diversità di pena. In particolare: la pena di morte per impiccagione se il furto o la rapina eccedeva la somma di lire 20, per il danneggiamento di vigne altrui se il soggetto oltrepassava col danno il numero di 100 ceppi di vite, veniva condannato a pagare lire 40 al Comune ed al risarcimento del danno (ma se non pagava, la detta pena era commutata in quella di morte); la pena corporale negli anzidetti reati era comminata nei casi di lesioni di minore gravità rispetto a quelle già enunciate, cioè:

a) il furto fino al valore di soldi 10 era punito con la fustigazione, dai 10 ai 20 soldi con il taglio dell'orecchio destro, dai 20 soldi alle 3 lire con il taglio dell'orecchio destro e con il marchio infuocato sulla fronte, da 3 a 10 lire con il bollo a fuoco, con l'ablazione di un orecchio e di un occhio, dalle 10 alle 20 lire con l'asportazione di entrambi gli occhi;

b) la rapina di oggetti di un valore compreso tra i 5 ed i 10 soldi era punita con la fustigazione, dai 10 ai 20 con la perdita di un occhio;

c) il danneggiamento consistente nel taglio di alberi o piante in numero superiore a 10 era punito con multa, sostituita dal taglio della mano per il reo che non potesse o non volesse pagare, colui che recideva viti per un numero dalle 50 alle 100 era multato, ma se non voleva o non poteva pagare era condannato al taglio della mano destra.

La pena corporale era comminata ai soggetti rei di altri delitti: al falso testimone veniva tagliata la lingua, la tosatura delle monete era multata di lire 100 (multa sicuramente grave) e se il reo non lo pagava era soggetto al taglio della mano destra.

Si scorge in questi ultimi casi citati l'intenzione del legislatore di punire il delinquente nella parte del corpo che aveva pecca-

to. Il fatto poi di infliggere al reo il castigo corporale allorché questi non voleva, o non fosse in grado di pagare una multa o di risarcire un danno, era una necessità che portava con sé una ben triste conseguenza: la povera gente era cioè costretta a pagare col corpo, mentre per converso il reo poteva esimersi dalla pena corporale se provvisto di mezzi pecuniari con i quali poter soddisfare sia la multa, sia il risarcimento del danno.

Ho già ricordato un'altra pena corporale, quella cioè della fustigazione; ad essa andavano soggetti anche coloro che, senza il consenso del proprietario, entravano nell'altrui proprietà. Anche in questo caso questa inflizione poteva essere sostitutiva della multa o del risarcimento del danno cagionato.

In un ordinamento penale come l'attuale logicamente non è dato rintracciare pene così atroci come quelle già descritte. I tempi odierni hanno innovato circa le vecchie idee; la pena viene considerata come retribuzione ed i nuovi concetti, basati su valori sociali, che danno contributo e significato al diritto penale, esigono che la pena si riassuma in quella esigenza naturale per la quale al bene deve seguire il bene ed al male il male. Oggi la pena viene considerata come una sofferenza fisica e quindi come un male per colui che ne è soggetto; moralmente è però un bene in quanto con essa si tende a riaffermare una norma violata. Questa riaffermazione del bene giuridico leso è oggi possibile ottenerla senza gli eccessivi rigori delle antiche legislazioni, e le odierne, con l'aver bandito dal loro sistema il castigo corporale, ne danno la prova più decisiva.

Ma non possiamo accusare il Codice sassarese di eccessiva crudeltà, diremo piuttosto che erano i tempi che richiedevano simili pene e che la concezione della condanna come mezzo di prevenzione era quella che induceva i legislatori a statuire simili castighi. Del resto ho già noto che né gli Statuti di Pisa, né so-

prattutto la Carta de Logu (posteriore di circa un secolo agli Statuti sassaresi) contengono pene più umane.

c) - Pene restrittive della libertà personale

Le pene restrittive della libertà personale sono scarsamente considerate dagli Statuti sassaresi. In casi più frequenti si rintracciano allorché il reo era stato condannato al pagamento di una multa e questi non l'avesse ancora pagata.

Così ad esempio il capitolo 5 del libro III dice *“se non ha di che pagare sia imprigionato finché non paghi la multa”*, il capitolo 19 sempre del III libro prescrive che *“se il reo non ha di che pagare, sia sottoposto a pena detentiva sin tanto che non paghi”*. Altri esempi si hanno sempre al libro III capitolo 26, capitolo 32 ed altrove.

L'odierna sistemica contempla per una numerosissima serie di delitti la restrizione della libertà personale. Storicamente l'introduzione di essa nei sistemi legislativi ha origini abbastanza recenti. Come dimostrano anche gli Statuti di Sassari, un tempo le pene vere e proprie erano quelle di morte, la mutilazione corporale, il bando e via dicendo, mentre la detenzione altro scopo non aveva se non quello di indurre il reo al pagamento della multa o al risarcimento di un danno o ad assicurare la presenza del reo al processo.

Con il modificarsi delle concezioni etico-sociali, e con il maggior rispetto della personalità dell'uomo si doveva necessariamente giungere a considerare la privazione della libertà come una delle forme migliori che la pena potesse assumere, in quanto con questa, si rispecchia il criterio retributivo che garantisce la sicurezza sociale e si rende possibile il miglioramento del reo.

d) - La pena del taglione

Un unico esempio di tale castigo lo troviamo nel libro III al capitolo 5 sotto il titolo *“Mutilazioni di un arto”*. Gli Statuti pre-

scrivono testualmente che colui che tagli un membro ad un'altra persona o ne diminuisca l'integrità fisica sia condannato a perdere lo stesso membro, intendendosi per membri particolarmente quelli della mano, della testa, le dita, gli occhi, le orecchie, le labbra.

Altri esempi che possiamo avere sono quelli già ricordati parlando delle pene corporali. In questi casi abbiamo però la sostituzione della pena pecuniaria con il mezzo afflittivo che in relazione alla prima dovrebbe essere sussidiario e che assurge a pena solo in considerazione della mancanza di volontà o dell'impossibilità materiale del reo al soddisfacimento della multa o al risarcimento dei danni con il suo delitto.

Da quanto ho detto si deduce l'importante innovazione operata dagli Statuti sassaresi; indagini storiche ci danno per certo che la pena del taglione fosse una antica tradizione indigena e come tale fosse seguita da moltissime legislazioni. La stessa Carta de Logu non riuscirà a sottrarsi ad una pena così atroce e così antica.

Fin da quando fu introdotta dalle leggi mosaiche fu così frequente, specie nei Comuni, che coloro che in seguito a disgrazia o a malattia avevano perduto qualche membro introdussero la curiosa costumanza di andare muniti di documenti che comprovavano la causa della loro infermità; ciò appunto onde non essere puniti per reati.

e) - Il bando e la confisca

Altra pena disposta dagli Statuti sassaresi è quella del bando; questo non è da intendere nel significato odierno della parola, cioè come pena di esilio, ma come un avviso che colui che in esso era incorso doveva essere considerato fuori legge e che i suoi beni erano messi al bando.

Anticipando quanto dirò circa le pene pecuniarie in un solo

caso quest'ultima poteva essere sostituita da quella afflittiva: era il caso del reo che condannato a morte (per omicidio, mutilazione, furto o rapina) si sottraeva con la fuga alla pena nella quale era incorso; il fuggitivo veniva allora messo al bando, considerato fuori legge e chiunque aveva facoltà di ferirlo o di ucciderlo senza che successivamente gli si dovesse intentare il processo (libro III, capitolo 2).

La confisca dei beni non si estendeva però a quelli della moglie né alla dote; inoltre al capitolo 1 ed al cap. 46 del III libro è prescritto che non appena il reo paghi di persona, non appena cioè si renda possibile eseguire la sentenza di morte sulla persona del reo, i suoi beni dovevano essere restituiti agli eredi. Questo provvedimento è abbastanza degno di nota in quanto manifesta la lodevole intenzione di non estendere i danni delle pene ai congiunti del colpevole. Dobbiamo inoltre aggiungere che negli Statuti non si hanno altri esempi di confisca generale; legislazioni contemporanee comminano invece in molti casi questa pena.

Il bando veniva applicato invece con larga frequenza, basti pensare che colui che fuggiva per non pagare una multa alla quale era stato condannato incorreva nel bando (che in tal caso consisteva nella determinazione di una somma che veniva pagata vendendo altrettanti beni del fuggitivo).

La regola principale che ci definisce la vera natura del bando è fissata nel Codice sassarese al capitolo 48 del libro III ove è detto che se qualcuno che era stato bandito, aveva quantità di denaro e di beni nel territorio o nel distretto di Sassari, il podestà li poteva vendere, alienare fino alla soddisfazione del Comune. Era quindi il pagamento ottenuto con la vendita di beni o con il prelievo di una somma di denaro da colui che era fuggito che faceva venire meno il bando.

Il bando non ha riscontro nell'attuale legislazione; della con-

fisca dirò parlando sotto il titolo delle confische penali.

f) - L'incarica

La considerazione a suo tempo fatta, per cui il reato veniva visto come un turbamento dell'ordine pubblico, indusse il legislatore sassarese ad individuare l'istituto dell'incarica, la cui normazione ritroviamo nei capitoli 17 e 79 del I libro.

Il capitolo 17 stabilisce che i *maiores et officiales Romagne et Flumenargii* (eletti nei territori soggetti al comune, quindi) dovevano giurare di adoperarsi assieme con gli *jurati villa* (magistrati eletti nei singoli villaggi degli anzidetti territori), per scoprire gli autori dei furti e dei danni commessi nei loro distretti di buoi o di altre cose, e di consegnare l'autore di essi danni o furti o il suo complice o il suo istigatore oltre il termine di 20 giorni, se danni conseguenti a *tenturatum bestiaminum*, o di tre mesi per tutti gli altri danni occorsi. Se entro i termini sudetti questi non riuscivano a catturare il reo od i rei o risarcire i danni, o a "*ostendere oculum domino rei rem perditam vivam, dovevano pagare ipsi maiores et jurata dampna predicta que probare non potuerint hec modo; maiores et jurati partes duas, et homines ville tertiam partem*".

Il capitolo 79 stabiliva inoltre che tutti i danni commessi "*per manu de homine o de fochi a sas domos des sas Vignas ortos et molinos*", poste nel territorio di Sassari ed alle masserie ed ai beni in esse contenute, dovevano, sul semplice giuramento del danneggiato, essere risarciti al Comune entro un mese dalla denuncia, eccetto che il danno fosse prodotto dagli stessi abitanti delle case ove esso si fosse verificato o che si trattasse di danni su oggetti d'oro o di argento. Probabilmente la causa di questa ultima eccezione è da ricercarsi nell'eccessiva onestà che si doveva pretendere al denunciante. Erano inoltre eccettuate alcune ville ed alcune parti del territorio del comune.

In questa norma si ribadisce il concetto dell'articolo 17 già riportato; il capitolo 79 sancisce, infatti, in seguito che se il danno venisse arrecato nei beni della Romangia o della Flumenargia gli abitanti della villa ove il danno era stato arrecato erano tenuti ad individuare gli autori del danno entro i termini stabiliti dal capitolo 17; trascorsi inutilmente detti termini i giurati di quella villa dovevano risarcire il danno sul semplice giuramento del danneggiato. Non è detto se a tale risarcimento dovessero contribuire gli abitanti della villa, ma, per analogia con il capitolo 17 si dovrebbe propendere per la loro responsabilità solidale.

Da entrambi i capitoli è d'uopo tracciare il carattere giuridico dell'incarica. Nulla da eccepire se la si considera come una responsabilità collettiva per i danni patrimoniali. Più difficile è invece sostenere che essa fosse una misura unicamente repressiva o preventiva di reato. Infatti, dalla considerazione dello scopo che il legislatore tiene presente nell'emanare queste leggi (nel caso concreto si rinviene uno scopo di polizia) non ne possiamo trarre altra conclusione che la statuizione di essa non avesse il compito di misura diretta a prevenire i delitti ma il fatto che ogni cittadino fosse direttamente interessato a che non si commettessero delitti e che quando essi venissero commessi era interessato alla punizione del reo fa sorgere anche il carattere repressivo dell'incarica.

L'elezione e la funzione dei giurati ebbe perciò compiti repressivi e preventivi; le responsabilità comminate nei loro confronti miravano a rendere i giurati direttamente interessati a compiere quelle funzioni alle quali erano delegati e che costituivano l'unico scopo della loro elezione.

Non appare razionale la norma che sottopone a responsabilità anche i cittadini; il comune spostandola, infatti, da sé e dai suoi organi su alcuni abitanti cercava di sottrarsi da una funzione che

era suo unico ed esclusivo obbligo di ottemperare. Ben dice perciò il Tola quando afferma che l'incarica *“ebbe origine dalla debolezza del governo il quale non aveva e non poteva usare di mezzi propri per la repressione e l'arresto dei malfattori; lo stato perciò con intollerabile violenza si scaricava sulle popolazioni di un peso inerente alla sua autorità pubblica”*.

E' da ritenere quindi che l'incarica si debba intendere come l'esercizio di un diritto da parte del Comune; in quanto l'applicazione delle norme ad essa relative ridondava a beneficio dello stesso.

L'incarica è facile pensare che sia in seguito scomparsa per mutamenti politici, per introduzione di nuove misure di polizia, per la grave assurdit  di un ordinamento che riversava il peso della responsabilit  di un danno, che non sapeva reprimere, sui suoi cittadini.

La funzione di polizia, alla quale assolveva l'incarica,   secondo i moderni concetti di ordine esclusivamente pubblico, e solo il Comune deve ad esso provvedere per mezzo dei suoi organi. Solo come precetto negativo,   imposto al cittadino di non intralciare l'operato della giustizia ed   perci  punito il favoreggiamento, la falsa testimonianza etc. Ma le leggi odierne certo non richiedono, almeno presso la nostra sistemica, un'opera positiva nell'adempimento della funzione giudiziaria nella quale   logico che non si possano far direttamente rientrare quelle forme di partecipazione dei cittadini obbligatoriamente volute per legge quali la testimonianza, l'interpretazione, la consulenza tecnica etc.

g) - Pene pecuniarie. Le multe

Unitamente al bando, la multa   la pena che pi  comunemente troviamo sancita negli Statuti. Esclusi, infatti, i reati pi  gravi per i quali sono previste delle pene diverse, per quelli di minore

gravità la pena è generalmente pecuniaria.

Circa la variazione di questa, essa va da un minimo di un soldo (capitolo 13, libro III) ad un massimo di lire 500 (libro I, cap. 150).

Nella maggior parte dei casi essa veniva ripartita in due; una metà spettava al Comune, l'altra metà all'accusatore; in altri casi il contravventore pagava al comune la multa ed era obbligato a rifondere il danno arrecato; in altri ancora la pena era ristretta al solo pagamento al Comune.

Non era mai ammesso che per mezzo del denaro il reo potesse sottrarsi alla pena corporale. Abbiamo invece già notato che la mancanza di beni del reo era motivo perché una pene pecuniaria potesse essere convertita in corporale; era la necessità di non mandare impunito il contravventore che obbligava a un simile ripiego. Ma non fu ammesso neppure il contrario; gli Statuti sassaresi non permettono che il pagamento in danaro possa riscattare una pena corporale. Agli occhi dei cittadini dobbiamo supporre che apparisse come cosa odiosa un simile riscatto in quanto da esso avrebbero potuto avvantaggiarsi soltanto i ricchi. Inoltre ai tempi dei nostri Statuti dobbiamo considerare come ormai tramontato il periodo della privata composizione ed anche se è certo che la pace solennemente stipulata tra il ledente ed il leso ebbe forza di diminuire la pena presso altre legislazioni, a Sassari essa non equivalse mai a completa impunità per il reo. Una sola eccezione a tale principio ci è dato rintracciare nel caso del minore degli anni 14 che uccida una persona; in tale ipotesi i parenti dell'ucciso avevano facoltà di accordare l'impunità dal reato (libro III, cap. 3) ed il minore non veniva neppure sottoposto al processo. Sennonché questo caso, più che alla privata composizione, dobbiamo ricondurlo invece alle regole generali delle irresponsabilità del minore; essa per il grave carattere del reato po-

teva venire abbandonata o no, a discrezione dei parenti dell'ucciso. La Carta de Logu prescriverà invece che solo i più gravi delitti non si potranno comporre, e solo in relazione a questi si rintraccerà l'accezione solenne "*et pro dinari non campit*" (il reo non si salvi per alcuna somma).

La gradazione della pena pecuniaria era varia a seconda di infinite circostanze di cui era possibile tenere conto; un reato assumeva cioè una pena pecuniaria di una gradazione diversa a seconda delle modalità di esecuzione, della persona lesa ed altro.

Il diritto penale moderno contempla ugualmente la pena pecuniaria nelle due forme della multa (pena per delitti) e dell'ammenda (pena per le contravvenzioni). Un simile dualismo non poteva ritrovarsi gli Statuti di Sassari in quanto in essi esulava la nostra distinzione in delitti e contravvenzioni.

L'attuale sistemica, mentre è in armonia con il legislatore sassarese circa lo scopo della multa (cioè colpire il reo nel suo patrimonio), diverge invece in quello che il destinatario del pagamento; oggi, infatti, questo è lo Stato; a Sassari il destinatario, come già osservato, era il Comune spesso congiuntamente con altre persone. Da notare infine il fatto che entrambe le legislazioni riconoscono il principio "*qui non habet in aere luat in corpore*", relativo cioè alla convertibilità della pena pecuniaria in pena corporale (secondo gli Statuti), in quella detentiva in caso di insolvibilità del condannato (per il nostro Codice Penale).

h) - Pene minori. Confische parziali

Scopo di tali pene era quello di colpire lo strumento che aveva servito alla consumazione del delitto. Esempi di ciò se ne rintraccia al capitolo 11 del libro III, "per il fatto di portare armi siano condannati e perdano dette armi". Così pure al capitolo 19 del libro III è sancito che al contravventore catturato dalla forza pubblica mentre attraversa le mura vengano confiscate le armi,

ad eccezione del coltello, e che queste vengano ripartite a metà unitamente alla multa tra il Comune e colui (o coloro) che avevano catturato il trasgressore. Tale pena non era applicata qualora si trattasse di una persona che a piedi o a cavallo dovesse andare o venire fuori di Sassari. Un altro caso di confische parziali si ha al capitolo 14 del libro III per il quale colui che portasse armi vietate veniva condannato ad una multa ed alla confisca di tali armi.

A conclusione possiamo affermare che il legislatore traccia un quadro completo delle pene per la persecuzione del delinquente, per quanto siano talvolta sproporzionate alla lesione commessa.

3. Titolo III - Del reato

Artt. 39-58 - Del reato consumato e tentato

Negli Statuti sassaresi il concorso di cause è ignoto, di modo che l'azione è unicamente considerata in se stessa, come un tutto unico, indipendente ed avulso dalle ulteriori cause che con l'azione stessa possano esplicare un'efficienza genetica. Il Codice sassarese ignora, infatti, le cause preesistenti, le concomitanti e le sopravvenute.

Un'interessante questione è sorta nella dottrina storica tra la tesi del Satta-Branca e quella del Besta circa la considerazione o meno dell'elemento psicologico negli Statuti.

Il Satta-Branca²¹, partendo dalla considerazione che la distinzione romana fra dolo e colpa fosse conosciuta da poche legislazioni e che solo in pochissime cominciava a quei tempi a rivivere, basandosi poi sul fatto che il capitolo 1 del III libro degli

²¹ Satta Branca, *op. cit.*, p. 139.

Statuti condannava con pena identica tanto l'omicida volontario che quello involontario, conclude asserendo che una distinzione tra dolo e colpa non esistesse negli Statuti; essi pertanto prendono in considerazione più l'elemento materiale che quello psicologico, l'elemento oggettivo più di quello soggettivo, il male scaturito dall'azione dannosa e la non coscienza, la volontà di commetterlo o meno.

Il Besta²² opina in maniera completamente opposta; questi, infatti, ritiene esistente l'elemento psicologico e giunge a tale conclusione interpretando in maniera diversa lo stesso capitolo I del III libro.

Dalla considerazione che l'omicida "*ex improvviso*" veniva punito a morte, ma i suoi beni non erano oggetto di confisca (qualora non si potesse eseguire su lui la pena corporale) e che invece colui che feriva "*adpensatamente*" (e dalla ferita ne derivava poi la morte) veniva ugualmente punito con la morte ed inoltre i suoi beni e quelli di coloro che "*adpensatamente*" avevano concorso al ferimento della vittima dovevano essere confiscati o (*se adproprien*) qualora non fosse possibile l'esecuzione sui rei, il Besta conclude che nel primo caso il legislatore contempli l'omicidio dal punto di vista preterintenzionale, nel secondo invece dell'omicidio commesso con coscienza e volontà di commetterlo, cioè con il dolo. Il fatto poi che ad uguale pena venissero sottoposti tanto l'esecutore principale quanto i mandanti e gli istigatori, come pure i ricettatori pubblici e privati, è per il Besta una ulteriore riprova dell'attenzione data dal legislatore all'elemento soggettivo.

A mio modo di vedere coglie più la verità il Besta che il Satta-Branca. Oltre quanto afferma il primo esiste un'esplicita di-

²² Besta, *La Sardegna medievale*. vol. II, Palermo 1908, p. 145.

sposizione negli Statuti che secondo me delinea appieno la differenza tra il dolo e la colpa.

Il capitolo 42 del I libro stabilisce: “*Et qiu contaet facher (cioè ponner focu) pachet assu cumone libras V et mendet su damnu, su quale aet facher su focu. Et si istudiosamente over ad istudiu alcinu focu aet ponner ... pro facher damnu siat condempneatu daue sa potestate gotale malefactore in libras XXV de Janus et mendet su damnu*”. In questa norma degli Statuti è veramente distinta la colpa dal dolo. Se l’incendio è colposo ha come conseguenza il risarcimento del danno congiunto alla multa di lire 5; mentre invece colui che agisce “*istudiosamente o ad istudiu*”, cioè con volontà, viene punito con pena superiore appunto perché con essa venga scontata sia l’azione delittuosa, sia soprattutto la malvagia intenzione di averla voluta commettere.

Veramente rimarchevole, vizio capitale dice il Satta-Branca²³, è la mancanza nella legislazione sassarese di una norma che riconosca l’istituto della legittima difesa. Ma anche tale mancata formulazione dovette essere un portato degli influssi di altre legislazioni affini a quella sassarese; molte legislazioni contemporanee ad essa mancano ugualmente di un simile istituto, ed in Sardegna occorrerà giungere ad Eleonora d’Arborea per averne la sua regolamentazione.

Gli Statuti di Sassari trattano alla stessa stregua l’assalitore e l’assalito; il capitolo 11 del III libro dice testualmente: “... *Qui secundo extrasserit (arma) pro defendendo se, si non percusserit propterea non cordennetur et si percusserit condennetur secundum quod in capitulis de percussioni bus continetur. Et tot quot fuerit insultantes et arma extraentes eo modo ut est dictum solvat quilibet libras II Janue*”.

²³ Satta-Branca, *op. cit.*, p. 139.

Riaffiora in questa disposizione la considerazione o meno dell'elemento soggettivo da parte degli Statuti; di questo capitolo 11, anzi, si avvale il Satta-Branca per confermare la sua tesi. Pur non dubitando che in tale norma il legislatore sassarese non abbia preso in considerazione l'elemento psicologico essa è da ritenere un'eccezione alla regola secondo la quale si deve considerare esistente; probabilmente il legislatore la ha introdotta per evitare che vengano ad essere impuniti dei gravi ed in quei tempi troppo frequenti reati nei quali poteva facilmente incorrere colui che estraeva l'arma anche se per sua difesa.

L'*jus corrigendi* del titolare di un potere di supremazia incontra fissazione al capitolo 3 del III libro ed al capitolo 1 dello stesso.

Il capitolo 3 contempla le ferite inferte dal marito alla moglie ed ai figli, mentre il capitolo 1 riguarda l'autorità del padrone in relazione ai servi. Gli Statuti non ci dicono se tali norme riguardino o meno l'*jus corrigendi*, ma ciò dobbiamo necessariamente supporlo onde non essere costretti ad immaginare un marito, un padre od un padrone che al solo scopo di passatempo dovessero percuotere i sottoposti alla loro autorità. Le disposizioni dei capitoli anzidetti sono molto lontane da uno spirito di mansuetudine e giustizia; reminescenza quasi sicuramente risalente all'antica concezione per cui tanto al padre che al padrone spettava il *jus vitae et necis* su coloro sui quali si riversava la loro potestà. Secondo gli Statuti il padre o il marito non subivano alcuna pena per ogni sorta di ferite inferte al figlio o alla moglie. Ancora peggiore è la condizione del servo; il padrone può batterlo, ferirlo, tagliargli qualche arto, ucciderlo senza che egli ne risenta alcuna sanzione legislativa.

Lo stato di necessità non trova esplicita formulazione negli Statuti. Alcuni aspetti di esso tuttavia è rintracciabile al capitolo

22 del III libro che tratta dei “*robbadores et iscaranos*”; il legislatore così si esprime; “...*non intelligatur ut committantur rabaria si caperentur extra locum suum animalia minuta, vel vha-ca, vi causa comendi per aliquod viandantes bone fame, vel si caperentur vi fructus pumorum vel uva rum; sed qui talia facerit mendet domino rei rem ablatam et comuni tantum pro pena quantum res ablata valuerit*”.

Da quanto detto possiamo affermare che il legislatore sassarese coglie alcuni aspetti dell’odierno istituto dello stato di necessità; la lesione di un diritto altrui e la costrizione ad agire in quel dato modo, la rifusione del danno, forse anche la proporzione tra il fatto ed il pericolo sono gli elementi che rendono possibile un parallelo tra le due legislazioni. Naturalmente l’odierno ha una formulazione più organica e più generale mentre l’antico non coglie che un lato soltanto dell’istituto.

Per ciò che riguarda l’*iter criminis*, il Codice sassarese non fa distinzione fra continuazione e tentativo. Gli Statuti si disinteressano totalmente del tentativo per regolare unicamente l’azione. È un ulteriore caso in cui il fattore oggettivo riprende il sopravvento su quello soggettivo, sui concetti del pericolo e dell’esposizione al pericolo, della lesione potenziale di un bene. Per gli Statuti finché l’autore non cagiona un danno, una lesione effettiva non è soggetta a pene ed essi completamente si disinteressano per un’attività che non esaurisce il contenuto di ciò che è reato o che tale può essere (cap.39, III libro). Il concetto della pericolosità non si è quindi ancora imposto all’attenzione di chi doveva assicurare con le leggi oltre che la sicurezza la tranquillità dei cittadini.

Artt. 59-70 - Delle circostanze di reato

Per le circostanze aggravanti o attenuanti della responsabilità, non è dato rintracciare negli Statuti sassaresi un capitolo che di

esse esplicitamente tratti; infatti risultano da tutto il sistema legislativo attraverso l'interpretazione. Di volta in volta il Codice ne indica alcune, a seconda dei vari reati; esse si riferivano alla persona dell'offeso oppure al tempo ed alle circostanze in cui era stato commesso un reato. Alcuni casi di circostanze che aggravino o mitighino la pena.

Il capitolo 31 del III libro ci dice; “*violentiam aliquam alicui mulieri nulli fecere liceat. Et si quis violenter cognoverit aliquam mulierem carnaliter, si mulier virgo et libera persona, condempnetur a libris L usque in C, inspecta qualitate muliebri*”. È questo l'unico caso in tutto il Codice di una varietà di pene secondo la varietà di condizione delle persone libere.

Chi pesava o misurava usando all'uopo pesi o misure non esatte veniva condannato ad una multa variabile dalle 5 alle 10 lire “*inspecta qualitate negotii et persone et quantitate rei*” (cap. 36, III libro).

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni era punito con il pagamento al Comune dell'oggetto tolto con violenza se essa era stata fatta fuori dalla casa del possessore, col doppio del valore se la violenza avesse luogo nella casa di questi (cap. 22, III libro).

Anche il sesso e l'essere libero o schiavo influivano aggravando o diminuendo la pena. I delitti commessi da una donna sono in genere di gravità inferiore a quelli commessi da un uomo (cap. 6, III libro).

Qualora poi si fosse ferito un *servus* la pena era minore di quella stabilita se il ferito fosse un libero; nel caso del *servus* era stabilita una multa di lire 5 se feritore era un uomo, in lire 3 se una donna.

Moltissimi altri esempi si potrebbero addurre per far notare quali fossero le circostanze allora in considerazione; quelle suddette sono certamente le più importanti e le più frequenti.

PARTE TERZA

LA CARTA DE LOGU

1. Premessa

Il diritto penale sardo nel periodo giudiciale si caratterizzava per la presenza di istituti giuridici molto evoluti rispetto al periodo precedente, “*onde dovrebbe dirsi che la Sardegna nulla ebbe ad invidiare al continente*”²⁴; ciò emerge in modo particolare dalla lettura della Carta de Logu di Arborea che, pur presentando alcuni dei “difetti”²⁵ tipici degli ordinamenti coevi, ebbe il merito di innovare profondamente le tradizioni e consuetudini locali, creando un sistema penale più adatto alle esigenze del tempo. In essa è espressa la volontà di Eleonora di riaffermare il potere sovrano dello Stato di tutelare il sentimento religioso²⁶, di difendere la donna e la famiglia, anche quando le pene irrogate al marito

²⁴ Besta, *La Sardegna medioevale*, vol. 2, Palermo 1908-1909, p. 211.

²⁵ Besta, *ibidem*. Cfr. anche Manno, *Storia di Sardegna*, Vol. II, Cagliari 1840, rist. 1973, p. 218, che osserva come “*il difetto di questo codice difetto è dei tempi*”.

²⁶ Rota, *Aspetti giuridici della “Carta de Logu” di Eleonora di Arborea*, in *Archivio storico sardo di Sassari*, Anno I, n. 1, Sassari 1975, p. 25: “*Pene severe sono ancora dettate nella Carta per i delitti contro la religione ed in particolare per la bestemmia, con l’intento di richiamare i sudditi alla pratica intima della fede nel rispetto della Chiesa, che viene difesa come istituzione e come dotazione dei beni che vengono messi in posizione privilegiata di difesa. In queste misure appare altresì la convinzione del fine moralizzante perseguito nella società del popolo e sempre altresì allo scopo manifesto di rinforzare l’obbedienza allo stato nell’ossequio di una vita di osservanza religiosa e nell’idea che lo stato deve essere sorretto a sua volta dalla religione quando opera nel giusto e propone ai sudditi un governo onesto e giusto e morale, quel bonus status a cui si richiama espressamente Eleonora*”.

e/o al padre avessero portato alla confisca dei beni²⁷.

La Carta de Logu non può essere considerata una costituzione, non contiene le norme fondamentali dell'assetto politico-istituzionale del Giudicato, né i principi fondamentali che solitamente regolano il funzionamento degli organi pubblici. Tuttavia, non mancano disposizioni che disciplinavano i comportamenti cui erano tenuti i pubblici ufficiali, la loro responsabilità davanti alla legge e la loro sottoposizione alla Carta.

Lo scopo che il legislatore arborense si prefissava era quello di emanare delle buone leggi, in modo tale da porre un freno alla superbia dei rei e dei malvagi, per il quieto vivere dei buoni e degli innocenti, sottoponendo tanto i primi quanto i secondi ai capitoli della Carta: *“chi peri sos bonos capidulos sa superbia dessos reos e malvagos hominis si affrenit e constringat, acciò chi sos bonos e puros ed innocentis pozzant viver, ed istari interi sos reos assecurados pro paura dexas penas, ed issos bonos pro sa virtudi dess'amori siant totu obedientis assos capidulos ed ordinamentos de custa Carta de Logu”*²⁸.

Successivamente, ancora nel *Proemio*, Eleonora specificava che scopo delle leggi doveva essere quello di *“conservari sa Justicia, e pacificu, tranquillu e bonu istadu dessoru pobulu dessoru rennu nostru”*; come osservato dal Rota, *“i cittadini così appaiono favoriti dalla buona legge e costumanza, che è la veritas la legge naturale, rispondente in maniera equa ai rapporti, e che ha il fine di consentire e indurre alla vita civile migliore perché*

²⁷ Sulla tutela dei diritti della moglie e dei figli a seguito della confisca dei beni del capofamiglia vedi *infra*.

²⁸ Mameli de' Mannelli, *Le costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea intitolate Carta de Logu, Colla Traduzione Letterale dalla Sarda nell'Italiana Favella e con copiose Note*, Roma 1805, Proemio.

*è quella terrena voluta da Dio e assegnata agli uomini*²⁹.

Nel Codice arborense sono presenti numerose disposizioni volte a mantenere intatte le tradizioni del popolo sardo, legato in modo particolare alla vita agricola, al lavoro nelle campagne, alla difesa della proprietà terriera. Si può senza dubbio affermare, riportando quanto detto dal Rota, che la *Carta di Eleonora* “*ha rappresentato un atto diretto di produzione legislativa indigena, che ha meglio di altre fonti, che la precedettero nel tempo, corrisposto alla vocazione giuridica del popolo di cui ha accolto le spinte originarie nella regolamentazione dei rapporti della sua società civile e pure apparendo come opera riformatrice era strettamente aderente alle proprie istituzioni originarie, vissute un tempo sull’eredità del diritto romano*”³⁰.

Nella Carta è inoltre previsto il principio della tutela della pace comune rispetto alla vendetta privata che ancora troppo spesso prevaleva nella coscienza di “*genti non troppo colte*”³¹. Si stabilì pertanto che per taluni delitti una stessa sanzione colpisse chiunque l’avesse violata senza distinzione di classe sociale; espressione di tale principio è la formula “*e pro dinari alcunu non campit*”. Si tratta di un fatto quasi rivoluzionario se si considera che il potere e i privilegi erano prerogativa pressoché assoluta di nobili e clero.

La Carta è un documento di notevole importanza in quanto, lungi dall’essere una mera raccolta di precetti e sanzioni, consente di conoscere gli usi e i costumi del territorio d’Arborea. È scritta in una lingua parlata tutt’oggi nell’Alto Oristanese³², ad

²⁹ Rota, *op. cit.*, p. 22.

³⁰ *Idem*, p. 15.

³¹ Cfr. Besta, *La Sardegna medioevale, op. cit.*, p. 212.

³² Bellieni, *Eleonora d’Arborea*, Cagliari 1929, rist. Nuoro 2004, p. 77: “*La lingua che adopera Eleonora nel suo codice è l’arborense, un dialetto vivo*

esempio nelle odierne regioni del *Guilcer* e del *Barigadu*, già conosciute nel periodo giudiciale e corrispondenti a due curatorie appartenenti all' Arborea.

Fatte queste premesse, possiamo passare ad analizzare i capitoli della *Carta*, soffermandoci in particolare sugli aspetti penalistici contenuti nell'opera di Eleonora.

La *Carta de Logu* comprende 198 capitoli, che per comodità possono essere suddivisi in due parti: i primi 132 costituiscono il Codice civile e penale in senso stretto; i capitoli che vanno dal 133 al 198 il Codice rurale, promulgato dallo stesso Mariano.

I primi sedici capitoli, non rubricati sotto un titolo comune, sono senz'altro molto importanti in quanto prevedono alcuni dei reati più gravi. Si ricordano a titolo esemplificativo le disposizioni poste a tutela dell'incolumità personale del Giudice e dei suoi familiari e dell'integrità dello Stato, quelle che punivano l'omicidio, il suicidio, le ferite e le percosse, le aggressioni, le rapine. Da rilevare anche la presenza di norme riguardanti la legittima difesa, la c.d. *compositio*, o pace privata, e lo *ius corrigendi* del capo famiglia nei confronti dei familiari.

La seconda sezione del Codice Arborese, che racchiude i capitoli XVII-XLIV ed è intitolata *Ordinamentos de fura et ma-*

*ancora sulle colline che sovrastano il Campidano Maggiore, fra Abbasanta, Ghilarza, Neoneli e Sorgono, in una zona ristretta. Un tempo essa arrivava fino ad Oristano, e più oltre. Il dialetto è fondamentalmente il logudorese nei suoi svolgimenti morfologici, ma è influenzato da accidenti fonetici del campidanese, che di giorno in giorno prende sempre più piede verso il settentrione dell'isola. È un linguaggio ricco e armonioso che ha tutta la dignità necessaria per dare forma solenne alla legge". Cfr. anche Casula, *Sardegna catalano-aragonese. Profilo storico*, Sassari 1984, p. 54, dove l'Autore afferma che la Carta di Eleonora "fu redatta in sardo-arborese, una lingua che col travaglio delle acquisizioni territoriali di oltre confine, si stava maturando insieme ad altre peculiarità nazionali del giudicato, distinguendosi dalle varianti logudorese, gallurese e campidanese che andavano sfumando l'area di parlata".*

leficios, disciplinava le perquisizioni e le indagini che venivano effettuate dagli *officiales* per prevenire e reprimere i reati; in questa sezione sono inoltre ricomprese figure criminose eterogenee, che vanno dal furto allo stupro, dall'adulterio ed il concubinato alla falsificazione di documenti notarili, per arrivare al delitto di calunnia.

La terza sezione, dedicata agli *Ordinamentos de fogu*, va dal capitolo XLV al capitolo XLIX, e tratta un argomento attuale nella Sardegna di ogni tempo: la prevenzione degli incendi.

I capitoli L-LXXX della Carta de Logu, compresi nella sezione intitolata *Ordinamentos de chertos e nunzas*, sono dedicati alla disciplina del processo e contengono pertanto le norme riguardanti le citazioni in giudizio, le prove, l'attività degli avvocati, la composizione degli uffici giudiziari, le sentenze, gli appelli.

Nella sezione successiva, capitoli LXXXI-CV, si passa alle *silvas*: “Dopo gli armeggi procedurali ed il lungo litigio delle parti e degli avvocati, il fresco profumo aromatico della foresta e l'urlo gioioso della caccia”³³. Le *silvas* consistevano infatti in grandi battute di caccia collettive, organizzate dal *curadori* o dal Giudice³⁴.

In realtà in questa sezione sono contenute importanti norme che nulla hanno a che fare con la caccia, come ad esempio il divieto di utilizzare misure o stadere false³⁵ ed il divieto di disere-

³³ Bellieni, *op. cit.*, p. 86.

³⁴ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu*, *op. cit.*, nota 142 p. 95: “Esser vi dovea fin d'allora in Sardegna il costume convertito in obbligo, che ancor sussiste nella maggior parte de' feudi, di farsi cioè in determinati tempi dell'anno la caccia generale nelle selve de' rispettivi Villaggi, per presentar la cacciagione or al Signore del Luogo, ed or all'Ufiziale, o Curatore, il quale suol farne pur partecipe il Signore”.

³⁵ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu*, *op. cit.*, cap. LXXXVI.

dare figli e nipoti³⁶; molto importanti anche i capitoli XCVIII e XCIX, contenenti alcune disposizioni relative al cosiddetto matrimonio *assa sardisca*³⁷. Vogliamo ricordare anche un principio di reciprocità nei rapporti internazionali, contenuto nel capitolo CIV, che garantiva nel Giudicato d'Arborea il rispetto della *raxoni* dei sudditi degli altri signori dell'Isola, allo stesso modo in cui nella terra di quei forestieri “*si fagherit ragioni assos hominis dessas Terras nostras*”³⁸.

Altrettanto interessante nell'ottica dei rapporti con il diritto straniero è il cap. XCIV, che imponeva al proprietario di un giogo di buoi *terramingiesu*, cioè non sardo, che avesse assunto un sardo “*pro juargiu o pro sozzu*”, di non affidare ad altri il giogo durante il periodo pattuito, “*ed issu juargiu istit ass'usanza dessa Terra*”³⁹.

La sesta sezione, intitolata *Ordinamentos de corgios*⁴⁰, contiene i capitoli CVI-CXI, destinati a regolare la concia, la marchiatura ed il commercio delle pelli. Erano queste attività fondamentali nell'economia del tempo visto che, come osservato dal Bellieni, “*si trattava forse del principale articolo di esportazione della Sardegna, che, dato il notevolissimo consumo del tempo, raggiungeva alti prezzi di mercato*”⁴¹.

³⁶ *Idem*, cap. XCVII.

³⁷ Sul matrimonio *assa sardisca* v. *infra*.

³⁸ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu*, *op. cit.*, cap. CIV.

³⁹ *Idem*, cap. XCIV. Il Bellieni, *op. cit.*, p. 88, ritiene che questo capitolo fosse ispirato “*A criteri di difesa della categoria dei piccoli produttori, in attesa di diventare completamente indipendenti [...] Si evitavano così rappresaglie verso terzi, e si opponeva a qualunque legislazione esotica la consuetudine sarda*”.

⁴⁰ Sull'argomento v. Artizzu, *Gli ordinamentos de corgios nella Carta de Logu*, in *Archivio storico sardo*, n. 37, Sassari 1992.

⁴¹ Bellieni, *op. cit.*, p. 89; cfr. anche Pitzorno, *op. cit.*, p. 343: “*Gli ordinamentos de corgios rivendicavano al governo centrale il più stretto controllo*”.

I capitoli CXII-CXXIII, rubricati *Ordinamentos dessa guardia de laoris*, contengono le norme riguardanti la custodia delle vigne, degli orti, dei campi coltivati a cereali, e le sanzioni inflitte ai proprietari ed ai guardiani degli animali che avessero causato danni alle campagne, nonché altre norme di contenuto diverso, come ad esempio la previsione dei giorni dedicati alle ferie⁴², gli obblighi per le *curadorias* di presentarsi ad Oristano per partecipare alla *corona de Chida de Berruda*⁴³, e l'obbligo per i notai di tenere un "*volumen over quadernu dessas iscedas e cartas*"⁴⁴ (con la previsione di una multa per i notai negligenti).

Gli *Ordinamentos de salarios*, ai capitoli CXXIV-CXXXII, trattano tutta una serie di materie disparate, che vanno dal calendario dei giorni in cui era vietato tenere la *corona*⁴⁵, alle parcelle degli auditori, degli stessi notai e degli scrivani⁴⁶; ricordiamo anche il capitolo che faceva obbligo ad ogni *curadore* di tenere, a proprie spese, una copia della Carta de Logu⁴⁷. In questa sezione è compresa anche la disposizione per la quale "*Deus Onnipotenti si debit supra totas cosas onorari, tenniri e guardari ed obediri,*

su questa merce. La pelle d'ogni animale morto, munita del marchio del proprietario, doveva essere portata ad Oristano ed iscritta nell'apposito registro. Il commercio del cuoio si poteva esercitare solo nella capitale del Giudicato, e solo ad Oristano si potevano legare in balle le pelli da spedire in continente o nei territori regi dell'isola". Il Casula osserva come "*tutta la materia riguardante i buoi e le pelli, trattata nella Carta de Logu di Arborea ai capitoli CVI-CXI, è compendiata nella Carta de Logu cal(l)aritana*", v. Casula, *La Carta de Logu, op. cit.*, in nota a p. 267, mentre per il Bellieni il commercio del cuoio "*già era stato oggetto di particolari provvidenze negli Statuti di Sassari*", v. Bellieni, *op. cit.*, p. 89.

⁴² Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, op. cit.*, cap. CXXI.

⁴³ *Idem*, cap. CXXII.

⁴⁴ *Idem*, cap. CXXIII.

⁴⁵ *Idem*, cap. CXXV.

⁴⁶ *Idem*, cap. CXXIV.

⁴⁷ *Idem*, cap. CXXIX.

ed appressu sa gloriosa Virgini Madonna Santa Maria ed issos Apostolos, e Santos e Santas de Deus”, con la conseguente previsione del reato di bestemmia⁴⁸.

Il capitolo CXXIII, come accennato, apre il Codice rurale di Mariano, lasciato praticamente immutato e inserito “in blocco” nella Carta de Logu; ciò ha comportato sia ripetizioni, sia contraddizioni tra le norme del Codice civile e penale e quelle del Codice rurale. Quest’ultimo può a sua volta essere suddiviso in due parti: gli *Ordinamentos de vingias, de lavoris, de ortos*, capitoli CXXXIII-CLX, e gli *Ordinamentos de cumonis, de maxellos, o terminas, ed ingiurias*, capitoli CLXI-CXCVIII.

2. La Carta de Logu arborense: questioni generali

Il giorno di Pasqua dell’anno 1392⁴⁹, nella città di Oristano,

⁴⁸ *Idem*, cap. CXXVIII.

⁴⁹ La data del 1392, seppur non unanimemente condivisa, è quella maggiormente accreditata. Essa coincide con il sedicesimo anno dalla scomparsa del padre di Eleonora, Mariano IV d’Arborea, morto nel 1376, presumibilmente di peste (Cfr. Manno, *Storia di Sardegna, op. cit.*, p. 198) il quale alcuni decenni prima aveva fatto redigere un precedente Codice civile e penale, in seguito più volte modificato dallo stesso Giudice; sul punto v. Casula, in *Sardegna catalano-aragonese, op. cit.*, p. 40. Nel proemio alla Carta del 1392 si legge che la Carta de Logu “*cun grandissimu provvidimentu fudi fatta peri sa bona memoria de juyghi Mariani padri nostru, in qua direttu juyghi de Arborè, non essendo corretta per ispaciù de seighi annos passados*” (“*fu fatta con grandissimo provvedimento dalla buona memoria dello juighi (= re) Mariano nostro padre, in quando diretto juighi (= legittimo sovrano) di Arborea, non essendo stata rettificata da oltre sedici anni*”, trad. di Casula, *La Carta de Logu, traduzione libera e commento storico*, Sassari 1995, pp. 32-33).

Cfr. Besta-Guarnerio, *Carta de Logu de Arborea, Prefazioni Illustrative, estr. dagli Studi Sassaresi*, anno III, Sassari 1905, p. 18, dove il Besta, nelle Prefazioni, confuta una tesi del Mameli il quale “*appoggiandosi ad una erronea lezione delle stampe, arguì che fosse stata promulgata il dì di Pasqua nel sedicesimo anno della morte di Mariano da lui attribuita al 1379. Egli morì invece al più tardi nel 1376: e, se veramente la legge fosse stata edita sedici anni dopo la sua fine, non si potrebbe venire al di qua del 1392*”.

capitale del giudicato d'Arborea⁵⁰, Eleonora⁵¹, *juighissa d'Arborèe*⁵², *Contissa de Gociani e Biscontissa de Basso*, promulgò la Carta de Logu, una raccolta di leggi penali e civili destinata a rimanere diritto vigente dapprima nel solo territorio arborense e successivamente, in seguito alla caduta dei giudicati di Cagliari, Logudoro e Gallura⁵³, in tutta la Sardegna, fino

Circa invece la coincidenza del giorno di Pasqua per la promulgazione della Carta, ciò rientrava, secondo il Casula, “*in una generalizzata costumanza latino-barbarica europea che indicava la solennità della Resurrezione come giorno simbolico per l'inizio d'impresе rilevanti*”; cfr. Casula, *La Carta de Logu*, op. cit., p. 240.

⁵⁰ Per un approfondimento della storia della Sardegna nel periodo giudiciale cfr. in particolare Ortu, *La Sardegna dei Giudici*, Nuoro 2005.

⁵¹ Eleonora d'Arborea salì al governo presumibilmente nel 1383, in luogo del figlio minore Federico Doria-Bas, figlio primogenito di Brancaleone Doria e della stessa Eleonora. Nel 1387 morì Federico e gli succedette il fratello minore Mariano V, che aveva circa nove anni. Eleonora, pertanto, fu “*juighissa de fattu*” fino al 1392/1393 quando l'erede, raggiunta la maggiore età, assunse i pieni poteri. I giudici (“*iudikes*”) nella cui figura giuridica confluivano tutti i poteri del giudicato, dal potere amministrativo a quello giudiziario, erano “*monarchi ereditari anche per linea femminile*”, “*prima i maschi e poi le femmine, ma solo in quanto portatrici di titolo per i figli o, in assenza per il marito*”, v. Casula, *Sardegna catalano aragonese*, op. cit., p. 13.

⁵² Casula, *La Carta de Logu*, op. cit., p. 241: “*nell'Arborea juighe e juighissa – che prendevano il nome da una precedente carica governativa romano-bizantina – erano sinonimi di re e di regina, riconosciuti anche dal papa*”. Allo stesso modo, il termine “*giudicato*” deve essere inteso come “*regno*”.

⁵³ Vedi Solmi, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel medioevo*, Cagliari 1917, rist. Nuoro 2001, p. 35; sull'argomento v. anche Terrosu Asole, *La morfologia cantonale e i nomi regionali*, in *La Sardegna, la geografia, la storia, l'arte e la letteratura*, Enciclopedia a cura di M. Brigaglia, vol. I, Cagliari 1982, *Geografia* p. 33: “*quest'articolazione quadripartita rispecchiava, seppure grosso modo, quella dettata dalla configurazione a parallelepipedo dell'isola. Infatti il giudicato di Gallura si distendeva nel tratto nord - orientale, quello di Torres (poi detto anche di Logudoro) stava nel tratto nord - occidentale, quello di Arborea, che assorbì oltre al retroterra del golfo di Oristano tutto il versante occidentale del Massiccio del Gennargentu e pertanto buona parte della Barbagia, e il giudicato di Cagliari, che occupava il tratto meridionale*”.

A capo di ogni giudicato stava un *juighe*, che era contemporaneamente capo civile, militare e giudiziario del *rennu*, o *logu*. Egli aveva il potere di legiferare, e per far ciò era coadiuvato nel compimento degli atti di maggior importanza dai *maiores* e dal popolo mediante un'assemblea, la *Corona de*

all'entrata in vigore delle *Leggi civili e criminali del regno di Sardegna*, raccolte e pubblicate dal re Carlo Felice nel 1827.

Più in particolare, la Carta d'Arborea divenne legge generale in tutta l'Isola a partire dal 1421, anno in cui Alfonso il Magnanimo⁵⁴ ne estese l'osservanza “*a tutti i Villaggi, e Luoghi del Regno di Sardegna, non però alle città di Cagliari, Sassari, Alghero, Bosa, ed Iglesias, le quali, a tenore de' loro privilegi, si reg-*

Logu. Il giudicato era suddiviso in distretti, detti *curadorias*, o *partes*, ognuna delle quali guidata da un *curadori*, un funzionario regio maggiore (v. Casula, *La Carta de Logu*, op. cit., p. 247, in cui l'Autore distingue i funzionari regi più importanti, “maggiori”, che erano l'*armentariu de logu* ed il *curadori*, dai funzionari regi “minori”, che erano tutti gli altri (*maiori de villa*, *maiori de pradu*, *maiori de portu* etc.) che amministrava la giustizia in nome del giudice, con l'ausilio di assemblee dette *coronas* (v. Casula, *La Carta de Logu*, op. cit., p. 254: “*La parola sarda «corona», nei regni giudicali, significava «assemblea», «collegio», «parlamento», «tribunale», ed era così detta perché originariamente veniva tenuta in circolo. Le coronas avevano funzioni amministrativo-giudiziarie, e di polizia (cap. LXXI). Non potevano essere celebrate nei giorni di festa (capp. e ntt. CXXI, CXXV). Nella Carta de Logu di Arborea le coronas ricordate sono cinque; ma ci sembra di capire che in realtà erano di più perché nel cap. LIII viene aggiunto che « se qualcuno riceve una citazione emessa dalla corona de logu, o dalla corona de kitta de berruta, o dalla corona de portu, o da qualche altra corona» [...] E, in effetti, ai capitoli LXXIII e CXXIII si parla, per esempio, di un Ufficio o Corte del podestà di Oristano (= il *maiore de villa* cittadino), con tre giudicanti, che forse si potrebbe configurare come una corona (LXXIII); tant'è che il Besta crede che sia esistita questa corona de podestadi invece della corona de portu”). Sulla funzione delle varie coronas v. *infra*, cap. VI.*

Le *curadorias* erano a loro volta suddivise in *ville*, guidate ciascuna da un *maiori de villa*, il quale si avvaleva della collaborazione di un determinato numero di *jurados*, scelti fra i “probiuomini” del villaggio. Ogni villa aveva un proprio territorio, destinato all'allevamento ed al pascolo del bestiame ed alla coltivazione, degli orti e delle vigne; tali terre erano di proprietà comune, ed erano dette *populares* (sulla terminologia della Carta de Logu qui richiamata v. in part. Casula, *La Carta de Logu*, op. cit., note, pp. 239 ss.).

⁵⁴ Casula, *L'età dei Catalano-aragonesi e degli Arborea*, in *La Sardegna, la geografia, la storia, l'arte e la letteratura*, Enciclopedia a cura di M. Brigaglia, vol. I, Cagliari 1982, *Storia*, p. 46: “*Il 21 gennaio 1421 Alfonso V [...] si recò a Cagliari «per mettere in ordine in brevissimo tempo la Sardegna» [...] Per discutere sulla situazione del «regno» Alfonso convocò nella capitale il primo vero parlamento sardo, secondo della storia. La grande assise si svolse nel palazzo regio del Castello dal 26/27 al 29 gennaio 1421*”.

gevano co' propj Statuti".⁵⁵

In realtà con tale provvedimento Alfonso il Magnanimo non fece altro che formalizzare una situazione di fatto venutasi a creare automaticamente: le norme contenute nella Carta de Logu, infatti, nel corso degli anni erano diventate diritto comune a tutti i sardi, “*sia per i suoi pregi intrinseci che per la necessità, generalmente sentita, di norme precise di diritto, a tutta l'isola*”⁵⁶.

Prima di esaminare il contenuto penale della Carta de Logu è necessario ricordare ed analizzare, seppur brevemente, alcuni aspetti fondamentali delle vicende che portarono alla promulgazione di quello che è stato definito “*uno dei più bei gioielli della misconosciuta civiltà giudicale*”⁵⁷, per poter comprendere alcune scelte operate dal legislatore arborense.

Il primo codice scritto promulgato nel giudicato di Arborea fu il Codice rurale di Mariano IV, padre di Eleonora, emanato con ogni probabilità dopo il 1353, “*anno dell'abolizione della servitù nel regno giudicale di Arborea*”⁵⁸. Con esso, il Giudice volle mettere per iscritto una serie di regole volte a dare protezione soprattutto alla coltivazione dei campi, degli orti e delle vigne, contro le incursioni del bestiame⁵⁹.

⁵⁵ Mameli de' Mannelli, *op. cit.*, nota 2, p. 13. Cfr. anche Marongiu, *Delitto e pena nella “Carta de Logu d'Arborea”*, in *Studi in onore di Carlo Calisse*, vol. I, Milano 1940, pp. 112-113, e Casula, *L'età dei Catalano-aragonesi e degli Arborea*, in *La Sardegna, la geografia, la storia, l'arte e la letteratura*, *op. cit.*, Storia, p. 46.

⁵⁶ Marongiu, *I parlamenti sardi, studio storico istituzionale e comparativo*, Milano 1979, p. 283.

⁵⁷ Casula, *La Carta de Logu*, *op. cit.*, p. 27.

⁵⁸ *Idem*, p. 25.

⁵⁹ Il Besta definisce tale Codice rurale “*legge che ci offre sempre un quadro vivo, parlante, interessantissimo de' rapporti agricoli ed economici del popolo arborense dedito tutto all'agricoltura ed alla pastorizia come non la scema il ritenere, come a me sembra verosimile, che fosse anche in gran parte sanzione di antichi usi ed istituti, i quali appariscono sotto lineamenti*

Negli anni successivi lo stesso giudice decise di promulgare un nuovo codice di leggi civili e penali, una *Carta de Logu*⁶⁰, da un lato prendendo spunto dagli statuti già emanati in precedenza in altre città della Sardegna, in particolare dal *Breve regni Kallari*, lo statuto in vigore in quel periodo nel giudicato di Cagliari⁶¹, dall'altro ispirandosi a norme di diritto romano, a consuetudini di derivazione bizantina e, secondo alcuni Autori, come il Marongiu, anche al diritto canonico.

La Carta de Logu del 1392 promulgata da Eleonora costituì una nuova edizione⁶², sia pur rielaborata ed integrata, dell'omonima Carta fatta redigere anni prima da Mariano; con la loro opera, entrambi i sovrani si preoccuparono soprattutto di codificare il complesso delle norme consuetudinarie vigenti da secoli nel territorio d'Arborea, adeguando progressivamente la normazione alla realtà giuridica, politica, culturale ed economica sarda⁶³, ed al contempo ottenendo un rafforzamento del proprio

non molto diversi negli statuti di Sassari e Castelsardo"; v. Besta-Guarnerio, *op. cit.*, p. 14.

⁶⁰ Bellieni, *op.cit.*, p. 72: "poiché questi aggruppamenti demografici erano legati strettamente al suolo, quasi abbarbicati in esso, come una indigena flora, logu equivale a populu, e carta de logu a carta populi".

⁶¹ Marongiu, *Delitto e pena nella Carta de Logu d'Arborea*, *op. cit.*, p. 111.

⁶² Carta Raspi, *Storia della Sardegna*, Milano 1971, p. 669; secondo l'Autore, "sono l'assassinio del fratello (Ugone) e lo stato d'anarchia che ne derivò negli anni successivi, a carattere politico, ma consentendo il dilagare della delinquenza, che hanno indotto Eleonora a rielaborare la Carta de Logu". Cfr. Manno, *op. cit.*, pp. 217-218: "La sua Carta de Logu, nella quale, ampliando e rettificando quella già bandita dal padre suo Mariano, imprese a dare stabili norme alle formalità giudiziarie, alla ragion criminale, alle consuetudini del diritto civile ed alle leggi protettrici dell'agricoltura".

⁶³ Solmi, *op. cit.*, p. 336, dove l'Autore ricorda che le disposizioni di Eleonora "sono la continuazione di più antiche consuetudini, con carattere di norme generali, intimamente connaturate nel diritto sardo". Sul punto v. anche Bellieni, *op. cit.*, p. 74: "Certo che, nonostante le ardite innovazioni, il profumo di vita sarda nella Carta de Logu è acutissimo; su di essa gravano le millenarie tradizioni, e danno all'opera un singolare colore arcaico i ventot-

potere, sia interno che esterno, e garantendo altresì migliori condizioni di vita ai propri sudditi.

Il Besta ricorda l'importanza dell'opera legislativa di Mariano, *“al quale, se non può darsi il merito d'esser stato il primo giudice legislatore perché già sin dal 1297 papa Bonifacio poteva parlare di leges vel statuta per reges seu principes seculares Sardiniae et Corsicae edita contra ecclesiasticam libertatem, deve certamente riconoscersi quello d'aver forse meglio d'ogni altro intesi i bisogni de' suoi sudditi. Per consolidare il dominio sulla Sardegna, avendo bisogno dell'appoggio morale e materiale del popolo, egli si preoccupò anzi tutto di assicurare una retta amministrazione della giustizia e pubblicò leggi che furono il nucleo fondamentale della Carta de logu e pur con quel nome si chiamarono”*⁶⁴.

Secondo quanto scritto nel Proemio della Carta di Eleonora, in effetti, quest'ultima si sarebbe preoccupata di correggere e mutare *“dae beni in megius”* la Carta, *“sa quali cun grandissimu provvidimentu fudi fatta peri sa bona memoria de Juyghi Mariani Padri nostru [...] non essendo corretta per ispaciu de seighi annos passados, como pe multas variedadis de tempus bisognando de neccesidadi corrigerla, ed emendari, considerando sa variedadi, e mutacioni dessor tempus, chi suntu istados seghidos posca, ed issa condicioni dessor hominis, chi est istada dae tando inoghi multu permutada”*⁶⁵.

to capitoli del Codice rurale di Mariano che sono stati dai copisti incorporati nel testo”.

⁶⁴ Besta-Guarnerio, *op. cit.*, pp. 14-15. Cfr. Manno, *op. cit.*, pp. 199-200, il quale così definisce Mariano: *“Legislatore della sua provincia, egli incoraggi con savie leggi l'agricoltura, guarentì la custodia dei rustici poderi, frenò i ladronecci, diede norma alle accomandite del bestiame, regolò l'uso dei pubblici pascoli, castigò con severe multe le ingiurie”.*

⁶⁵ Mameli de' Mannelli, *La Carta De Logu, cit.*, p. 12.

Ancora il Besta sostiene che Eleonora avrebbe in gran parte “*lavorato su di un canovaccio preesistente*”⁶⁶, mentre il Carta Raspi afferma che “*senza togliere alcun merito ad Eleonora d’Arborea [...] a nostro giudizio l’opera legislativa più importante rimane pur sempre quella di Mariano IV*”⁶⁷.

Per quanto riguarda in particolare le norme di carattere penale, il Carta Raspi sostiene che “*se la Carta potè necessitare di un giro di vite per la parte penale, questo dovette darlo se mai Ugone III, assai più energico e severo di Eleonora*”⁶⁸; opinione

⁶⁶ Non bisogna tuttavia ritenere che il Besta sottovaluti la grandezza della figura di Eleonora, visto che la definisce come “*magnanima figura di donna che parve al Cattaneo primeggiare fra tutte. Già cinque secoli hanno compiuto il loro giro fatale e l’oblio non cancellò la rimembranza di lei che fu madre al figlio e madre al popolo. Meritatamente su la sua tomba fiorì il fiore il fiore pietoso e poetico della leggenda e noi che nelle pagine dello storico la vedemmo fiero propugnacolo delle sarde libertà contro l’invasore straniero, donna di propositi virili ed eroina più che donna, potremo or più da vicino constatare la prudenza che la guidò nel reggimento interno dei suoi popoli, cui sanciva una legge che fu buona non solo in relazione Besta-Guarnerio ai tempi, ma pur tale appare se venga considerata con criteri meno legati a cause contingenti*”; v. Besta-Guarnerio, *op. cit.*, pp. 20-21

⁶⁷ Carta Raspi, *Ugone III d’Arborea e le due ambasciate di Luigi I d’Anjou*, Cagliari 1936, p. 241.

⁶⁸ Carta Raspi, *Mariano IV d’Arborea, Conte del Goceano, Visconte di Bas, Giudice d’Arborea*, Cagliari 1934, pp. 157-159. La maggior severità delle norme penali di Ugone rispetto a quelle di Eleonora è confermata, ad esempio, dall’ordinanza LX del primo: “*statuimus et hordinamus, qui caluncha persone, de qualuncha gradu et stadu siat, dae como innantis ad istuari et aviri carnalmente algunas fantis servicialis aghenas, qui cussu homini qui sa dicta cosa ad comitiri, deppiat esser tentu de presenti et de presenti ili siat segadu su membru suo sos cogiones per modu qui luperdat, si non pagat infra dies XV liras CC et issa femina, qui su dictu excessu cum su dictu homini ad aviri comissu, siat ili postu unu marchu de ferru ardenti supra sa naduca sua, senza alcuna misericordia, ad cio qui ad issa siat damnu, et assos ateros exemplu; salvu pero si paguarit liras CC infra XV dies de qui ad esser giudicada, qui non bolemus qui su dictu marchu ili siat postu, si sas dictas liras CC pagarit. Et excepthuada pero si cussa femina de plena concordia sua si partirit dae cussa domo hui starit, et qui plus non bi bolirit istari, qui poscha qui partida qui ad esser, cum licentia dessu padronu cum qui i-starit potat faguiri deisa persone sua suqui li ad plaquer cum qui ad boles, senza pena alcuna*”.

condivisa dal Marongiu, secondo il quale “*le caratteristiche fondamentali delle disposizioni di contenuto penale devono essere rimaste presso a poco invariate [...] esse erano già state segnate nella premessa di Mariano, logicamente riprodotta dalla figliola [...] ed erano state rispettate anche dal Giudice Ugo nei vari capitoli da lui emanati in aggiunta alla Carta de Logu paterna*”⁶⁹.

La tesi secondo la quale Eleonora si sarebbe limitata a correggere e adattare un Codice già di per sé molto valido non è condivisa dal Mameli De’ Mannelli, il quale scrive: “*Di queste ragioni della varietà de’ tempi, e del cambiamento della condizione degli uomini io non me ne posso persuadere. Se le leggi del Giudice Mariano erano ben combinate, come mai sarà stato possibile di non essersi più ritrovate adattate alle circostanze de’ tempi, ed alla condizione degli uomini dopo il brevissimo corso di sedici anni, ed in un Paese, in cui nello spazio di quattrocent’anni può dirsi insensibile il cambiamento de’ costumi. Ma ben m’accorgo, che la Giudicessa Eleonora non era persuasa di quelle ragioni, e se n’è servita per puro effetto di modestia, e per rispetto del di lei padre, le di cui leggi conoscev’ancora difettose, e voleva emendare*”⁷⁰.

In realtà non è possibile stabilire con certezza quali modifiche e miglioramenti vennero apportati da Eleonora, visto che la Carta di Mariano è andata perduta⁷¹, come del resto è andata

⁶⁹ Marongiu, *Delitto e pena nella Carta de Logu d’Arborea*, cit., p. 114

⁷⁰ Mameli de’ Mannelli, *La Carta De Logu*, cit., p. 13, nota 3.

⁷¹ Bellieni, *op. cit.*, pp. 73-74: “*Allo stato attuale, mancandoci completamente la Carta de Logu di Mariano, ci è molto difficile discernere quello che è, nell’opera di Eleonora, ripetizione delle antiche norme da ciò che è dovuto soltanto ad essa. Ma è fondata supposizione che soprattutto nella distinzione fra dolo e colpa, nell’importanza cioè attribuita all’elemento soggettivo del reato, nel carattere sociale riconosciuto alla pena, nel divieto della compo-*

perduta la prima redazione della Carta di Eleonora del 1392⁷².

Senza dubbio, però, la Carta di Eleonora è il risultato finale di un lungo processo di elaborazione e di adeguamento al mutare dei tempi, come sottolineato dal Bellieni, secondo il quale Eleonora intese “*svecchiare le norme fissate da Mariano, modificarle e portarle all’altezza dei tempi, indicare i limiti dei loro diritti ai recenti liberi, regolare nella pratica le contrattazioni per i traffici interni e d’oltremare, stabilire energiche sanzioni contro il crescente ardore delle masse risvegliate dalla guerra. [...] Ma sopra tutto l’esigenza della creazione di uno stato, esteso a tutta l’isola, sistemato in forme moderne, a simiglianza dell’organismo aragonese, e quindi la formulazione di un principio di sovranità che superi la più ristretta visione quasi patrimoniale e privata che è stata sino allora propria dell’amministrazione del giudicato arborense [...] La Carta che Eleonora diede ai Sardi è la più gagliarda affermazione d’una volontà che vuole instaurare un principio d’autorità e forgiare una nazione*”⁷³.

Si è accennato alle influenze dei codici e degli statuti sardi

sizione dei delitti maggiori, nelle forme processuali, più complesse dell’antico rito, ed arieggianti quelle barcellonesi, si possa trovare l’elemento nuovo apportato dalla grande giudicessa”.

⁷² Esistono tutt’oggi nove edizioni a stampa (del 1485, 1560, 1567, 1607, 1617, 1628, 1708, 1725 e 1805) e un manoscritto cartaceo, pubblicato da Enrico Besta e Pier Enea Guarnerio nel 1905. Tra le edizioni a stampa, di particolare importanza l’edizione del 1567, oggetto prima di una traduzione letterale, dal sardo all’italiano, di Mameli de’ Mannelli nel 1805, e più recentemente di una traduzione libera da parte di Francesco Cesare Casula nel 1995; degna di nota anche l’edizione del 1725, commentata da Olives, *Commentaria et glosa in Cartam de Logu*, Sassari 1617; cfr. Casula, *La Carta de Logu*, cit., p. 26.

⁷³ Bellieni, *op. cit.*, pp. 70-71.

preesistenti sulla legislazione arborese⁷⁴. In particolare, sono evidenti le similitudini con il *Breve Regni Kallari*⁷⁵, il *Breve di Villa di Chiesa*⁷⁶ e gli *Statuti Sassaresi*⁷⁷, come nota il Bellieni il quale afferma che “*le affinità che si riscontrano fra alcune disposizioni degli Statuti di Sassari, tratte dalla consuetudine sarda e non dalle leggi pisane (come tante altre norme degli Statuti) e quelle rimasteci del Breve Regni Kallari, e alcune della Carta de Logu di Eleonora, che sono una riproduzione di disposizioni della Carta di Mariano, ci dimostrano che le condizioni di assoluto isolamento della Sardegna avevano creato una organizzazione di razza che, entro i limiti geografici della regione, conservava le sue peculiari caratteristiche, sicché leggi dettate per i diversi giudicati avevano una stretta rassomiglianza e derivavano dalla medesima tradizione*”⁷⁸; il Bellieni, tuttavia, mette ancora una volta in risalto la portata innovatrice dell’opera di Eleono-

⁷⁴ Secondo Era, le analogie esistenti tra gli statuti vigenti nelle diverse città sarde non deriverebbero da un reciproco scambio fra le varie realtà giuridiche, ma da “*corrispondenza di condizione sociale e di substrati giuridici che determinarono lo sviluppo di istituti analoghi*”; v. Era, *Lezioni di storia delle istituzioni giuridiche ed economiche sarde*, Roma 1934, p. 337.

⁷⁵ Marongiu, *Delitto e pena nella Carta de Logu d’Arborea*, cit., pp. 111-112: “*è pure importante notare che il capitolo omnis sardus vel quisvis alius della carta cagliaritana [...] prescriveva già l’identità della pena a carico dei ribelli o traditori e dei loro «dantes auxilium vel favorem» o «receptatores», proprio come la carta arborese, nella quale troveremo per tale figura delittuosa la singolare massima agentes et consentientes pari poena puniuntur*”.

⁷⁶ Statuto della città di Villa di Chiesa, l’odierna Iglesias, redatto nel 1327.

⁷⁷ Diurni, *Delitto e pena negli Statuti Sassaresi*, in *Archivio Storico Sardo di Sassari*, XI, Sassari 1985, pp. 128-130 in cui l’Autore ricorda che negli Statuti Sassaresi “*abbondano casi di versamento della metà della multa o di una quota inferiore, a seconda della gravità del reato, al denunciante [...] tutta questa normativa viene sostanzialmente accolta e nella Carta de Logu, la quale anche per tale non presenta alcun segno di novità, come da più parti sostenuto*.”

⁷⁸ Bellieni, *op. cit.*, p. 72.

ra, differenziandola da quella del padre, nel momento in cui sostiene che “*la stessa cosa non si può dire per l’opera di Eleonora; se anche essa si ricollega ad un complesso di norme desunte dagli usi e consuetudini locali, rappresenta anche un vigoroso sforzo per piegare le antiche tradizioni verso nuovi sbocchi indicati dalle esigenze dell’ora storica, ed avvicinarsi alla dottrina e alla pratica del diritto catalano-aragonese che, attraverso la diretta conoscenza del pensiero giuridico romano, si era in parte liberato dalle vecchie forme medioevali*”⁷⁹.

Nella Carta arborense si fa inoltre riferimento ad una non meglio precisata “legge” superiore⁸⁰; secondo il Besta ciò sarebbe un esplicito richiamo alla “*autorità generale del diritto romano che s’intende sotto la espressione di leges o di raxioni*”⁸¹. Di parere diametralmente opposto Antonio Era il quale nega che il riferimento alla “*lege*”, o alle “*leges*”, si possa automaticamente ricondurre al diritto romano⁸². Lo stesso Autore, tuttavia, precisa che “*i compilatori della Carta de Logu conoscevano il diritto*

⁷⁹ *Idem*, pp. 72-73.

⁸⁰ Ad es., al cap. III si afferma: “*pro chi narant sas leggis: agentes et consentientes pari poena puniuntur*”, ed al cap. LXXVII, sulla possibilità di appellare le sentenze “*comenti cumandat sa Legi*”; v. Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu*, cit.

⁸¹ Besta-Guarnerio, *op. cit.*, p. 19. Sulle influenze romanistiche nella Carta de Logu di Arborea v. Sini, *Comente comandat sa lege*, cit.

⁸² Era, *Le così dette questioni giuridiche esplicative nella Carta de Logu*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento*, II, Milano 1939, pp. 379-380, come riportato in nota da Sini *op. cit.*, p. 68: “*nella antica formula con la quale i Regoli sardi promettevano a stranieri amici di giudicarli secondo il diritto romano, questo è indicato non con la sola parola legge per antonomasia, ma con la qualifica legge romana. Barisone di Torres nel 1186 e Ugo d’Arborea nel 1192, s’impegnarono con i genovesi di rendere loro giustizia nel rispettivo Giudicato ‘secundum leges romanas’. La necessità della specificazione si spiega solo col timore di ingenerare equivoci, sicché in quel tempo in Sardegna con la parola legge non si designava soltanto la legge romana*”.

romano [...] nella consuetudine sarda e nel diritto romano vi sono elementi comuni ed analoghi”. Ciò però non deve portare ad “assumere che i compilatori della Carta de Logu ammettessero in Sardegna una conoscenza universale e volgare del diritto romano, simile od equivalente a quella che ne avevano essi stessi e perciò che presupponessero in Sardegna, al loro tempo, in vigore il diritto romano”⁸³.

Del tutto originale invece la tesi del Marongiu, il quale, ritenendo di avere “svelato un arcano di tale opera legislativa”⁸⁴, asserisce che tale riferimento non sarebbe “alla legge per eccellenza, che doveva essere il diritto romano, bensì, circostanza singolarissima fin qui non rilevata da alcuno, al diritto canonico”⁸⁵.

Una forte riaffermazione della valenza del diritto romano nella realtà giuridica sarda si deve al Cortese, a parere del quale “l’ancoramento della civiltà sarda alla romanità non era lasciato alle ‘sopravvivenze’ bizantine nelle consuetudini, ma era in qualche misura mantenuto vivo da un ius comune, destinato a

⁸³ Era, *Le così dette questioni giuridiche esplicative nella Carta de Logu*, op. cit., citato da Sini, op. cit., pp. 68 ss.

⁸⁴ Marongiu, *I parlamenti sardi, studio storico istituzionale e comparativo*, cit., p. 283, nota (84).

⁸⁵ Marongiu, *Delitto e pena nella Carta de Logu d’Arborea*, cit., p. 112, nota (1), in cui l’Autore avvalorava la propria tesi richiamando le Decretali di Gregorio IX, dove si legge, fra l’altro, “*agente et consentientes pari poene scripturae testimonio puniuntur*”, con una formula assai simile a quella contenuta nel cap. III della Carta de Logu d’Arborea, “*agentes et consentientes pari poena puniuntur*”; v. anche Marongiu, *Sul probabile redattore della Carta de Logu d’Arborea*, in *Studi econ. giur. Fac. Giuris. Univ. Cagliari*, XVII, Cagliari 1939, pp. 21 ss., in cui lo stesso Autore si chiede: “*Ma qual è questa legge superiore generale, è forse diritto romano? Dovrebbe sembrare di sì, se si accogliesse la suggestiva affermazione che legislatori arborensi si siano, almeno in linea di massima, ispirati al diritto romano, del quale, è vero, ricordano qua e là le statuizioni come leges o rexioni.[...] Se però si guarda al diritto penale romano, la massima su riportata (agentes et consentientes pari poena puniuntur) sembra introvabile*”.

*modellare la prassi attivamente*⁸⁶. Il Cortese ammette la possibile influenza del diritto canonico nella Carta arborense, aderendo così a quanto affermato dal Marongiu⁸⁷, ma in conclusione ricorda che *“l’apporto creativo di decine e decine di generazioni esclude la liceità di immaginare ‘provenienze’ più o meno meccaniche di sistemi normativi da altri sistemi andati in vigore qualche millennio prima*”⁸⁸.

3. Il reato

La Carta de Logu conferiva notevole importanza all’elemento soggettivo del reato, distinguendolo nettamente dalla materialità. In numerosi capitoli della Carta, infatti, sono state utilizzate espressioni come *scientementi*, *cum animo delibera-
du*⁸⁹, *appensadamenti*⁹⁰, *maliciosamenti*⁹¹, *studiosamenti*⁹².

⁸⁶ Cortese, *Diritto romano e diritto comune in Sardegna* in *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano 1964, pp. 134-135, come riportato in nota 74 da Sini, *op. cit.*, p. 78.

⁸⁷ Cortese, *op. cit.*, pp. 135-136: *“Ora, che il diritto canonico fosse effettivamente applicato in Sardegna è l’avvio corollario dell’esistenza di ricchi monasteri, di vescovadi attivi, di una folta popolazione ecclesiastica che dovette osservarlo e, nelle materie spirituali, farlo osservare dai laici. Sulla scorta di tale situazione di fatto, il pur generico richiamo operato dalla Carta potrebbe anche evocare, ai nostri occhi di storici, l’aspetto forse più caratteristico del fenomeno del diritto comune: il suo fondarsi, cioè, sulla stretta congiunzione degli ordinamenti civile e canonico. Congiunzione ch’è lo specchio del legame necessario tra la vita temporale e quella spirituale dell’uomo: il quale è appunto una realtà sola, essendo composto di due sostanze, il corpo e l’anima”*.

⁸⁸ Cortese, *Diritto romano e diritto comune in Sardegna*, come riportato in nota 69 da Sini, *op. cit.*, p. 75.

⁸⁹ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu*, *cit.*, cap. IV, sull’uccisione di un uomo col cavallo: *“chi scientemente e cun animu delliberadu ill’happat mortu”*.

⁹⁰ *Idem*, cap. VIII, sul suicidio: *“chi si alcuna persona si occhiri issa stess’appensadamenti”*.

⁹¹ *Idem*, cap. XXV, sull’utilizzo di scritture false: *“si alcuna persona battiri carta de nodayu a Corona chi esserit falsa, ed usaritilla maliciosamenti”*.

L'elemento soggettivo rilevava sia dal punto di vista dell'attribuzione della responsabilità penale all'autore del fatto, sia dal punto di vista della commisurazione della pena. Per quanto riguarda il primo aspetto, dalla lettura della Carta di Eleonora emerge che la stessa irrogazione della pena era solitamente subordinata alla volontarietà sia dell'azione, sia dell'evento, "*con diretto riferimento alla rappresentazione o previsione e alla volontà di tali elementi del reato*", come osservato dal Marongiu⁹³. In altri casi, come anticipato, la presenza o meno dell'elemento soggettivo era determinante nella commisurazione della pena; a tal proposito, si può rilevare come il Codice distinguesse tra delitti commessi *cum animu deliberadu* da quelli commessi *ex improvviso*, cioè senza premeditazione o fortuitamente; nel secondo caso, la pena solitamente era rimessa all'arbitrio del giudice⁹⁴.

La distinzione tra i reati commessi volontariamente e quelli commessi per caso fortuito era presente in diversi Statuti comunali, più o meno contemporanei al Codice arborense, come ad esempio lo Statuto di Pistoia del 1296, dove si parlava di omicidio "*non ex proposito, sed casu*", o lo Statuto di Mantova del 1303, che distingueva l'omicidio doloso da quello commesso "*se defendendo vel fortuito casu*", o ancora lo Statuto di Bologna del 1253, che puniva il pascolo abusivo commesso "*studiose*" in misura doppia rispetto a quello commesso "*non studiose*"⁹⁵.

Se era considerato essenziale che il reato fosse commesso in modo intenzionale e volontario, sarebbe invece arduo operare

⁹² *Idem*, cap. XLVI, sull'appicare il fuoco ad una casa altrui: "*si alcuna persona ponnerit fogu a domu de person'alcuna studiosamenti*".

⁹³ Marongiu, *Delitto e pena nella Carta de Logu*, cit., p. 115.

⁹⁴ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu*, cit., cap. IV, cit. Cfr. Besta-Guarnerio, *op. cit.*, p. 39.

⁹⁵ Cfr. Marongiu, *Delitto e pena nella Carta de Logu*, cit., p. 116, nota (4).

una chiara differenziazione tra la *colpa*, intesa come *negligenza* o *imperizia* dell'agente, dal *caso fortuito*, inteso come avvenimento esterno all'agente stesso e a lui non riferibile. A tal proposito il Marongiu, pur ricordando che la Carta utilizzava i termini *culpa* e *negligencia*⁹⁶, non esita ad affermare che “*manca [...] l'individuazione del concetto di colpa rispetto a quello di caso fortuito o disastro*”⁹⁷.

Desti interesse il quesito che si pone lo stesso Autore, il quale esprime “*il dubbio se tale mancanza di specificazione costituisca un vero e proprio difetto di tecnica giuridica o piuttosto un espediente di politica criminale, atto ad assicurare la maggiore latitudine possibile nel potere dei magistrati di valutare caso per caso, discrezionalmente, la responsabilità dell'agente, ai fini della determinazione della pena*”⁹⁸. Tale ultimo assunto parrebbe corroborato dal fatto che in vari capitoli della Carta la comminazione della pena, nel caso in cui il fatto fosse dovuto a caso fortuito o disastro, era rimesso alla discrezionalità dell'organo giudicante, come ad esempio al capitolo IV: “*comenti est naradu de supra, nollu havirit mortu a voluntadi sua, e siat istadu disastru [...] siat in arbitriu nostru dellu condannari pro sa ditta morti.*” Ed ancora al cap. IX, sulle lesioni personali: “*e si alcunu delittu avvenirit pro disastru, e chi non esserit fattu appensadamenti, volemus chi siat in arbitriu nostru, e de bonos hominis per Nos deputados, comenti est naradu de supra*”⁹⁹.

⁹⁶ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, op. cit.*, cap. CXXIII, sui registri che devono essere compilati dai notai, “*pro boller cessari multos dannos, sol qualis sos sudditos nostros sustenint pro culpa e negligencia de algunos no-dayos*”.

⁹⁷ Marongiu, *Delitto e pena nella Carta de Logu, cit.*, p. 117.

⁹⁸ *Ibidem.*

⁹⁹ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. IV, cap. IX.

Si è detto dell'importanza attribuita alla volontarietà nella commissione del reato. Come ha osservato il Besta, *“la punibilità del reato importava la coscienza della criminalità di esso”*¹⁰⁰. Tuttavia, nella Carta de Logu non era conosciuto il concetto d'imputabilità del reato; non si riscontrano infatti disposizioni atte ad escludere la responsabilità di chi avesse commesso il fatto in assenza di capacità di intendere e di volere, per ragioni di età, infermità mentale, o perché in stato di ubriachezza, etc., anche se, secondo il Besta, *“non era forse imputabile il “theraccu” o chi avesse men che 14 anni”*¹⁰¹.

Era prevista come causa di giustificazione la legittima difesa¹⁰², che se invocata doveva però essere provata, come nel caso di omicidio: *“E pro dinari alcunu non campit, salvu si su dittu homini occhirit, defendo a see, sa quali defensa deppiat provari e mostrari legittimamenti”*¹⁰³; o ancora, in caso di ferite o percosse che avessero causato la perdita di qualche membro: *“E semper s'intendat s'illu faghit difendendo a see, e provatirillu legittimamenti, chi nondi siat tenudu a pena alcuna”*¹⁰⁴.

Non potevano altresì essere puniti coloro che avessero provocato lesioni ai familiari conviventi a scopo di correzione: *“si sa personi ferida esseret mugheri, figiu o figia o nebodi de figia o de frade carrali o de sorri over famigiali suo, chi starit a im-*

¹⁰⁰ Besta-Guarnerio, *op. cit.*, p. 39.

¹⁰¹ *Ibidem*.

¹⁰² Besta, *La Sardegna medioevale, cit.*, p. 213: *“Anche quando il reato fosse stato coscientemente compiuto, l'agente era scusabile, se l'avesse fatto per legittima difesa o per ordine superiore: queste cause di impunità che, per evitare cavillose difese dei delinquenti, e troppo facili delusioni della giustizia, Ugone d'Arborea avea sospese nel 1382, furono ristabilite da Eleonora d'Arborea”*.

¹⁰³ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. III.

¹⁰⁴ *Idem*, cap. IX.

parari [...] chi cussu, ch'illu hat a ferri, essendo peri su dittu modu, chi est naradu de supra, illu pozzat batteri e castigari acconzadamenti, ed in cuss'attu nondi paghit pen'alcuna"; la pena era esclusa anche se l'uso cruento dello *ius corrigendi* avesse causato ferite o perdita di sangue, purché non vi fossero danni permanenti: *“Ed intendatsi chi pen'alcuna non paghit, s'illi bogarit sambene dae sa bucca, over dae su nasu, over ch'illu iscarrafiarit in sa facci, o in attera parti dessa persona sua, chi dannu nondi havirit”*. La stessa esenzione era prevista anche per i tutori e i curatori, per le ferite inferte nella loro opera di correzione dei pupilli: *“e simili s'intendat dessos Tudoris e Curadoris de alcunos minoris chi castigarint e batterint cussos ch'istant sutta cura e tudoria issoru, chi nondi paghint pena castigandollos peri su dittu modu”*¹⁰⁵.

Non subiva pena alcuna nemmeno colui che, parente stretto, avesse commesso il reato di favoreggiamento, ricevendo in casa un bandito o aiutandolo in altro modo: *“salvu si cussu isbandidu bennerit a domu dessa mugeri, over de su padri, o dessa mamma, o dess'aviu, ed avia, o dessoru figiu, o figia, o dessoru fradi, o dessa sorri carrali, chi cussas personas non siant tenudas assa machicia”*¹⁰⁶.

I giudici, nel comminare le pene, dovevano tener conto delle qualità personali dell'offensore; non poteva ad esempio essere sottoposto alla tortura un cittadino di buona fama sospettato di furto, mentre un uomo di cattiva fama poteva subire le torture se i funzionari regi, di concerto con gli uomini liberi della *corona*, lo avessero ritenuto opportuno: *“halcun homini dessoru rennu d'Arbarèe, chi siat de bona fama, non deppiat esser postu a tor-*

¹⁰⁵ *Idem*, cap. IX.

¹⁰⁶ *Idem*, cap. VII.

*mentu pro alunu chertu ch'illi esserit fattu de fura [...] chi si cuss'homini [...] est homini de mala fama, si pozzat mitter a tormentu*¹⁰⁷; inoltre, era consentito al cittadino “di buona fama”, che avesse subito ferite e percosse in assenza di testimoni, di provare il reato sulla base del solo giuramento “*ciascuna persona, chi siat de bona fama, e siat ferida, siat creduta a sagramentu suo, hui non havirit testimongios*”.¹⁰⁸

La Carta de Logu prevedeva forti aggravamenti della pena in caso di recidiva ma, secondo quanto ci ricorda il Besta, solo in caso di furto¹⁰⁹. Pertanto colui che rubava oggetti sacri in Chiesa, la prima volta era punito con una multa e, in caso di mancato pagamento, subiva una mutilazione corporale; il recidivo veniva invece condannato a morte: “*si alcuna persona furarit cosa sagrada dae alcuna ecclesia [...] paghit pro sa fura primargia [...] e si non pagat [...] boghitsilli un oghiu [...] e dae sa fura primargia innantis siat impicada*”¹¹⁰; stessa sorte subiva chi rubava un cavallo o un bue domato: “*si alcuna persona furarit cavallu domadu, ebba domada, o boi domadu, ed est fura primargia [...] paghit [...] e si non pagat [...] seghintilli una origla [...] e dae cussa fura primargia affurchintilla*”¹¹¹, oppure ancora chi commetteva un furto in casa con effrazione: “*cussu, in domo di chi ill'hant a acattari sa cosa furada, mostrit comente sia propria [...] e si cussa prova non monstrat, paghit cussa fura [...] E si non pagat [...] seghintilli un'origla pro sa fura primargia [...] e dae cussa fura primargia affurchintilla*”¹¹².

¹⁰⁷ *Idem*, cap. LXIV.

¹⁰⁸ *Idem*, cap. X.

¹⁰⁹ Besta, *La Sardegna medioevale*, op. cit., p. 213.

¹¹⁰ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu*, cit., cap. XXVI.

¹¹¹ *Idem*, cap. XXVII.

¹¹² *Idem*, cap. XXXIII.

Il peso dato all'elemento psicologico nella commissione del reato aveva come corollario il fatto che *“si punissero in egual modo i complici, i manutengoli, i consiglieri e fin quelli che, potendo impedire il delitto, non l'avessero fatto”*¹¹³. Così nel caso in cui più persone si fossero trovate in compagnia, ed uno di loro avesse ucciso qualcuno, gli altri avrebbero dovuto discollarsi davanti alla Corte di giustizia entro tre giorni, altrimenti sarebbero stati puniti e condannati a morte come l'omicida, perché *“agentes et consentientes pari poena punitur”*.¹¹⁴ E nel caso di lite fra due o più persone, che avesse provocato ferite o percosse, ove non fosse stato possibile stabilire con certezza chi avesse provocato il litigio la condanna avrebbe dovuto colpire tutti i partecipanti, salvo che alcuno di essi non avesse provato la propria innocenza: *“si avvenerit una briga [...] chi feridas, over percussionis illoy incurrerint, e non si poderit provari discretamenti quali de cussas havirit fattu sa briga [...] paghint totu”*¹¹⁵.

Secondo il Marongiu nel codice arborese sarebbe stata contemplata, accanto alla fattispecie di delitto consumato, anche quella di delitto tentato. Tale Autore ricorda infatti che alcuni capitoli della Carta prevedevano ipotesi di delitti mancati¹¹⁶, come il veneficio (*“si alcuna persona [...] darit a mandigari over a bieri alcunu venenu malu, o tossigu, dessu quali poderit morri s'homini, over sa femina [...] E si cussu a chi s'illi darit du dittu toscu, over venenu, nondi morit”*¹¹⁷) e l'aggressione (*“si alcuna persona assighirit ad alcuna persona attera [...] ed offendirilla*

¹¹³ Besta-Guarnerio, *op. cit.*, p. 40.

¹¹⁴ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. III.

¹¹⁵ *Idem*, cap. X.

¹¹⁶ Marongiu, *Delitto e pena, cit.*, pp. 118-119.

¹¹⁷ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. V.

[...] *paghit* [...] *e si nolla offenderit* [...] *paghit*”¹¹⁸), che venivano puniti indipendentemente dal fatto che avessero causato la morte o il ferimento della persona offesa, anche se la pena prevista per il delitto mancato era ridotta rispetto a quella prevista per il delitto consumato. Viceversa, nel caso di attentato alla persona del Giudice o di un suo erede, il colpevole era punito allo stesso modo di colui il quale avesse “*trattato*” o “*consentito*” l’offesa: “*si alcuna persona trattarit o consentit chi Nos, over alcunu figliu nostru, over donna nostra, o figios nostros, o donna issoru, esseremus offesidos o fagherit offender e consentirit ch esseremus offesidos, deppiat esser posta supra unu carru ed attanaggiada per totu sa terra nostra de Aristanis, e posca si deppiat dughiri attanaggiandola infini assa furca, ed innie s’infurchit ch’indi morgiat*”¹¹⁹; un discorso analogo deve essere fatto con riferimento al reato previsto dal capitolo II della *Carta*, che puniva la persona che “*trattarit o consentirit causa alcuna pro sa quali Nos perderemus honori, terra over castellu de cussos chi hamus hoe, o de cussos chi acquisteremus dae como innantis*”¹²⁰.

4. La funzione della pena. La responsabilità collettiva

La pena aveva una funzione preventiva e intimidatrice, tendente a scoraggiare i sudditi dal commettere reati, come ricordato dalla stessa Eleonora nel Proemio alla *Carta de Logu*: “*acciò chi sos bonos, e puros ed innocentis pozzant viver, ed istari interi sos reos assegurados pro paura dessas penas*”¹²¹. Per esempio erano previste, a titolo di misura preventiva contro i furti, le per-

¹¹⁸ *Idem*, cap. XI.

¹¹⁹ *Idem*, cap. I.

¹²⁰ *Idem*, cap. II.

¹²¹ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu*, cit., *Proemio*.

quisizioni periodiche effettuate dai *curadores* e dai giurati nelle case degli abitanti dei villaggi ed in quelle dei negozianti e dei mercanti¹²²; e se il *curadori* o i giurati avessero trovato nelle case perquisite “*alcunu corgiu de boi, de vacca, o de cavallu, o d’ebba*”¹²³, il proprietario del luogo doveva dimostrare la lecita provenienza del cuoio, in caso contrario veniva giudicato come ladro.

Sono da considerarsi norme tendenti alla prevenzione dei reati anche quelle che regolavano il commercio e la vendita dello stesso cuoio, che dovevano essere segnati col marchio della Corte di Oristano, registrati e venduti nei luoghi appositamente dedicati¹²⁴.

Una funzione preventiva era assicurata anche dalla responsabilità collettiva¹²⁵ che era imputata in generale a tutti i cittadini del villaggio nel quale era stato commesso il delitto, ed in parti-

¹²² *Idem*, cap. XVII.

¹²³ *Idem*, cap. XVIII.

¹²⁴ *Idem*, cap. CVI e capp. CVIII ss. Sul punto v. ancora Bellieni, *op. cit.*, p. 80, il quale rileva come “*l’importanza del corame era data dal fatto che per la sua marcatura e annotazione in apposito registro si pagavano dei diritti di Rennu. Inoltre intenso era il commercio col continente, e molto facile il furto*”.

¹²⁵ Besta, *La Sardegna medioevale*, *cit.*, p. 214: “*La responsabilità era di regola individuale: ma potea anche sussidiariamente ricadere su una collettività. E la responsabilità collettiva delle ville per mancata denuncia o cattura del reo infatti era già nel secolo decimoterzo una antica usanza: certo spingeva le sue radici ben addietro nei tempi. Se la legittimazione giuridica, di tal consuetudine che era in contrasto col principio romano per cui la pena era limitata al delinquente, fu da molti ricercata nel presupposto di una tal quale complicità o connivenza dei convicani, la sua genesi storica va forse meglio ricercata per noi nelle condizioni sociali stesse della Sardegna: mancando un vigilante ordinamento poliziesco da parte dello Stato ed una forza armata permanente a servizio della giustizia, parve opportuno di addossare le funzioni di polizia alle singole aggregazioni rurali*”. Per un’analisi approfondita dell’argomento, v. Mura, *Responsabilità collettive nella legislazione statutaria sarda*, in *Archivio storico e giuridico sardo di Sassari*, Sassari 1996, pp. 61-86.

colare al *majore de villa*¹²⁶, al *curadore*¹²⁷ ed ai giurati nominati da quest'ultimo¹²⁸, i quali erano obbligati a ricercare, denunciare, arrestare e condurre presso la Corte di giustizia i ladri ed i malfattori in genere o, in caso contrario, "*paghint sos Jurados soddos vintis pro ciascadunu; e paghint comunalmenti sos hominis dessa villa, ed issos Jurados, su dannu a cui hat a esser, ed issa machicia assu Rennu*"¹²⁹.

Vi era pertanto una responsabilità solidale, in caso di mancata cattura del colpevole, tra i funzionari pubblici, i giurati e tutti gli abitanti della villa, per il risarcimento dei danni arrecati e per

¹²⁶ Casula, *La Carta de Logu*, cit., p. 250: "*Il maiori de villa era la massima autorità civile del villaggio*"; cfr. anche Solmi, *op. cit.*, p. 166, secondo il quale "*il "maiore" (de villa) era un pubblico funzionario alle dipendenze del "curatore". Esso dirigeva l'amministrazione della "villa", provvedeva alla sicurezza del territorio, apprezzava i danni recati alle coltivazioni e alle persone, assisteva il "giudice" ordinario del tribunale, esercitava esso medesimo una giurisdizione (riguardante furti, danneggiamenti campestri, contravvenzioni ecc.) perciò, aveva una sua corona: la corona de maiori de villa*".

¹²⁷ Casula, *idem.*, p. 251: "*Il curadori era un funzionario regio maggiore. Stava a capo di una curadoria*"; cfr. anche Solmi, *op. cit.* p. 160: "*Esso, posto alla dipendenza del giudice, di cui partecipa in certe occasioni al consiglio, ha il governo generale del distretto e adempie alle funzioni amministrative [...] Come supremo funzionario amministrativo locale soprintende all'esazione dei diritti fiscali e alla prestazione delle opere dovute al giudice e ai suoi rappresentanti; sorveglia ai beni spettanti al pubblico potere e alle ville; esercita un'autorità di controllo sugli agenti regi del distretto [...] regola l'esercizio degli usi privati sulle terre pubbliche e assiste alla determinazione dei confini dei saltus assegnati alle ville e ai privati; stima i danni cagionati dal fuoco. Nello stesso tempo il curatore ha la giurisdizione ordinaria del distretto. Esso giudica, assistito dal suo tribunale [...] in tutte le cause civili e penali [...] Dalle sentenze del curatore è ammesso l'appello al tribunale supremo del giudice*".

¹²⁸ Casula, *idem.*, p. 249: "*I giurati del villaggio detti «jurados de logu» erano scelti [...] dal curadori fra gli uomini migliori del villaggio. Essi assistevano il majori de villa nelle cause giudiziarie della sua corona, ed avevano compiti di polizia [...] Tre volte l'anno dovevano relazionare al curadori sul proprio operato (cap. XIX).*

¹²⁹ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu*, cit., cap. XVI.

il pagamento delle multe previste in conseguenza dei diversi reati. I più colpiti erano i giurati, che erano chiamati a pagare individualmente in virtù della loro carica, alla quale non potevano sottrarsi, e collettivamente come appartenenti alla comunità¹³⁰.

La responsabilità collettiva travalicava addirittura i confini della *villa*, e si estendeva a tutti i villaggi del giudicato. Era infatti previsto che “*si alcunu esserit isbandidu dai das Terras nostras pro homicidiu, over pro alcun’attera occasioni pro sa quali deberit morri, e vennerit ad alcuna dexas villas nostras senza esser fidadu, e basadu per Nos, siant tenudos sos Jurados ed hominis de cussa villa de tenerillu e battirillu assa Corti nostra; e si nollu tennerint e battirint [...] paghit sa villa manna assa Corti nostra pro sa negligencia issoru liras vintichimbi, ed issa villa piccinna liras bindighi, ed issu Mayori de cussa villa de per see liras degghi, e ciascunu Juradu liras chimbi: e ciò s’intendat, si sos hominis de cussa tali Villa illu ischirint*”¹³¹.

Come ricorda il Marongiu, “*queste norme [...] avevano come fine immediato quello di assicurare il delinquente alla giustizia: ma, costringendo la popolazione ad una assidua vigilanza, dovevano evidentemente servire anche a rendere più difficili o impossibili i delitti*”¹³². Lo stesso concetto è espresso da Mameli De’ Mannelli con particolare riferimento ai giurati: “*Lo scopo della Carta de Logu nello stabilir l’Incarica è stato d’interessar*

¹³⁰ Cfr. Lei-Spano, *La questione sarda*, Torino 1922, rist. a cura di M. Brigaglia, Nuoro 2000, p. 132: “*L’istituto dell’incarica poneva i giurati e gli altri ufficiali nella dura necessità di indagare e di scoprire i delinquenti o di pagare di tasca una specie di pena, la maquizia [...] Ogni mezzo d’indagine era d’altronde facilitato ai funzionari o giurati, che, nell’adempimento del loro compito, avevano per collaboratori tutti i cittadini, colpiti essi pure di pena pecuniaria, attraverso la comunità, se avessero mancato di aiutare le persone preposte alla scoperta del delitto*”.

¹³¹ Mameli de’ Mannelli I, *La Carta de Logu*, cit., cap. VII.

¹³² Marongiu, *Delitto e pena nella Carta de Logu*, cit., p. 122.

tutto il Villaggio nella verificaione de' delitti, e cattura de' delinquenti, i quali con ciò anno¹³³ un gran ritegno; ed ordina, che si preelegga un numero determinato di persone fra le migliori del Villaggio, le quali siano particolarmente obbligate a far l'uno, e l'altro"¹³⁴.

Ancora, Eleonora Mura evidenzia come “*Il fine a cui tende l'istituto [...] è preminentemente quello di polizia. Facendo in modo che tutti, cittadini e magistrati di una data giurisdizione, fossero responsabili per i delitti ivi commessi, si otteneva un interesse comune nella prevenzione dei delitti e nella cattura dei malfattori*”¹³⁵.

Nel novero delle fattispecie di responsabilità collettiva, la Carta de Logu contemplava espressamente l'ipotesi del ritrovamento di un morto in un villaggio o nel suo territorio : i giurati dovevano arrestare il colpevole e portarlo davanti alla Corte di giustizia entro un mese dal ritrovamento del cadavere o, in caso contrario, “*paghint sos Jurados, et issos hominis dessa ditta Villa pro sa machicia pro sa negligencia issoru, pro chi non tensierunt su homini, liras duecentas si est sa Villa manna, ed issa Villa piccia*¹³⁶ *paghint liras centu*”¹³⁷.

¹³³ Così nel testo.

¹³⁴ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, nota 75 al cap. XXXIX, p. 54.

¹³⁵ Mura, *Responsabilità collettive nella legislazione statutaria sarda, cit.*, p. 82.

¹³⁶ In questo caso, erano considerati villaggi “grandi” quelli composti da duecento nuclei familiari, o “fuochi”, in su villaggi “piccoli” quelli composti da meno di duecento nuclei familiari. Altrove, la Carta contemplava villaggi “medi”, come ad esempio al cap. CXXXIII, composti da un numero di “fuochi” da cento a duecento. Cfr. Casula, *La Carta de Logu, cit.*, *passim*, in part. la traduzione libera dei capp. VI e CXXXIII, pp. 41 e 167.

¹³⁷ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. VI. Con particolare riferimento all'applicazione dell'istituto dell'*incarica* al reato di omicidio, i capitoli della *Carta de Logu* sembrerebbero ispirati dagli Statuti Sassaesi:

Il capitolo XIII contemplava invece il caso della rapina commessa nel villaggio o nei suoi territori; anche in tal caso, “*sos hominis dessa ditte villa, huit hat a fagheri sa ditte robaria, siant tenudos de tenni cussu tali robadori e battirillu a sa Corti [...] e si nollu tennerint sos hominis de cussa villa, paghit sa villa manna liras chimbanta, ed issa villa piccinna paghit liras vintichimbi ed issu dannu a chi hat a esser fattu*”¹³⁸.

Nel caso del reato di furto, ove il ladro fosse stato scoperto, e ciononostante non arrestato, i giurati erano condannati a pagare “*assu Rennu soddos vinti per Juradu, ed issu dannu, chi hat a haviri fattu, ed issos Jurados paghint sa machicia comunamenti cun sa Villa*”¹³⁹.

“Tale disposizione è tolta di peso dal cap. LVIII, III, degli Statuti Sassaresi e sancisce l’istituto dell’incarica, per quanto ha tratto agli omicidi, la cui consegna all’Autorità punitrice i Governi locali, senza mezzi più atti per la tutela sociale, cercavano di assicurare entro una giurisdizione poco popolata, con rari abitati concentrati in piccoli gruppi posti a grandissima distanza e privi per lo più di strade e di comunicazioni”, v. Lei-Spano, *op. cit.*, p. 130.

¹³⁸ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu*, *cit.*, cap. XIII. In particolare sulla responsabilità collettiva ed il reato di rapina sulla strada pubblica, v. Lei-Spano, *op. cit.*, p. 133: “La ragione della distinzione fra i reati commessi sulla o fuori la strada pubblica derivava da ciò che il furto commesso fuori dalla via pubblica si presumeva fatto da alcuno degli abitanti della villa; mentre quello su strada pubblica si presumeva commesso da viandanti o da autori senza domicilio noto. La sorveglianza sui rapinatori nelle vie pubbliche non era addossata al Maggiore o ai Giurati delle ville, ma agli ufficiali dello Stato e la responsabilità delle loro rapine non poteva essere accollata ad essi o agli abitanti delle ville, perché gravava sugli ufficiali pubblici”.

¹³⁹ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu*, *cit.*, cap. XXXIX. Sul punto, il Mameli (nota 75 al cap. XXXIX della *Carta de Logu*, p. 53) rileva: “Pare, che nella maniera, in cui è ordinato questo capitolo, sia trascorso qualch’errore, e che, dove dice, paghino al Regno soldi venti per giurato, ed il danno, che avrà fatto, ed i Giurati paghino la multa comunemente col Villaggio, dovesse dire, paghino al Regno soldi venti per Giurato; ed il danno, che avrà fatto, e la multa i Giurati paghino comunemente col Villaggio [...] Tal mio sentimento è appoggiato non solo alla disposizione del Cap. 16 [...] ma ancor dalla parte finale di questo stesso Capitolo, e si converta in ciò, che pagheranno i Giurati col Villaggio pel pagamento di quel danno, che avrà fatto, e della multa, la qual parte finale è conforme alla disposizione

Ancora, il capitolo XXXVIII statuiva che “*sos Jurados siant tenudos, ciasunu in sa curadorìa sua, de provari sos cavallos, domados, ed issas ebbas domadas, ed issos bois domados, e molentis, chi s’hant a bocchier a fura o chi s’hant a furari’n sa villa, o in habitacioni dessa villa; e si nollu provarint, paghint sa fura a sos pubillos comunalimenti sos Jurados cun sos hominis totu della villa*”¹⁴⁰. Eleonora Mura nota come “*data la rilevanza economica che in Sardegna ha sempre avuto la pastorizia, l’istituto della responsabilità collettiva dovette in questo caso probabilmente svolgere più che in altre occasioni la sua funzione di prevenzione e di repressione, oltre che di risarcimento*”¹⁴¹.

L’importanza della responsabilità collettiva nel mondo pastorale sardo è messa in risalto anche dalla suggestiva ipotesi, formulata dal Manno e dal Tola e richiamata dal Lei-Spano, secondo cui “*dall’istituto dell’incarica derivò quello del barracellato, che durante la dominazione aragonese ed anche sabauda si estese generalmente in tutta l’Isola*”¹⁴².

del Capitolo decimosesto”; v. anche Mura, *Responsabilità collettive nella legislazione statutaria sarda*, op. cit., p. 76: “*Lo stesso Mameli sostiene che lo scopo dei principi sanciti dalla Carta de Logu sia quello di stimolare assieme giurati e comunità alla cattura del colpevole*”.

¹⁴⁰ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu*, cit., cap. XXXVIII.

¹⁴¹ Mura, *Responsabilità collettive nella legislazione statutaria sarda*, cit., p. 75.

¹⁴² Lei-Spano, *La questione sarda*, op. cit., pp. 135-136, dove lo stesso Autore ricostruisce brevemente le origini del barracellato: “*In origine era facoltativa la denuncia delle piantagioni e dei seminati al Padrargio, al Curatore o ai Giurati per ottenere da essi, con la custodia di quei beni, la garanzia contro i furti e i danni mediante corresponsione di un tanto nei prodotti; ove gli ufficiali non provvedessero alloro obbligo, la legge li riteneva personalmente responsabili. Quando la denuncia dei fondi si rese obbligatoria per tutti gli abitanti di uno stesso territorio o di una stessa curatoria ed il diritto di sorveglianza e di tentura (sequestro del bestiame danneggiante) passò da pochi Uffiziali ad un corpo di cittadini organizzato militarmente sotto il comando di un capo (Capitano) per scopi di custodia della proprietà rurale e di prevenzione di ogni danno o di assicurazione contro ogni attentato alla*

È certo, come ricorda l'Autore per ultimo citato, che *“la responsabilità personale dei funzionari e quella collettiva delle comunità rendeva i funzionari stessi e gli abitanti più solleciti e più interessati alla scoperta dei reati. Il diritto di tenturare, sequestrare e maqueddare (legare, battere, macellare) il bestiame, derivato da usanza antica, si fondava su necessità pratiche. Nelle campagne, aperte a tutti i danni della pastorizia, la ricerca dei medesimi senza i mezzi per farli risarcire (sequestrando il bestiame che li produceva, per esercitare su di esso l'azione de pauperie) sarebbe stata davvero una pratica inutile. Epperò i capitoli 112 e 116 sanciscono il diritto della tentura per mezzo degli ufficiali di polizia e dei cittadini danneggiati”*¹⁴³.

Altra norma di carattere preventivo era quella contenuta nel cap. XLV, che vietava di mettere fuoco prima della festa di Santa Maria, vale a dire il giorno 8 settembre, pena il pagamento di una multa e dei danni eventualmente arrecati; anche in questo caso, era prevista una forma di responsabilità collettiva di tutti gli abitanti del villaggio, dei giurati e del *curadori*¹⁴⁴; un discorso analogo vale per l'incendio doloso di una casa altrui, la cui responsabilità, in caso di mancata cattura dell'incendiario, ricadeva sui giurati e su tutta la comunità¹⁴⁵; come nota correttamente E. Mura, tuttavia, in entrambi i casi da ultimo citati *“non si parla di*

medesima mediante un premio di assicurazione a tariffa a carico dei proprietari assicurati, si ebbe il maggiore sviluppo dell'istituto del barracellato. Ad esso i Governi [...] ricorsero per la impotenza di provvedere altrimenti alla sicurezza delle campagne, infestate da furti molteplici e danneggiamenti di ogni fatta, specie a mezzo del pascolo abusivo. Il binomio furas e largas (furti e rapine) è per di più sempre ripetuto e pronunciato in tutte le leggi emanate per la Sardegna in ogni tempo”.

¹⁴³ Lei-Spano, *idem*, pp. 129-130.

¹⁴⁴ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu*, cit., cap. XLV.

¹⁴⁵ *Idem*, cap. XLVI.

*risarcimento dei danni dovuto dalla comunità, ma soltanto di multa; il risarcimento invece viene soddisfatto con i beni del colpevole*¹⁴⁶.

Anche in caso di negligenza nell'effettuare le perquisizioni domiciliari periodiche a scopo preventivo presso le abitazioni ed i negozi (v. *supra*) il curatore, il *majori de villa* ed i giurati dovevano pagare una multa alla Corte.

Secondo il Besta, il sistema della responsabilità collettiva, *“forse idealmente legittimato col presupposto di una tal quale complicità o almeno tolleranza da parte dei consociati del villaggio [...] noi ce la spieghiamo con ragioni storiche di carattere sociale ravvisandovi non una novità di Leonora, ma una continuazione di più antiche consuetudini. Né ci sembra troppo grave in quando le ville e i loro ufficiali avevano pel pagamento dei danni un diritto di regresso sui beni del delinquente”*¹⁴⁷. Un altro illustre Autore, Lei-Spano, ritiene che l'istituto dell'*incarica* fosse una necessità dei tempi: *“la cattura dei delinquenti era l'unico mezzo per garantire il soddisfacimento della pena ed era per ciò obbligatoria per i giurati, ufficiali e cittadini delle ville se non volessero incorrere in una propria responsabilità per i primi, collettiva per i secondi (capp. 16 e 17). [...] L'istituto della incarica fu, ripetiamo, una necessità dei tempi; era il mezzo più atto per non lasciare impunità ai ladri, ai danneggiatori, agli omicidi ed altra mala genia, cui era ben facile, attraverso le minacce, far tacere i testimoni dei loro misfatti, quando non era più comodo sopprimerli addirittura. [...] Senza voler lodare o spregiare*

¹⁴⁶ Mura, *Responsabilità collettive nella legislazione statutaria sarda*, cit., p. 77.

¹⁴⁷ Besta-Guarnerio, *op. cit.*, p. 40. Lo stesso Autore ricorda che la misura della responsabilità collettiva *“apparisce in contraddizione col principio romano pel quale solo il delinquente dovea essere punito”*.

*l'incarica, noi constatiamo che essa — che dei resto è sancita in altri Statuti del Continente — rispondeva ad una necessità impellente del tempo; senz'essa l'Autorità governativa sarebbe stata disarmata di fronte a tutte o alla maggior parte delle manifestazioni del delitto*¹⁴⁸.

La Carta prevedeva tutta una serie di comportamenti che facevano presumere la commissione di un furto se non adeguatamente giustificati, come ricordato dal Besta: “*l'animus furandi si presupponeva pur quando presso la concubina o il ganzo si fosse trovato della roba sottratta al compagno senza voler suo o quando entro tre giorni dalla scoperta non si fosse denunciato al pubblico ufficiale la presenza di bestiame avventizio tra i propri armenti o le proprie torme di cavalli*¹⁴⁹ *o quando si fossero acquisite da persone dipendenti cose del padron loro senza accertarsi del costui assenso*¹⁵⁰ *o quando fosse stato fatto nel bestiame segno su segno*¹⁵¹ *o quando chi portava uva, non avendo proprie vigne, non avesse saputo giustificarne la provenienza*¹⁵² [...] *e in generale, vedemmo, quanto il possessore della refurtiva non avesse potuto legittimarne il possesso*¹⁵³.

Talvolta la pena assolveva anche ad una funzione satisfattiva, come nei casi in cui veniva applicato il taglione¹⁵⁴, o ancora nel caso di condanna ad essere arso vivo che veniva comminata al colpevole di incendio di una casa altrui¹⁵⁵.

¹⁴⁸ Lei-Spano, *op. cit.*, pp. 130-131.

¹⁴⁹ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. CLXXXIV.

¹⁵⁰ *Idem*, cap. XL.

¹⁵¹ *Idem*, cap. CLXXIII.

¹⁵² *Idem*, cap. CXLVII.

¹⁵³ Besta-Guarnerio, *op. cit.*, p. LIV.

¹⁵⁴ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. IX.

¹⁵⁵ *Idem*, cap. XLVI.

La pena aveva altresì una funzione sociale, pubblica¹⁵⁶; l'autorità regia si preoccupava di ricercare i colpevoli dei misfatti e di infliggere loro le sanzioni più adeguate, al contempo escludendo qualsiasi ipotesi di vendetta privata e vietando ogni forma di composizione che sostituisse la pena prevista dalla legge con un risarcimento monetario.

“*Pro dinari alcunu non campit*”¹⁵⁷ è la massima contenuta in

¹⁵⁶ Besta, *La Sardegna medioevale*, op. cit., p. 212: “*Alla pena le leggi e gli statuti riconobbero poi un carattere eminentemente sociale facendo prevalere il principio della tutela della pace comune a quello della privata vendetta, che pur talvolta erompeva ancora nella rozza coscienza di genti non troppo colte: appunto per ciò generalmente non si ammise che la pena pubblica potesse essere scontata con pattuizioni private e arbitrariamente consentita. Il famoso adagio ‘et pro denaru neunu non campit’, il quale rappresenta senza dubbio una opportuna reazione contro altri diritti consenzienti la reazione pecuniaria delle pene, è l’espressione autentica di quella coscienza*”.

¹⁵⁷ Manno, op. cit., p. 219: “*Espressione che, condannando ogni composizione nei maggiori misfatti, innalza la legislazione criminale di Eleonora di sopra a quegli altri codici nei quali il supplizio per colui che può redimersene è una maniera di traffico, e per quello il quale non ha mezzi di riscatto, è non tanto un atto di giustizia come un effetto di mala ventura*”. Cfr. anche Carta Raspi, *Ugone III d’Arborea*, cit.: p. 249: “*L’abolizione del privilegio che prima era riservato ai ricchi, di potersi sottrarre alla pena capitale col pagamento di una forte somma, merita di essere rilevata, perché essa tanto più ridonda a onore di Ugone, in quanto proprio in quegli anni il Giudice, come non mai stretto dalle necessità, avrebbe potuto chiudere un occhio, se mai aumentando la somma da corrispondersi per il riscatto della vita agli omicida, e provvedere ai vuoti della cassa dello Stato; mentre invece, con sano principio, preferì applicare la giustizia a tutti indistintamente*”; nello stesso testo a p. 277, l’Autore riporta l’ordinanza n. LVII di Ugone III di Arborea: “*Nos Hugo per gratia de Deo Iudiche de Arborea vischonte de Bassu Signore de Sardinia – Pro tenore dessa presente constitutione et ordinatione nostra, cassando anulando et revocando ogni ateru Capitulu et ordinatione, qui in contrariu de custu presente capitulu esseret facta, et non obstante qui in sa Carta de Logu si contenet, qui in casu qui alcunu homini ochiret homine qui paguando liras milli siat campatu, et non inde siat mortu, defendendo ad sy, et clamandosi pro parti nexuna, qui non deppiat pena alcuna, ad futuram rei memoriam ordinamus, et istatuimus, qui qualuncha persone de qualuncha gradu, istatu, et conditione siat, pro qualuncha qui pothat esser, o clamandosi pro parte nexuna, o defendendo ad sy, ochiret alcunu hominj, siat de presente su dictu homini qui averet mortu su hominj siat impichatu per issa gula per modu qui nde morgiat, et pro dinarj alcunu campare non pothat, nec pro ischusa, nec pro atera resione, qui boleret mostrare, qui lu*

vari capitoli della Carta, dedicati ai delitti più gravi, quali l'omicidio doloso¹⁵⁸, il veneficio¹⁵⁹, le lesioni personali che comportassero la perdita di un membro¹⁶⁰, la rapina nella strada pubblica¹⁶¹, il furto di un oggetto sacro in chiesa¹⁶². Tale principio, introdotto da Ugone III, venne in seguito confermato da Eleonora; nel periodo del regno di Mariano, invece, ci si poteva sottrarre alla pena capitale con il pagamento di mille lire¹⁶³.

Ciò in applicazione del “*principio che il delitto offende non tanto la vittima quanto lo Stato, garante dell'ordine giuridico*”¹⁶⁴. Il sistema penale del Giudicato di Arborea si caratterizzava, pertanto, per l'eliminazione della vendetta privata. La pena veniva “*determinata dall'autorità regia per superiori criteri di difesa del consorzio civile*”¹⁶⁵.

Conseguentemente, era del tutto irrilevante il censo del reo, che non poteva sfuggire alla condanna inflitta versando una somma di denaro¹⁶⁶, e non si riscontra un sistema di gradualità nell'applicazione delle sanzioni in relazione alla posizione socia-

averet mortu; et resione sua non bolemus qui siat ili resita, ma inde fathat sa Justitia de presente secundu qui sa resione bolet et comandat”.

¹⁵⁸ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu*, cit., cap. III.

¹⁵⁹ *Idem*, cap. V.

¹⁶⁰ *Idem*, cap. IX.

¹⁶¹ *Idem*, cap. XIII.

¹⁶² *Idem*, cap. XXVI.

¹⁶³ Cfr. Carta Raspi, *Storia della Sardegna*, cit., p. 669.

¹⁶⁴ Marongiu, *Delitto e pena nella Carta de Logu*, cit., p. 123.

¹⁶⁵ Bellieni, *op. cit.*, p. 74: “*D'altro canto la gravità della pena non era graduata secondo la condizione sociale del reo, ciò che confermava l'esistenza d'una assoluta sovranità regia*”.

¹⁶⁶ Besta, *La Sardegna medioevale*, cit., p. 212: “*Né le pene furono variamente graduate pel povero e pel ricco [...] Una stessa sanzione colpiva chiunque [...] senza distinzione di classi*”.

le del reo¹⁶⁷.

Purtuttavia, la Carta ammetteva al cap. IX la possibilità, in caso di ferite o percosse, di riappacificarsi con l'offeso e ottenere lo sconto di un quarto della multa, presentandosi al cospetto "dessa'Officiali mayori", entro quindici giorni dal pagamento della sanzione; in tal caso "pro amori de Deus perdonamus pro sa ditta paghi fatta sa quarta parti dessa ditta machicia, chi hat a deber pagari"¹⁶⁸. In ogni caso, come osserva correttamente il Bellieni, sembra opportuno "escludere che nella Sardegna medioevale esistesse un sistema ordinato di composizioni private. La pace fra le parti riduce la pena, ma non riesce mai a dare l'impunità"¹⁶⁹.

5. I principali reati e le relative pene

La Sardegna era da sempre considerata come una terra di *latrocinia* per lo scontro tra pastorizia e agricoltura. Ciò giustifica la presenza nel Codice arborense di diverse norme che discipli-

¹⁶⁷ Sul punto possiamo riscontrare un'analogia con gli Statuti Sassaresi, come ci ricorda Diurni in *Delitto e pena negli statuti sassaresi*, cit., pp. 127-128. "La materia penale viene sottratta alla disponibilità del singolo o di gruppi, variamente organizzati, e sempre di più si afferma per qualsiasi tipo di delitto il principio per cui la sanzione penale non può che essere irrogata da un organo pubblico e non va a vantaggio del privato nella forma della compositio. Ciò avviene per due concorrenti ragioni: la sovranità, almeno in linea teorica, viene esercitata in nome e nell'interesse della collettività, che si riconosce in quella determinata organizzazione, e l'autorità pubblica sempre più rivendica l'esercizio dello *ius puniendi* come prerogativa esclusiva e al tempo stesso come mezzo di controllo dei gruppi sociali e degli individui. La pena in questo quadro non può che assumere vieppiù carattere squisitamente pubblico, perché comminata nell'interesse di chi detiene il potere, ma soprattutto a vantaggio della generalità a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza interna e della *pax communis*".

¹⁶⁸ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu*, cit., cap. IX.

¹⁶⁹ Bellieni, *op. cit.*, p. 75.

navano i reati contro la proprietà¹⁷⁰. La Carta de Logu d' Arborea, tuttavia, non si limitava a prevedere tali delitti, ma contemplava numerosi reati e per ciascuno di essi era puntualmente indicata la corrispettiva sanzione.

Come vedremo, l'analisi delle singole fattispecie delittuose e delle relative pene dimostra un notevole progresso in relazione al tempo e al contesto in cui la Carta fu promulgata. Infatti, a differenza di altri statuti coevi, soltanto per i delitti più gravi era prevista la pena di morte, mentre nella maggior parte dei casi trovava applicazione la sanzione pecuniaria¹⁷¹ e di solito soltanto in caso di mancato pagamento della stessa veniva disposta un'afflizione corporale¹⁷².

Le pene capitali conosciute nel *Logu arborese* erano tre: l'impiccagione, l'arsione e la decapitazione.

La prima parte del Codice, *sine titulo*, si apriva con la previsione, al cap. I, del delitto di alto tradimento¹⁷³ nei confronti del

¹⁷⁰ Nel *Proemio* al Codice rurale, Mariano spiega i motivi che lo hanno indotto a redigere un corpo di norme volto a disciplinare tali delitti affermando che in tal modo “*cussos osservando e mantenendo, sas vingias, e ortos, e lavoris hant a romaner ed istari in su gradu issoru, e megiorari ed avanzari cussos de chi hant a esser, ed issu bestiamen ind'hat a esser megius gubernadu, mantesidu, e guardadu*”.

¹⁷¹ La pena capitale era comminata per i delitti contro la sicurezza dello stato o del sovrano, contro l'omicida, l'incendiario, il grassatore e nei confronti di colui che oltraggiasse un pubblico ufficiale procurandogli delle ferite. Erano previsti attanagliamenti e torture soltanto per i reati di lesa maestà.

¹⁷² Pitzorno, *Vita di Eleonora d' Arborea*, Brescia 1984, p. 346: “*Lo spirito della legge non era vendicativo e si era liberato quasi totalmente dal principio altomedioevale della pena del taglione. Inoltre per l'Erario Giudiciale era preferibile che i rei pagassero per le loro infrazioni in moneta sonante, poiché le casse dello Stato avevano bisogno di essere continuamente rifornite per le spese della guerra*”.

¹⁷³ Come osserva Casula, in “*Carta de Logu, traduzione libera e commento storico*”, nota al capitolo I, p. 242, “*questo importantissimo capitolo sul reato di lesa Maestà, di certo redatto da Mariano IV di Arborea, non è stato emendato da Eleonora, perché in tutte le edizioni a stampa [...] compaiono*

Giudice o di un membro della sua famiglia¹⁷⁴, mentre il capitolo II prevedeva il delitto di altro tradimento contro l'integrità del Giudicato¹⁷⁵.

I delitti e le pene previsti in questi primi due capitoli¹⁷⁶ non erano certamente un'esclusiva della Carta d'Arborea, ma ebbero, nel corso dell'epoca “*sempre una maggior comprensione ed una applicazione più vasta, sia in quanto alle persone, contro cui potevano esser volti, sia in quanto ai fatti, che ne potevano essere l'oggetto [...] la pena di morte per questo reato pareva poca cosa, e perciò le si aggravava più che si potesse: comunemente si usava di squartare vivo il colpevole, e di appenderne brani nei luoghi di maggior frequenza*”¹⁷⁷.

In particolare il cap. I prevedeva che il reo venisse attanagliato su un carro e in questo modo condotto fino alla forca ed “*innie s'infurchit ch'indi morgiat*”. Era disposto, inoltre, che tutti i suoi beni fossero confiscati.

Nonostante la severità di dette disposizioni, la Carta di Eleonora prevedeva principi del tutto nuovi o almeno peculiari, visto

elementi logici (es.: «si alcuna persona trattarit chi Nos, over Donna nostra») che ci riconducono al padre e non alla figlia”.

¹⁷⁴ Mameli de' Mannelli, *La Carta De Logu*, cit., cap. I.

¹⁷⁵ *Idem*, cap. II. Cfr. Casula, *Carta de Logu*, cit., nota al capitolo II, p. 245, che ricorda l'importanza di questo reato, “*tanto da legarlo al rapporto di bannus – consensus fra il sovrano e il suo popolo, fondato sul giuramento solenne all'atto dell'intronizzazione per cui il re « non poteva alienare o decurtare il regno né cedere castelli a qualcuno a qualsiasi titolo» (« regnum non alienare neque minuere et castellum alicui aliquo titulo non donare»)*”.

¹⁷⁶ In entrambi i casi, il colpevole doveva essere trascinato a coda di cavallo per il territorio di Oristano, attanagliato, condotto alla forca e impiccato. Cfr. Casula, *Carta de Logu*, op. cit., nota al capitolo I, p. 244: “*benché le condanne a morte, nel Medioevo, fossero esemplari e, quindi, eseguite di norma nel villaggio dov'era stato commesso il crimine, parrebbe invece che nel regno giudiciale venissero effettuate quasi tutte nella capitale, Oristano, in un sito denominato su sanguleri*”.

¹⁷⁷ Calisse, *Storia del diritto penale italiano*, Firenze 1895, pp. 277-278.

che nella legislazione coeva tipica di molte città italiane molto spesso “*alla morte tenevano dietro l’infamia e la confisca, che colpiva anche i figli, i quali non sempre riuscivano con questo solo patto a scampare dalla vendetta di chi tutto poteva*”¹⁷⁸; invece la Carta de Logu, pur ribadendo che i beni “*totu deppiant esser appropriados assa Corti nostra*”¹⁷⁹, decretava che la confisca fosse limitata dalla particolarità del regime patrimoniale della famiglia sarda.

Rientravano poi, nel novero dei reati contro il Giudicato anche quelli commessi dai *curadores* nelle città principali o dai giurati nei villaggi, come contravvenire all’obbligo di detenere i malfattori e tradurli alla Corte di giustizia¹⁸⁰, non osservare l’obbligo di denuncia dei ladri e dei malfattori¹⁸¹, non riscuotere per negligenza una pena pecuniaria¹⁸², tenere presso di sé i beni sequestrati¹⁸³, etc.

Coloro che venivano scelti come giurati del villaggio, o come *lieros de corona*, non potevano rifiutare l’incarico, pena il pagamento di una multa¹⁸⁴.

Nella parte iniziale della Carta sono altresì disciplinati alcuni di quei reati che oggi definiamo “contro la persona”. Innanzi tutto l’omicidio¹⁸⁵. Nella fattispecie dolosa, a differenza del periodo

¹⁷⁸ *Idem, ibidem.*

¹⁷⁹ Mameli de’ Mannelli, *La Carta De Logu, cit.*, cap. I.

¹⁸⁰ Mameli de’ Mannelli, *La Carta De Logu, cit.*, cap. XVI.

¹⁸¹ *Idem*, cap. XXXVI.

¹⁸² *Idem*, cap. LX.

¹⁸³ *Idem*, cap. CIII.

¹⁸⁴ *Idem*, cap. XVI.

¹⁸⁵ *Idem*, capp. III, IV e VI. Quanto all’omicidio, di particolare interesse il recente studio di Sini, *Diritto romano nella legislazione della Sardegna Medioevale: il capitolo III della Carta de Logu de Arborea “Qui ochirit homini”*, in *Ius Antiquum - Drevnee Pravo* 7, (Moskva) 2000 [= *Diritto romano pubblico e privato: l’esperienza plurisecolare del diritto europeo.*

precedente, non era possibile alcuna forma di composizione pecuniaria (*e pro dinari alcunu non campit*)¹⁸⁶, ma era prevista la pena alla decapitazione; se si configurava l'esimente della legittima difesa, il responsabile del reato non incorreva in alcuna sanzione, mentre in caso di omicidio colposo la condanna era decisa discrezionalmente dal giudice¹⁸⁷.

Per il veneficio¹⁸⁸ era prevista una pena diversa a seconda che il colpevole fosse un uomo o una donna: per il primo, la forca; per la seconda, il rogo. Marongiu spiega le ragioni di tale differenziazione nella comminazione della pena sostenendo che “*si riteneva che le donne fossero più degli uomini portate a tale specie di omicidio*”¹⁸⁹. Il capitolo in argomento prevedeva inoltre che se non fosse sopraggiunta la morte dell'avvelenato, il reo avrebbe subito “solo” il taglio della mano destra¹⁹⁰; in ogni caso,

Atti del Convegno internazionale (Mosca-San Pietroburgo, 25-30 maggio 2000)], pp. 148-182.

¹⁸⁶ V. *supra*, cap. III.

¹⁸⁷ V. *supra*, cap. II.

¹⁸⁸ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. V.

¹⁸⁹ Marongiu, *op. cit.*, p. 123. Cfr. anche Pitzorno, *op. cit.*, p. 347, dove l'Autrice esprime il dubbio che la pena dell'arsione per la donna fosse “*segno d'un non dichiarato sospetto di stregoneria*”. Cfr. Gatti, *L'imputabilità, i moventi del reato e la prevenzione criminale negli Statuti italiani dei sec. XII-XVI*, Padova 1933, p. 94 dove si legge: “*gioverà ricordare [...] come le pene in quest'epoca fossero oltre che atroci all'inverosimile, molto spesso anche oscene: il che congiunto con la completa e clamorosa pubblicità che volutamente si dava alle esecuzioni delle condanne a fine d'intimidazione e di prevenzione esponeva le donne a esibizioni oltraggiose. E questo non poteva certo essere tollerato dal rigore moralistico, anche se solo esteriore e formale dei tempi. Onde si escogitarono forme di esecuzione forse più feroci e raffinate delle altre, che però o per segretezza, o per modalità loro non recassero offesa al pudore femminile. E così la pena di morte si attuò nei confronti delle donne mediante il rogo*”.

¹⁹⁰ Gatti, *op. cit.*, p. 720, dove l'Autore, riferendosi alle norme previste dai vari statuti italiani del periodo, afferma che “*il taglio della mano, pena riservata in genere a reati tipici la cui materialità constasse di operazioni ma-*

il colpevole doveva ristorare la parte lesa dei danni subiti e delle spese sostenute.

Anche il suicidio era considerato un delitto, ed il corpo di colui il quale aveva scelto volontariamente di togliersi la vita doveva essere trascinato fino alla forca, e lì impiccato¹⁹¹, similmente a quanto accadeva in molte delle terre già soggette a dominio bizantino, come ricorda il Besta¹⁹². I suoi beni erano soggetti a confisca: il *majore de villa* doveva investigare, in particolare interrogando i giurati ed i *bonos homines* della villa, sui motivi che potevano avere indotto il suicida a “*questo atto inconsulto*”¹⁹³; al termine dell’indagine, lo stesso funzionario doveva redigere un resoconto da sottoporre personalmente al Giudice (*ed icussu pregontu hat a fagher scriviri, su quali pregontu deppiat battiri a Nos de presenti*), il quale poteva così sottoporlo ai “savi” per decidere il da farsi dei beni confiscati.

Non mancava un’attenta disciplina delle ferite e delle percosse, previste dai capp. IX e X, e dell’aggressione, dal cap. XI. In caso di ferite non gravi, la pena era di carattere pecuniario, ed era commisurata alla gravità delle lesioni¹⁹⁴; nel caso più grave della perdita di un membro era previsto il taglione¹⁹⁵, consistente nella amputazione o asportazione di diversi organi, quali mani, piedi, dita, orecchie, occhi, o labbra. Sia il padre di famiglia, sia il tutore, erano legittimati a infliggere punizioni e castighi corporali ri-

nuali o comunque di azioni o semplici gesticolazioni da compiersi necessariamente con le mani, è la pena che presenta il più largo impiego nelle fonti”.

¹⁹¹ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. VIII.

¹⁹² Besta-Guarnerio, *op. cit.*, p. 47.

¹⁹³ Bellieni, *op. cit.*, p. 79.

¹⁹⁴ Bellieni, *op. cit.*, p. 79: “*Si distingueva se la ferita era stata fatta nel viso, se restava sfregio visibile, se era prodotta da ferro, legno, pietra, mano. Si teneva conto anche della classe sociale dell’offeso*”.

¹⁹⁵ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. IX.

spettivamente ai familiari conviventi ed ai pupilli sottoposti alla loro autorità, e non subivano alcuna punizione anche nel caso in cui provocassero ferite, purché non si verificassero né l'uscita di sangue dalla bocca, né lesioni permanenti in altre parti del corpo.

Le percosse e le aggressioni venivano sanzionate con multe diverse a seconda delle conseguenze provocate. Il capitolo XI prevedeva espressamente il reato di aggressione, distinguendo tra aggressione a mano armata o senz'armi, con applicazione di una pena pecuniaria diversa nelle due ipotesi e aggravata in caso di ferite.

Il grassatore catturato per aver commesso una rapina sulla strada pubblica veniva impiccato “*in cussu logu hui hat a haviri fattu sa ditta robaria*”¹⁹⁶; per rapina avvenuta invece all'interno del villaggio, o nei suoi terreni coltivati (“*in villa o in campu o in saltu*”) il reo doveva pagare duecento lire entro quindici giorni o, in caso di insolvenza, subiva l'impiccagione.

Nella Carta de Logu la disciplina del furto era molto dettagliata. Innanzitutto erano configurate fattispecie delittuose diverse a seconda della natura della cosa rubata, descritte in particolare a partire dal cap. XXVI: il furto di oggetti sacri in Chiesa era punito con la multa di cinquanta lire, con l'alternativa dell'asportazione di un occhio; il recidivo veniva impiccato¹⁹⁷.

L'abigeato era sanzionato in maniera diversa a seconda che il furto riguardasse un animale domato o meno, a seconda del tipo di animale e dell'importanza dello stesso, soprattutto in relazione al suo utilizzo nell'agricoltura, ed anche a seconda che lo stesso appartenesse al *Rennu*, alla Chiesa oppure ai privati¹⁹⁸. La pena

¹⁹⁶ *Idem.*, cap. XIII.

¹⁹⁷ *Idem.*, cap. XXVI.

¹⁹⁸ *Idem.*, capp. XXVII, XXVIII, XXIX.

principale era sempre pecuniaria, graduata secondo i criteri accennati, con pena alternativa del taglio di un orecchio in caso di mancato pagamento; la recidiva era punita con la forca nel caso di furto di cavallo o bue domato, con un'altra multa o un nuovo taglio dell'orecchio in caso di furto di bestiame non domato o di pecora, capra o maiale.

I capitoli seguenti disciplinavano distintamente il furto del *cani de loru*, cioè il cane da guardia e del *jagaru*, o cane da caccia, punito con una multa¹⁹⁹, il furto degli alveari²⁰⁰, ed il furto del grano o di altro cereale mietuto o da mietere²⁰¹, puniti anch'essi con una pena pecuniaria o, in alternativa, con il taglio di un orecchio.

Il furto con effrazione in casa d'altri praticato "*pertungherit a fura in muru, o in gienna, o in finestra, o in cobertura*", portava all'impiccagione²⁰².

Trasportare la refurtiva da una *curadorìa* ad un'altra comportava l'obbligo, per il *curadori*, di trattenere il bottino e di arrestare il ladro, se l'avesse individuato; il *curadore* negligente rispondeva personalmente del valore del furto, e doveva pagare una multa²⁰³.

Comprare un animale appartenente al *Rennu* senza l'assenso del *juighi*, oppure appartenente alla Chiesa o a privati senza l'assenso dei rispettivi proprietari, faceva presumere la commissione di un furto, ed il compratore veniva punito alla stregua di un ladro²⁰⁴. Veniva sanzionato come furto anche il comporta-

¹⁹⁹ *Idem*, cap. XXX.

²⁰⁰ *Idem*, cap. XXXI.

²⁰¹ *Idem*, cap. XXXII.

²⁰² *Idem*, cap. XXXIII.

²⁰³ *Idem*, cap. XXXV.

²⁰⁴ *Idem*, cap. XL.

mento negligente del *maiori de cavallos*, “*una specie di gran maresciallo arborese*”²⁰⁵, che avesse permesso l’utilizzo, senza il consenso del Giudice, di un cavallo appartenente al patrimonio regio durante una caccia collettiva, nel caso in cui l’animale fosse morto o si fosse ferito²⁰⁶.

In tema di furto, merita una menzione il capitolo L, che pur aprendo la sezione dedicata alle liti ed alle citazioni in giudizio, tratta un “*argomento piuttosto scabroso, che rivela costumi e sistemazioni di vita non supponibili a prima vista nell’ambiente ancora primitivo arborese*”²⁰⁷: era infatti vietato, ad ogni donna che fosse “*fanti de lettu angiena*”, o comunque che non fosse moglie legittima, di portar via dalla casa dell’uomo col quale aveva una relazione qualcosa appartenente a quest’ultimo senza consenso, pena l’accusa di furto; da notare che la stessa sorte, in modo assolutamente paritario, toccava “*ass’amigu chi levarit contra sa voluntadi dess’amiga cosas proprias*”²⁰⁸.

L’adulterio era punito in misura diversa a seconda del sesso del colpevole: l’uomo sorpreso in casa di una donna sposata doveva pagare una multa, altrimenti subiva il taglio di un orecchio; la donna veniva invece bastonata e fustigata, e perdeva tutti i propri beni, dotali e non, a favore del marito, beni che non potevano andare “*a figios, chi havirit cun cussu maridu, e nen cun atteru maridu chi havirit hapidu per innantis, e non ad atteru parenti suo, exceptu a plagheri de cussu maridu cun su quali havirit fattu sa ditta fallanza*”²⁰⁹. Le stesse pene erano previste, per

²⁰⁵ Bellieni, *op. cit.*, p. 87.

²⁰⁶ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. XCV.

²⁰⁷ Bellieni, *op. cit.*, p. 83.

²⁰⁸ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. L.

²⁰⁹ *Idem*, cap. XXII.

entrambi i fedifraghi, nel caso in cui l'uomo trattenesse presso di sé una donna maritata e consenziente, “*cun sa quali havirit a fagheri carnalimenti contra sa voluntadi de su maridu*”, e rifiutasse di restituirla al marito stesso²¹⁰.

Il capitolo XXI sanziona lo stupro. La Carta arborense puniva in ogni caso la violenza carnale, nei confronti di donna maritata, promessa sposa o vergine: “*si alcun homini levarit per forza mugeri coyada, over alcun'attera femina, chi esserit jurada, o isponxellarit alcuna virgini per forza*”; per la donna maritata o per la vergine, il reo doveva pagare una pena pecuniaria, altrimenti subiva l'amputazione di un piede; per la donna nubile, la multa era di duecento lire, con obbligo di sposare la donna, se non fidanzata e previo gradimento della donna, la quale poteva quindi rifiutare il matrimonio: in tal caso, lo stupratore doveva fornirle una dote o, non assolvendo a tali oneri, subiva l'amputazione di un piede²¹¹.

Il capitolo XXIV sanzionava colui che si fosse recato armato “*a festa o sagra de Ecclesia*”, con una multa di venticinque lire e

²¹⁰ *Idem*, cap. XXIII.

²¹¹ *Idem*, cap. XXI. Sulla disciplina di tale reato, è interessante quanto osservato da Pitzorno, in *Vita di Eleonora d'Arborea*, pp. 345 ss., in cui l'Autrice mette in risalto “*due principi straordinariamente avanzati anche rispetto alla nostra legislazione moderna. Il primo afferma che il matrimonio viene considerato riparatore solo se è di gradimento della donna offesa e comunque non estingue completamente il reato, perché il colpevole deve ugualmente pagare allo stato (su Rennu) una multa di 200 lire (pari al valore di venti cavalli da battaglia), oppure subire il taglio di un piede. Se invece la donna non lo gradisce come marito, lo stupratore deve provvedere ugualmente al suo avvenire sposandola e dunque dotandola in modo conveniente alla sua condizione sociale e con un uomo che le piaccia. Il che non lo esime dalla multa o dal taglio del piede. Il secondo principio riguarda la verginità femminile, cui si attribuisce scarsa importanza. Infatti la pena è identica sia che il reo abbia preso con la forza una nubile, zitella o fidanzata (bagadja o jurada), sia se ispulcellarit alicuna virgini*”.

la confisca dell'arma stessa²¹²; tale norma è apparsa al Bellieni “*disposizione di polizia giustificatissima, perché le soverchie libazioni in onore del santo festeggiato potevano essere consigliere di dissennati propositi, e d'altra parte molti delinquenti avrebbero avuto agio di mescolarsi fra la folla dei festaioli per commettere armati qualche misfatto*”²¹³.

Collocato tra il divieto di recarsi armati alle feste e quello di rubare oggetti sacri in chiesa, troviamo il capitolo che puniva colui il quale presentasse in tribunale una carta notarile sapendola falsa: costui doveva “*tentu e missidu in prigioni, e condannadu in arbitriu nostru*”. Il notaio-falsario doveva pagare cento lire, “*e si non pagat infra unu mese tagintilli sa manu destra*”; inoltre, non poteva più svolgere la funzione di notaio²¹⁴.

La falsa testimonianza²¹⁵, così come la bestemmia²¹⁶, erano punite in via principale con una multa, in via sussidiaria confiscando al reo un amo nella lingua e poi tagliando la stessa; nel primo caso, il falso testimone doveva essere trascinato a frustate fino all'immondezzaio, luogo in cui la lingua veniva definitivamente strappata²¹⁷.

Le ingiurie *commissa verbis* erano punite con una multa, ma era possibile sottrarsi al pagamento ove si fosse dimostrata la veridicità delle stesse. In particolare, non si poteva proferire alcuna “*paraula criminosa*”²¹⁸ nei confronti di chicchessia, né dargli del

²¹² *Idem*, cap. XXIV.

²¹³ Bellieni, *op. cit.*, p. 81.

²¹⁴ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. XXV.

²¹⁵ *Idem*, cap. LXXVI.

²¹⁶ *Idem*, cap. CXXVIII.

²¹⁷ Gatti, *op. cit.*, p. 727: “*il taglio della lingua era la pena espressiva tipica per i reati commessi mediante la parola, e pertanto rappresentava l'impedimento più ferocemente definitivo alla recidiva specifica*”

²¹⁸ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. CLXXXIX.

“*corrudu*”²¹⁹, né fargli “*sas ficas*” o dargli del bugiardo davanti ad un funzionario regio²²⁰. Nei casi più gravi, lanciare accuse infondate poteva essere punito con il taglio della lingua: ad esempio quando si accusava ingiustamente qualcuno di stregoneria (“*prolli narri mayargiu*”) e non si pagava la multa prevista entro quindici giorni: ciò si giustifica se solo si considera quale fosse la pena per il reato di stregoneria: il rogo²²¹.

Ingiuriare un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni²²² (“*faghendo sos fattos nostros*”), oppure sottrargli un bene sequestrato, comportava il pagamento alla Corte di venticinque lire e, in seguito all’eventuale mancato pagamento, in caso di ingiuria il taglio della lingua, in caso di sottrazione del bene sequestrato l’amputazione della mano destra²²³. Aggredire un pub-

²¹⁹ *Idem*, cap. CXC.

²²⁰ *Idem*, cap. CXCI. “Fare le fiche” consisteva in un “*volgare gesto scaramantico*”, cfr. Casula, *La Carta de Logu*, op. cit., trad. cap. CXCI.

²²¹ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu*, cit., cap. CLXXXIX.

²²² Gatti, op. cit., pp. 392-393: “*Il diritto comune considerò circostanza generale di aggravamento dei delitti commessi a danno di pubblici ufficiali, l’ipotesi che il fatto fosse consumato a causa delle funzioni di questi. Il motivo dell’azione, in questi casi, doveva ricercarsi nell’esercizio del ministero stesso dell’ufficiale pubblico, eventualmente, se non necessariamente restrittivo della libertà altrui o comunque lesivo e pregiudizievole di privati interessi: talché al più intenso eventuale motivo a delinquere costituito dalle funzioni stesse dell’ufficiale, idonee di per sé quasi sempre a suscitare la reazione, la resistenza o il tentativo di ribellione nei soggetti contro cui si dirigevano, si contrapponesse un più energico antimotivo penale costituito dall’inasprimento della sanzione. [...] Le fonti a questo riguardo assunsero atteggiamenti tecnico-legislativi diversi, progressivamente più evoluti. Talune anzitutto, prevedero l’aggravamento nella semplice circostanza che il reato fosse commesso in danno del pubblico ufficiale, senza accenno e preoccupazione di sorta per la natura dei motivi determinanti del fatto. È questo naturalmente il primo e più rudimentale sistema. Carta de logu, 1392, c. 193: «Si alcuna persona offenderit mayori over minori officiali nostru, ed ill’offendit in persona, e samben indi exiriti [...] siat impiccada peri sa gula per modu ch’indi morgiat».*

²²³ *Idem*, cap. CXCII.

blico ufficiale senza provocare spargimento di sangue costava una multa o, in difetto, il taglio della mano destra; con spargimento di sangue, la forca²²⁴.

Ma veniamo agli *Ordinamentos de fogu*. Non si poteva “ponni fogu infini a passada sa Festa de Santa Maria, chi est a dies ottu de Capudanni”; i contravventori erano tenuti a pagare una multa di venticinque lire; dopo l’8 settembre, era consentito a ciascuno di “ponni fogu a voluntadi sua, guardandosi però non fazzat dannu ad attiri”, altrimenti la multa sarebbe stata di dieci lire, e chi non poteva pagare “istit in pregioni a voluntadi nostra”²²⁵; l’incendio doloso di una vigna, di un orto, o di “lavori messadu, over a messari”, costava cinquanta lire o, in alternativa, il taglio della mano destra²²⁶. In ogni caso, il colpevole doveva risarcire il danno arrecato.

L’incendiario che avesse appiccato dolosamente un incendio in una casa altrui doveva essere portato davanti alla Corte del Giudice e quindi, in una sorta di contrappasso, “juygradu dellu ligari a unu palu, e fagherillu arder”²²⁷.

Per difendere i campi dagli incendi, la Carta imponeva l’elevazione di una barriera di protezione, “sa doha pro guardia de so fogu”, che doveva necessariamente essere approntata da ciascun villaggio nella sua *habitacioni*²²⁸ entro il giorno di *Santu*

²²⁴ *Idem*, cap. CXCIII.

²²⁵ *Idem*, cap. XLV.

²²⁶ *Idem*, cap. XLVII.

²²⁷ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu*, cit., cap. XLVI.

²²⁸ Nel periodo giudicale, “ogni villa ha le sue terre comuni dette populares, destinate alle vigne e agli orti, alla semina o al pascolo [...] e queste terre si ripartiscono fra i comunisti o si destinano all’uso comune, e, insieme con gli agri privati e chiusi prossimi alla villa e messi a coltivazione (clausas, cuniatu, tancas) formano l’ambito colonico protetto dall’organizzazione della scolca, ossia quella parte che, con termine volgare, si disse habitacione, a-

Pedru de Lampadas, corrispondente al 29 giugno; la violazione di tale obbligo comportava una multa di dieci soldi per ciascun abitante del villaggio. La barriera doveva essere costruita in modo tale che le fiamme non potessero superarla, perché altrimenti, in caso di danni derivanti dal fuoco, l'intero villaggio doveva pagare dieci soldi per abitante, mentre il *curadori* doveva sborsare di tasca propria dieci lire, a meno che la mancata realizzazione della barriera non fosse dipesa da negligenza nell'osservare l'ordine impartito dallo stesso *curadori* da parte dei giurati e degli altri abitanti: in tal caso, la penale prevista per il *curadori* veniva pagata da questi ultimi²²⁹.

Dopo gli *Ordinamentos de fogu*, la Carta de Logu tratta gli *Ordinamentos de chertos, e nunzas*, in una sezione che contiene le norme relative al processo, di cui si tratterà più avanti.

In realtà questa sezione, oltre alle regole procedurali, ed oltre ad alcune disposizioni in materia civile²³⁰, contiene anche alcune disposizioni penali, come il divieto di torturare una persona di buona fama accusata di furto²³¹.

La sezione successiva disciplina le *silvas*²³², alle quali dovevano obbligatoriamente partecipare tutti gli uomini del villaggio,

ydazioni, vidazzone”: v. Solmi, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, ediz. a cura di M. E. Cadeddu, Nuoro 2001.

²²⁹ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. XLIX.

²³⁰ *Idem*, v. cap. LI, che conferiva validità ai testamenti raccolti nelle debite forme, “*comenti e chi esserint fattos per manos de nodayu*”, da parte del cappellano del villaggio, o dallo scrivano pubblico del *curadori*, o addirittura, nei casi d'emergenza, da qualsiasi scrivano pubblico, alla presenza di cinque o sette testimoni; e ancora i capp. LXVII-LXVIII, contenenti norme sul possesso e sull'usucapione, ed il cap. LVII, che vietava di sottrarre una casa o un fondo a chi lo possedesse legittimamente, e consentiva allo spogliato di rivolgersi al *curadori*.

²³¹ *Idem*, cap. LXIV.

²³² Cfr. Besta-Guarnerio, *op. cit.*, p. 23 ss.

a meno che non vi fosse una scusa legittima: “*chi su liere de cavallu, chi hat a esser nunzadu, e non illoy andarti, paghit assu Curadori soddos duos*”²³³. Al termine della battuta, tutti i partecipanti dovevano portare la selvaggina in un luogo prestabilito, detto *goletorgiu*, e consegnarla ai pubblici ufficiali; in caso contrario i trasgressori dovevano pagare una sanzione, graduata a seconda che la caccia fosse stata organizzata dal Giudice o dal *curadori*: “*levinitilli pro su Rennu boi unu, e pro su Curadori soddos degħi*”²³⁴.

La sezione in questione contiene tutta una serie di norme che regolavano l’esercizio delle cacce collettive, come il divieto di presentarsi con armi diverse da “*virgas, gortellu, et ispada*”²³⁵, ed il divieto di sottrarre il cervo a *su giugaru* rifiutandosi poi di consegnarlo al proprietario del cane²³⁶.

Degne di nota due norme, che oggi potremmo ricomprendere tra quelle destinate a tutela dell’ambiente e della fauna, contenute rispettivamente nel capitolo LXXXVII che vietava di “*bogari astori nen falconi dae niu*”²³⁷, e nel capitolo LXXXV, che vietava l’avvelenamento delle acque, a scopo di pesca, prima del giorno “*de santu Miali de Capodanni*”, il 29 settembre, pena una multa di venti soldi all’erario regio e di dieci soldi al *curadori*²³⁸.

Il cap. LXXXVI puniva con una multa di venticinque lire, o

²³³ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu*, cit., cap. LXXXI.

²³⁴ *Idem*, cap. LXXXII.

²³⁵ *Idem*, cap. LXXXIII.

²³⁶ *Idem*, cap. LXXXIV.

²³⁷ *Idem*, cap. LXXXVII.

²³⁸ *Idem*, cap. LXXXV. Secondo Besta, “*la mitezza della pena avverte che il provvedimento ebbe solo lo scopo di tutelare la riproduzione della specie*”. In ogni caso è evidente la lungimiranza della disposizione volta evidentemente, come quella riguardante la tutela dei nidi, a preservare anche il patrimonio regio o, se si vuole, il patrimonio della comunità.

con la fustigazione, la persona che fosse stata trovata con “*mesura falsa, o stadea falsa [...] e si non pagat assu dittu termen, siat affrustada per totu su logu hui hat a haviri commissidu su delittu*”²³⁹.

Tutti gli abitanti del *logu* di Arborea, proprietari di cavalli, potevano venderli a proprio piacimento e senza autorizzazione, ma solo “*a Sardos, e non a Terramingiesos*”, pena il pagamento di cinquanta lire, fatta salva l’autorizzazione regia e con alcune eccezioni: si potevano vendere a “*perladu, over abbadu, o atteru clerigu della Terra nostra de Arbarè, o borghesi*”²⁴⁰ *de Terra nostra*”²⁴¹.

Un più generale divieto di cedere il proprio cavallo era previsto per tutti i *lieros* della Terra d’Arborea, i quali non potevano vendere, né donare, né scambiare il proprio cavallo che fosse iscritto nell’apposito “*quadernu dessa nostra Corti, senza voluntadi nostra*”, pena una multa di venticinque lire e obbligo di restituire alla Corte un altro “*bonu e sufficienti cavallu*”²⁴².

Inoltre, i *lieros* tenuti a servire la Corte dovevano possedere cavalli maschi del valore minimo di dieci lire, nonché “*totu armadura chi bisongiat ad homini de cavallu, assa Sardisca*”²⁴³, e dovevano essere sempre pronti, con armi e cavalli, “*pro fagheri sa mostra, e pro cavalcari quando Nos illos fagheremus reche-*

²³⁹ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. LXXXVI.

²⁴⁰ I *terramingiesos* sono i non sardi, cioè i “continentali”, e per *burghesi* si deve intendere gli imprenditori che, pur se non sardi, e purché residenti nel Giudicato, potevano acquistare cavalli da venditori dell’Isola; v. Casula, *La Carta de Logu, op. cit.*, trad. cap. LXXXVIII.

²⁴¹ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. LXXXVIII. Il Bellieni osserva come tale disposizione avesse carattere politico, in quanto le relative sanzioni erano volte a “*impedire la formazione di una riserva di animali per la cavalleria aragonese*”, v. Bellieni, *op. cit.*, p. 87.

²⁴² Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. LXXXVIX.

²⁴³ *Idem*, cap. XCI.

*der. E chi ciò non hat a fagherit, torrit a sa mungia*²⁴⁴; né ci si poteva presentare alla rassegna con un cavallo altrui, sotto pena di dieci lire²⁴⁵.

Il capitolo XCIII imponeva ai *fidelis*, che avessero avuto dei villaggi in feudo, di far giurare il *majori de villa* ed i *jurados de logu*, e di portare personalmente l'elenco dei nominativi alla Cancelleria regia entro il 29 di giugno, giorno di San Pietro, potendosi far sostituire in caso di impossibilità dal *majori de villa*; il mancato rispetto del termine comportava una multa di dieci lire²⁴⁶.

Il cap. CVI apre la sezione denominata *Ordinamentos de*

²⁴⁴ Secondo il Bellieni, questa espressione significa che chi non avesse ottemperato diligentemente alle prestazioni richieste doveva essere retrocesso al rango di servo: “torret a munza. *Ciò che significa: ritorni alle prestazioni personali che avevano carattere di servitù. Quindi gran parte dei cavalieri di Eleonora erano uomini di origine servile, che, attraverso un faticoso periodo di riscatto durato per intere generazioni, avevano ottenuto immunità da pagamenti di canoni e da prestazioni di opere. Nella Carta de Logu, codesti liberi hanno ancora fresco il segno della loro inferiore condizione, e possono con tutta facilità ricaderci se non adempiono ai loro obblighi*”; v. Bellieni, *op. cit.*, p. 68.

²⁴⁵ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. XC.

²⁴⁶ *Idem*, cap. XCIII. Non è questa la sede per approfondire gli aspetti feudali della Sardegna giudicale; possiamo tuttavia, col Bellieni, ricordare come in questo capitolo della Carta “*ritroviamo tracce di quella forma di feudo prearagonese che influenze pisane e genovesi avevano fatto penetrare in Arborea. La organizzazione del giudicato era naturalmente repulsiva a qualunque decentramento giurisdizionale, e nel feudo arborense, se tale era in sostanza, oltre che di nome, prevaleva fortemente l'elemento beneficiario. Lo dimostrano le disposizioni che obbligano i fideles a nominare nelle loro ville i jurados de logu, la cui lista doveva essere portata alla camera regia il giorno di S. Pietro, pena il pagamento di una multa. Così in materia di polizia giudiziaria e di amministrazione, le loro ville erano parificate alle regie e sottoposte allo stesso controllo. In fatto di immunità giurisdizionali dovevano avere il solo giudizio civile di primo grado, e tutti i reati di sangue erano sotto la giurisdizione giudicale. I lieros, e gli hominis de corte, per quanto abitanti nella villa infeudata, siccome non erano né fidelles o terrales de fitu, non dovevano pagare alcun tributo al feudatario, e dipendevano direttamente dal sovrano*”, v. Bellieni, *op. cit.*, p. 88.

corgios. Tutti i cuoi di buoi, vacche, cavalli e cavalle morti nel Giudicato dovevano essere portati alla Corte di Oristano e lì consegnati ai pubblici ufficiali, che dovevano identificare il proprietario, il trasportatore ed il villaggio di provenienza, quindi provvedere alla marchiatura. Solo al termine di queste operazioni, le pelli potevano essere vendute, e gli addetti alla marchiatura dovevano registrare il nome del venditore e dell'acquirente negli appositi registri.

Il contrassegno della Corte era indispensabile per tutti coloro che avessero in qualche modo a che fare con la lavorazione o il commercio dei cuoi. Non si poteva nemmeno conciare o macerare cuoio sprovvisto del marchio regolamentare²⁴⁷. Esportare, vendere, comprare, detenere o lavorare pelli non debitamente marchiate faceva presumere che quelle fossero rubate, e di conseguenza comportava il pagamento per ciascuna pelle di una somma pari a quella prevista per il reato di furto del relativo animale²⁴⁸.

Nessun mercante poteva acquistare un cuoio “*si non sinnadu dessu sinnu chi est ordinadu*”; anche il ritrovamento di cuoio presso i negozianti dei villaggi faceva presumere la commissione di un furto, per cui questi mercanti dovevano portare alla Corte di giustizia colui che avesse dato loro le pelli, altrimenti dovevano rifondere “*sa fura*”; detti negozianti potevano acquistare pelli, purché marchiate col segno della Corte, solamente alla presenza “*dess’Officiali, over Mayori dessa villa*”²⁴⁹. Più in generale, i cuoi potevano essere acquistati solo sulla pubblica piazza, “*pu-*

²⁴⁷ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. CVIII.

²⁴⁸ *Idem*, cap. CVI.

²⁴⁹ *Idem*, cap. CVII.

blicamenti daenanti de totu”, pena una multa di cinque lire²⁵⁰.

La sezione si chiude col cap. CXI, che proibiva a tutti i *ligadoris*, cioè gli imballatori, di legare cuoi privi del marchio regolamentare, altrimenti il contravventore doveva essere “*postu in su pangulieri cun unu corgiu a guturu; e poscat istit in prexoni, infini a chi hat a haviri pagadu soddos vinti*”²⁵¹.

La sezione successiva è dedicata agli *Ordinamentos de sa guardia de laoris*. I pastori ed i proprietari di bestiame in genere dovevano prestare particolare attenzione a che le loro bestie non si introducessero all’interno dei campi coltivati, degli orti e delle vigne, perché in caso contrario il proprietario del fondo aveva il diritto di macellare parte del bestiame (due animali in caso di branco di bestiame minuto, cioè pecore, capre o maiali, uno solo se si fosse trattato di buoi o cavalli)²⁵², se brado, o catturarlo se addomesticato, consegnandolo poi all’ufficiale regio della contrada. Il guardiano del bestiame, o il proprietario in caso di animali incustoditi, dovevano pagare sei soldi per ciascun capo di bestiame²⁵³. Se non fosse stato possibile scoprire il colpevole del danno, questo era imputato al padrone del bestiame più vicino.

Accanto ai diritti, i doveri: lo stesso capitolo CXII che consentiva ai proprietari dei poderi danneggiati di *maxeddari* il bestiame, imponeva a “*sos homines, chi hant vingias issoru, ed ortos, de cungiarillos beni*” e, successivamente, imponeva loro di condurvi il *majore de villa*, insieme a cinque giurati per i villaggi

²⁵⁰ *Idem*, cap. CX.

²⁵¹ *Idem*, cap. CXI.

²⁵² Bellieni, *op. cit.*, p. 90: “*Il maguellu è una rappresaglia primitiva contro il bestiame, e si ripercuote come danno finanziario sui padroni, spingendoli ad essere più severi con i pastori perché rispettino i limiti dei fondi. Si risolve anche in un indennizzo per i signori del fondo danneggiato dalle mandre*”.

²⁵³ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu*, *cit.*, cap. CXII.

piccoli o dieci per i villaggi grandi, allo scopo di verificare che il fondo fosse chiuso bene, perché solo in tal caso l'eventuale intrusione di bestiame avrebbe dato diritto ai risarcimenti previsti. Inoltre, l'abuso del diritto di *maxeddu* veniva punito con una condanna al risarcimento pari ad un multiplo del valore dell'animale ucciso: per i capi di proprietà del *Rennu*, “*pro s'unu chimbi*”; per quelli di proprietà della Chiesa o di privati, “*pro s'unu tres*”; in ogni caso, “*soddos centu de machicia, e boi unu assu Curadori*”²⁵⁴.

I carrettieri che avessero adoperato i buoi per un trasporto al termine del viaggio dovevano riportare immediatamente gli animali a *sos boynargios*, i guardiani; se le bestie, lasciate libere, fossero state ritrovate a pascolare all'interno di un orto o una vigna ben recintati, il proprietario del fondo poteva catturarli e consegnarli al *curadori* del villaggio, che doveva sequestrarli “*pro su Rennu*”, e quindi condurli alla Corte. Nel caso invece che il proprietario del fondo non avesse potuto catturarli, poteva lamentarsi dei danni col proprietario delle bestie, alla presenza “*de cussos hominis dessa villa*”, per due volte; la terza volta, aveva il diritto di ammazzare gli animali²⁵⁵. Una norma particolare era prevista nel caso in cui il proprietario di un campo di cereali avesse sorpreso un asino all'interno del terreno: le prime due volte, anziché lamentarsi di ciò col proprietario del somaro, poteva senz'altro tagliare all'animale prima un orecchio, poi l'altro; la terza volta, poteva catturare l'asino e consegnarlo al *curadori*, che doveva portarlo immediatamente alla Corte di Oristano²⁵⁶. Invece, il maiale poteva essere sempre ucciso, salvo il caso in cui,

²⁵⁴ *Idem*, cap. CXX.

²⁵⁵ *Idem*, cap. CXIII.

²⁵⁶ *Idem*, cap. CXIV.

sorpreso in un campo di cereali, o in una vigna, o in un orto, avesse portato “*furchidda de palmos noi*”²⁵⁷, evidentemente sufficiente a impedirgli di causare danni alle coltivazioni.

In tutti i casi, il responsabile doveva risarcire i danni, ed era inoltre chiamato a sostenere le spese di macellazione e di valutazione dei danni provocati²⁵⁸.

Il cap. CXV specifica che se del bestiame domato e del bestiame brado fossero stati sorpresi a pascolare insieme, il feritore involontario di un animale domato era esonerato da qualsiasi responsabilità; e lo stesso capitolo impone a chi volesse “*lavorari in su monti in su quali non est usadu de lavorari*”, doveva curare in modo particolare la recinzione dei fondi “*e si nollu cunghiat beni, su dannu, ch’illoy hat a fagher, non si deppiat apprezzari, e non s’indi deppiat pagari tenturas*”²⁵⁹.

Il pastore negligente era tenuto a risarcire il proprietario delle pecore che fossero state avvelenate dall’acqua inquinata²⁶⁰, e nel caso in cui il bestiame avesse causato dei danni a terzi, il proprietario poteva rivalersi sul pastore, il quale, se non avesse potuto pagare, sarebbe dovuto stare in prigione fino a quando non avesse saldato il debito²⁶¹; il pastore doveva inoltre rifondere la perdita del bestiame (di qualsiasi tipo) portato a pascolare di notte (in quest’ultimo caso, poteva discolarsi chiarendo in quale settimana era avvenuto il fatto)²⁶². In caso di fuga di “*alcunu juhu over boi*”, il pastore era tenuto ad avvertire il padrone immediatamente, la sera al rientro dal lavoro, chiarendo “*ch’illi esserit*

²⁵⁷ *Idem*, cap. CXII.

²⁵⁸ *Idem*, cap. CXVI.

²⁵⁹ *Idem*, cap. CXV.

²⁶⁰ *Idem*, cap. CXVII.

²⁶¹ *Idem*, cap. CXIX.

²⁶² *Idem*, cap. CXVIII.

fuydu a malavoglia sua”; comportandosi in tal modo, il pastore si disculpava da ogni addebito, altrimenti doveva ripagare di tasca propria il valore degli animali dispersi²⁶³.

Lo stesso pastore “*de berbeghis, de porcos, de cabras, o de vaccas*”, aveva tuttavia il diritto di uccidere il cane scoperto ad assalire il bestiame, oppure poteva chiedere al *maiori de villa* di ordinare al proprietario del cane di rifondere il danno. Il padrone a sua volta poteva abbattere il cane, ovvero “*promitterit dellu reer beni su dittu cani, chi non hat a fagheri dannu*”, ma in caso di nuovi danni causati dal cane, il proprietario doveva pagare dieci lire al *Rennu*, oltre alla perdita del cane, ed alla rifusione di tutti i danni²⁶⁴.

Tra gli *Ordinamentos de salarios* (capp. CXXI – CXXXII) sono contemplati anche alcuni reati: allo scopo di (far) “*cessari multas fraudis chi paghint e committint sos Carradoris in portari vinu dae unu logu in atteru*”, nessun carrettiere poteva spillare abusivamente o dare a qualcuno del vino senza il consenso del proprietario, né annacquarlo o alterarlo, mentre il trasportatore di altra mercanzia doveva tener conto della merce senza “*isciolliri, nen travigari, neg fagheri malizia, nen barattaria alcuna*”; i contravventori erano puniti con una sanzione di cento soldi a favore della Corte ed il risarcimento del danno al proprietario, ma un terzo della pena doveva andare a chi avesse denunciato il carrettiere colpevole²⁶⁵.

La ripetizione di un debito già pagato, o la pretesa di ottenere quanto già ricevuto in seguito ad una causa già vinta e definitiva, erano comportamenti puniti “*in su doppiu de cussa quantidadi*

²⁶³ *Idem*, cap. CLXXXII.

²⁶⁴ *Idem*, cap. CXXXII.

²⁶⁵ *Idem*, cap. CXXVI.

chi hat a esser pagada over binchida”; facevano eccezione le rivendicazioni sugli eredi o altri aventi causa richiesti di saldare il debito quando fosse mancata la certezza dell’avvenuto pagamento²⁶⁶.

I falegnami dovevano costruire “a regola d’arte” i carri, gli aratri ed i gioghi, dovendo in caso contrario sostituire quelli difettosi con altrettanti nuovi; inoltre, erano tenuti a rifondere i committenti delle giornate di lavoro perse per il lavoro malfatto ed a pagare una multa al patrimonio regio e, ammoniva Eleonora, “*chi non ingannit plus a attiri*”²⁶⁷.

Come accennato nell’introduzione, il capitolo CXXXIII apre il Codice Rurale di Mariano; dal punto di vista del diritto penale, è importante ricordare che in ogni villaggio un certo numero di giurati appositamente scelti dovevano controllare ed omologare, a richiesta, le recinzioni delle vigne e degli orti, in modo tale che “*siant sufficientemente, e beni cungiados*”²⁶⁸, e che il *majori de villa* doveva tenere un apposito quaderno, sul quale doveva trascrivere giorno per giorno “*sas vingias e ortos approvados e recividos pro cungiados*”, altrimenti doveva pagare al patrimonio regio tre lire ogni volta²⁶⁹. Ricordiamo inoltre il diritto di *magueddu* previsto in favore dei proprietari dei poderi che trovasse degli animali incustoditi nelle loro proprietà²⁷⁰, e le sanzioni per i proprietari ed i pastori del bestiame scoperto a pascolare

²⁶⁶ *Idem*, cap. CXXX.

²⁶⁷ *Idem*, cap. CXXXI.

²⁶⁸ I proprietari di vigne ed orti erano obbligati a recintarli con muri, fossi o siepi (cap. CXXXIV); inoltre, il proprietario di una vigna o di un terreno destinato a vigna (che non poteva essere lasciato incolto per più di un anno, v. cap. CXXXVIII) era obbligato a contribuire col vicino a recintarla, pagando la rispettiva quota (capp. CXXXIX e CXL).

²⁶⁹ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu, op. cit.*, cap. CXXXIII.

²⁷⁰ *Idem*, cap. CXXXVII.

all'interno delle dette vigne o negli orti²⁷¹, tutti argomenti, come detto, ripresi in seguito nel Codice Civile e Penale dello stesso Mariano e di Eleonora.

Il proprietario di terre incolte “*in castiu de vingias*”²⁷² era obbligato, dal *mayori dessa contrada*, ad impiantarvi o farvi impiantare entro un anno un vigneto, altrimenti lo stesso *Officiali* avrebbe requisito la proprietà in favore della Corte Regia²⁷³.

Il vignaiolo, dal canto suo, a lavorare ogni anno la propria vigna oppure, anche in questo caso, la stessa veniva requisita dalla Corte, che doveva trovare qualcuno disposto a lavorarla²⁷⁴.

Era naturalmente vietato abbattere volontariamente una siepe o una recinzione di una vigna o di un orto, e di introdursi senza il consenso del proprietario, in particolare per farvi entrare del bestiame. In particolare il capitolo CXLII che, come anticipato, faceva parte del Codice Rurale, prevedeva che il reo dovesse pagare ogni volta dieci lire alla Corte, “*e siat maxelladu e mortu su bestiamini [...] e fazzat a ispendiu suo cungiari sa ditte vingia, over ortu. E nientedeminus siat tenuta a pagari s'appreciu, e tenturas*”²⁷⁵; colui il quale non avesse di che pagare doveva stare

²⁷¹ *Idem*, cap. CXXXV e cap. CXXXVI.

²⁷² Casula, *La Carta de Logu, cit.*, nota al cap. CXXXVIII, p. 273: “*La parola castiu è difficilissima da tradurre in italiano. Viene da castiai, che vuol dire guardare, controllare, custodire, riservare; perciò, su castiu, è un terreno collettivizzato protetto, riservato ad una o più colture, nel nostro caso a vigneto con tante vigne di diversi proprietari*”.

²⁷³ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. CXXXVIII.

²⁷⁴ *Idem*, cap. CXLI.

²⁷⁵ Casula, *La Carta de Logu, cit.*, nota al cap. CXLII, p. 274: “*La tentura (plur. tenturas) non ha traduzione in italiano. Era un diritto legittimo di sequestro di bestiame invasore, ancora oggi vivo nella memoria dei Sardi. Il Wagner la fa discendere dal verbo tennere e la definisce ‘multa, tassa imposta al padrone del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente’ o anche ‘atto di acchiappare il bestiame che pascola abusivamente’ (Wagner, Dizionario Etimologico sardo, Cagliari 1989, alla voce).*”

in prigione fino alla rifusione del danno²⁷⁶. Più in generale, nessuno poteva distruggere i confini dei terreni altrui, “*lacanas de terras chi sunt confinadas angienas*”, pena una multa di venticinque lire “*senza misericordia alcuna*”, da pagarsi entro quindici giorni dal giudizio, altrimenti si subiva il taglio della mano destra²⁷⁷.

I lavoratori delle vigne non potevano portar via uva²⁷⁸, né ceppi o piante di vite²⁷⁹, senza il consenso del proprietario, pena una multa (ed il pagamento dell’uva). Trafugare frutta da un fondo aperto senza autorizzazione comportava il pagamento del valore della frutta e una multa, in misura diversa se il furto fosse stato perpetrato di giorno (cinque soldi) o di notte (dieci soldi)²⁸⁰. La multa, ed il risarcimento degli eventuali danni, erano comminati anche a chi fosse entrato di nascosto in un terreno altrui coltivato a meloni²⁸¹, o a fave, ceci o lupini²⁸².

Lo spiantamento di una vigna o di un frutteto costava cinquanta lire se lo stesso fosse appartenuto a *su Rennu*, venticinque lire se fosse appartenuto ad un privato o alla Chiesa²⁸³.

Il proprietario di una vigna in *castiu* doveva assumere dei guardiani, in numero proporzionale alla grandezza della vigna, “*sa die de Santu Quirigu*”²⁸⁴, pena il pagamento di cinque soldi

²⁷⁶ Marnelli de’ Mannelli, *La Carta de Logu*, cit., cap. CXLII.

²⁷⁷ *Idem*, cap. CLXXIV.

²⁷⁸ *Idem*, cap. CXLIV.

²⁷⁹ *Idem*, cap. CXLV.

²⁸⁰ *Idem*, cap. CXLVIII.

²⁸¹ *Idem*, cap. CXLIX.

²⁸² *Idem*, cap. CL.

²⁸³ *Idem*, cap. XLI.

²⁸⁴ *Idem*, nota 264: “Cioè sedici giugno, giorno, in cui cade il martirio del Santo fanciullo Quirico, e della di lui madre Giulitta: mi pare però troppo per tempo; e non sarebbe, per me, uno sproposito il credere, che la Legge

per ogni uomo mancante. I guardiani che avessero lasciato la vigna incustodita dovevano rifondere il danno eventualmente causato, o rimanere in prigione fino al pagamento²⁸⁵.

Anche i proprietari di buoi, domati e rudi²⁸⁶, e quelli di vacche e cavalle²⁸⁷, dovevano assumere dei guardiani se non volevano incorrere in sanzioni pecuniarie o, in alcuni casi, subire la macellazione delle bestie ed il pagamento delle *tenturas*, ed anche detti guardiani, così come quelli delle vigne, pagavano l'eventuale mancata custodia con una multa e la rifusione degli eventuali danni²⁸⁸.

Obblighi di custodia erano previsti in modo specifico anche per i porcari, i caprai ed i pastori di pecore, con le consuete sanzioni pecuniarie, accompagnate dall'obbligo di risarcimento del danno e dal diritto di *magueddu* per i danneggiati²⁸⁹.

I *mayores* ed i giurati dei villaggi dovevano far pagare immediatamente i danni e le *tenturas*, altrimenti “*sient condennados e paghint pro dognia volta [...] assa Corti pro machicia liras chimbi*”²⁹⁰.

Era prevista una sorta di prescrizione per il diritto di agire nei confronti di chi avesse provocato dei danni alle coltivazioni, essendo stabilito che “*penas, maxellos, apprezzos, e condemnacionis*”, non potevano farsi dopo che *su lavori* fosse “*portadu, e*

intenda di parlare del giorno di San Ciriaco otto di agosto, tempo, in cui comincia ad esservi dell'uva, se non affatto matura, almeno in istato da potersi mangiare dai golosi, dicendosi volgarmente in Sardo Quirigu tanto per Quirico, quanto per Ciriaco”.

²⁸⁵ *Idem*, cap. CXLVI.

²⁸⁶ *Idem*, cap. CLI.

²⁸⁷ *Idem*, cap. CLIII.

²⁸⁸ *Idem*, capp. CLII e CLIII.

²⁸⁹ *Idem*, capp. CLIV, CLV e CLVI.

²⁹⁰ *Idem*, cap. CLVIII.

missidu in sas argiolas,²⁹¹.

Il cap. CLIX contiene una norma di chiusura, con la quale si ordinava a “*ciascun Officiali d'essas Terras nostras*” di osservare e far osservare “*sos dittos capidulos*”; la non osservanza dei capitoli del Codice comportava la sanzione di lire dieci per gli Ufficiali maggiori, di cinque per quelli minori²⁹².

I capitoli CLX-CXCVIII sono considerati come seconda parte del Codice Rurale²⁹³, e comprendono i c.d. “*Ordinamentos de cumonis, de maxellos, o terminis, ed ingiurias*”.

I primi sei disciplinano il contratto di accomandita, *su cumoni*²⁹⁴. Il pastore – accomandatario doveva diligentemente ottemperare al proprio incarico, e presentare un rendiconto annuale, il quindici di ottobre, rispondendo personalmente delle eventuali perdite²⁹⁵; veniva inoltre punito con la multa di venticinque lire nel caso in cui avesse “*vendidu, o donadu, o mandigadu*” una

²⁹¹ *Idem*, cap. CLVII.

²⁹² *Idem*, cap. CLIX, in part. nota 296, dove l'Autore districe un'apparente contraddizione del capitolo, che prima sembra punire in un modo “*s'Officiali mayori o Curadori, o Mayori de villa*”, e successivamente in maniera meno grave “*icussu Curadori over Mayori de villa*”: “*Pare di fatti fuor d'ogni dubbio, che il Capitolo abbia voluto prescrivere la maggior pena di lire dieci per gli Uffiziali maggiori, o sia Giudici di Dipartimento, od Armentarj, che si vogliono chiamare, e la minore per gli Uffiziali d'un solo Villaggio, e pe' Maggiori di Giustizia, perché altrimenti sarebbe il Capitolo in manifesta contraddizione con se stesso, prescrivendo per detti Maggiori la multa di lire dieci, e immediatamente pe' medesimi la multa di lire cinque*”.

²⁹³ Cfr. Casula, *La Carta de Logu*, cit., nota al cap. CLIX, p. 277.

²⁹⁴ Mamei de' Mannelli, *La Carta de Logu*, cit., cap. CLX ss., in part. nota 299: “*Cumoni in questi Capitoli, e secondo l'uso volgar di parlare, con qualche varietà nella desinenza ne' diversi dialetti, si chiama in Sardegna quel contratto, che consiste nell'accomandita di una greggia, che si dà altrui, affinché la custodisca, e governi pel corso d'un determinato numero di anni, conducendola, o mandandola opportunamente alla pastura, con partecipar della metà del guadagno, e della perdita, e con lucrar pure la metà, od altra porzione pattovita della medesima, finito il tempo del contratto; e Cumoni pur si denomina la stessa greggia così data*”.

²⁹⁵ *Idem*, cap. CLXV.

bestia a lui affidata senza informare il padrone²⁹⁶, o se non avesse ottemperato all'obbligo di consegnare al proprietario del gregge la parte spettantegli di latte o formaggio²⁹⁷, o se avesse stipulato un contratto di “*cumoni supra cumoni senza voluntadi dessu donnu suo e senza illu combidari*”, cioè senza chiedere il consenso al padrone e senza invitarlo a partecipare al nuovo contratto; in questo caso perdeva la precedente accomandita, e doveva pagare la multa a metà con chi lo aveva “sviato” dal primo contratto²⁹⁸.

Non era inoltre consentito allo stesso pastore sciogliere in anticipo *su cumoni*, se non dimostrando la sussistenza di una “*causa legittima chi non poderit istari a cumpliri su dittu cumoni*”; in caso contrario, il proprietario del gregge poteva legittimamente rifiutarsi di dividere gli utili²⁹⁹.

Il pastore che avesse portato il bestiame “*in atteru logu pro cuyli, over pro habitari*” senza permesso del padrone, rispondeva del danno eventualmente arrecato, o restare in prigione fino a quando non avesse potuto ripagarlo³⁰⁰.

Il capitolo CLXXI stabiliva che i *pardargios* erano legittimati a macellare o a *tenturare* le bestie trovate a pascolare in un luogo interdetto, ma non prima di aver gridato tre volte per richiamare i pastori; se questi ultimi non fossero comparsi, “*poz-zant occhiri sos Pardargios dessor vaccas, a de die, unu pegus su plus minori [...] a de notti, su chi hant a poder*”; questo però solo nel caso in cui le vacche fossero più di dieci, altrimenti non

²⁹⁶ *Idem*, cap. CLX.

²⁹⁷ *Idem*, cap. CLXI.

²⁹⁸ *Idem*, cap. CLXII.

²⁹⁹ *Idem*, cap. CLXIII.

³⁰⁰ *Idem*, cap. CLXIV.

dovevano macellarne nemmeno una, ma sequestrarle per poter applicare *sa tentùra*, che doveva essere di dieci soldi per la mandria composta da più di dieci vacche, “*e dae pegus degghi ‘ngiosso, paghint soddos unu pro testa*”. Trattandosi invece di animale minuto, i *pardargios* potevano macellarne due capi, ma se durante il tragitto verso il macello avessero incontrato il pastore, questi avrebbe potuto evitare la macellazione pagando *sa tentùra*, in questo caso di cinque soldi per gregge. Il *pardargiu* che contraveniva alle suddette disposizioni doveva pagare una multa di una lira alla Corte³⁰¹, mentre era punito con la sanzione di un bue e venti soldi se violava quanto previsto dal capitolo CLXXII, a norma del quale un solo *pardargiu* poteva *tenturare* il bestiame, mentre per macellarlo dovevano essere almeno in due³⁰², “*giacché era necessario sempre il controllo dei colleghi, per la legalità dell’atto*”³⁰³.

Tutti gli animali dovevano recare il marchio del padrone: “*volemus chi ciascuna bestia siat sinnada assu sinnu dessu publicillu*”; in caso contrario gli *Officialis*, tenuti a ispezionare una volta l’anno il bestiame rude, dovevano requisire gli animali non marchiati alla Corte regia, oppure erano condannati a pagare dieci lire di multa³⁰⁴. Per la contraffazione di un marchio apposto sopra un animale, praticandovi un “*sinnu supra sinnu*”, col fuoco o con il taglio su un orecchio³⁰⁵, era prevista una sanzione pari a dieci volte il valore dell’animale, se esso fosse appartenuto a *su*

³⁰¹ *Idem*, cap. CLXXI.

³⁰² *Idem*, cap. CLXXII.

³⁰³ Bellieni, *op. cit.*, p. 92.

³⁰⁴ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. CLXXXIII.

³⁰⁵ Cfr. Casula, *La Carta de Logu, op. cit.*, trad. cap. CLXXIII, p. 211, che ci ricorda che il marchio col fuoco era impresso sul bestiame grosso, quello con il taglio su un orecchio era praticato sul bestiame minuto.

Rennu, una multa di venticinque lire più il quintuplo del valore dell'animale se questo fosse appartenuto ad un privato o alla Chiesa, somma da pagarsi entro quindici giorni, altrimenti veniva amputata la mano destra³⁰⁶.

Si è detto di numerosi capitoli della Carta particolarmente severi nei confronti dei pastori, tanto da far dire a Bellieni che “*Eleonora è spietata e terribile nei riguardi dei pastori che venivano considerati quasi dannati da Dio sin dalla nascita*”³⁰⁷; anche alcuni capitoli del Codice Rurale contengono tutta una serie di norme repressive nei confronti di determinati comportamenti imputati ai pastori: si è detto della presunzione di colpevolezza, nel caso di furto o altro misfatto compiuto *in habitacioni*, a carico del pastore dell'ovile più vicino, il quale doveva dimostrare di essere estraneo al fatto entro quindici giorni altrimenti doveva rifondere il danno e pagare alla Corte quindici lire di multa: “*ch'illu diant assu bestiamini chi hat a esser plus appressu dessu lavori. E cussu paghit su dannu, chi hat esser fattu; e simili sa tentura*”³⁰⁸; ancora, se una bestia “*venni a intradura assos pastoris*”, cioè si fosse aggregata (spontaneamente o meno) ad un armento di vacche o cavalle, il pastore doveva segnalare il fatto alla Corte, altrimenti veniva perseguito per furto³⁰⁹; inoltre, il pastore che avesse denunciato un furto doveva essere creduto solo se di buona fama, altrimenti “*non siat cretidu per modu nexunu*”³¹⁰.

La Carta puniva con dieci lire di multa, oltre il risarcimento

³⁰⁶ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. CLXXIII.

³⁰⁷ Bellieni, *op. cit.*, p. 93.

³⁰⁸ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. CLXXXV.

³⁰⁹ *Idem*, cap. CLXXXIV.

³¹⁰ *Idem*, cap. CLXXXVII.

del danno, colui che avesse convinto un domestico altrui, uomo o donna, ad abbandonare il precedente padrone per lavorare presso di sé³¹¹.

6. Di alcune pene in particolare: bando, prigionia, mutilazioni

Dall'analisi fin qui esposta si evince che molteplici erano le pene previste e che, eccezion fatta per i reati più gravi, solitamente si tendeva a colpire più che la persona del malfattore il suo patrimonio, soprattutto con l'irrogazione di multe. In questo capitolo si intende approfondire il discorso su alcune pene particolari.

Innanzitutto il bando³¹², previsto anche in altri statuti del periodo³¹³, trovava applicazione come alternativo alla pena di morte quando il colpevole si fosse sottratto alla giustizia, come ad esempio nel caso di fuga di un assassino; in tal caso, “*si cuss’homini, chi havirit mortu s’homini, fuirit e non si poderit haviri infra su dittu tempus de unu mesi, siat isbandidu dae sas Terras nostras*”³¹⁴. La comminazione di questa pena comportava da un lato il divieto, per il bandito, di tornare in un villaggio del Regno d’Arborea senza il permesso fiduciario del Giudice, dall’altro il diritto di ogni cittadino del “*Rennu*” di ferirlo o ucci-

³¹¹ *Idem*, cap. CLXVI.

³¹² Sull’argomento v. Cavalca, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano 1978.

³¹³ Cfr. Cavalca, *op. cit.*, p. 42: “*Il bando espulsione fu uno dei provvedimenti più usati dai magistrati comunali, per la repressione sia dei reati ordinari che dei reati politici. Le sue conseguenze erano molto gravi; anzitutto, gli espulsi perdevano ogni protezione giuridica [...] La conseguenza più temuta del bando era la facoltà a chiunque concessa di offendere impunemente il bandito [...] era considerato pubblico nemico, la sua persona ed il patrimonio sottoposti a qualsiasi aggressione*”.

³¹⁴ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu*, *cit.*, cap. VI.

derlo senza incorrere in alcuna conseguenza: “*illu pozzat offendi-ri in persona e darilli morti senza incurreri in pena ne machicia alcuna duranti su dittu tempus dess’isbandimentu suo*”³¹⁵. D’altro canto, era comminata una multa di cento lire a chiunque avesse aiutato in qualche modo il bandito, a meno che non si fosse trattato di parente stretto³¹⁶.

Il salvacondotto per il rientro era concesso “*per oscula*”, cioè attraverso una cerimonia che si concludeva con un “bacio di assoluzione” nei confronti del bandito³¹⁷. Se invece questi si fosse presentato in un qualsiasi villaggio senza il consenso regio, i giurati e gli uomini del villaggio erano tenuti a catturarlo ed a portarlo alla Corte di Oristano: in caso contrario, il villaggio doveva pagare una multa di venticinque lire, quello piccolo quindici³¹⁸.

Era prevista la confisca generale dei beni del bandito: “*issos benis suos totu siant confiscados assa Corti nostra, reservando pro sas ragionis dessa mugeri, e dessos figios [...] e similimenti [...] dessos creditoris*”³¹⁹.

In realtà la confisca generale non era riservata solamente ai banditi ma era conseguenza normale della condanna capitale. Tuttavia il legislatore arborense, come accennato in precedenza

³¹⁵ *Ibidem*.

³¹⁶ *Idem*, cap. VII.

³¹⁷ *Idem, ibidem*; cfr. Casula, *op. cit.*, p. 250, secondo il quale ciò sarebbe “*riconducibile all’antico istituto franco medioevale dell’osculum/a, cioè del bacio assolutore [...] le istituzioni giudicali risentono delle istituzioni franco-caroline più di quanto si è propensi a credere*”.

³¹⁸ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. VII. Sul rapporto tra responsabilità collettiva e bando nei Comuni della Penisola, cfr. Cavalca, *op. cit.*, p. 45: “*La materia del favoreggiamento dei banditi era una delle più tormentate, dati legami che vincolavano le bande di fuorusciti alle comunità del contado, generalmente ostili al ceto cittadino dominante; per questo, le sanzioni erano spesso rivolte, non tanto contro le persone singole, ma contro le comunità della campagna e i comuni rurali*”.

³¹⁹ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. VI.

trattando del bando, faceva salvi i diritti della moglie³²⁰, dei figli³²¹ e dei creditori del condannato³²².

Se è vero che il colpevole dei più gravi misfatti perdeva tutto il suo patrimonio, è anche vero che la particolarità del regime patrimoniale sardo tutelava quella parte del patrimonio che spettava innanzitutto alla moglie e, di conseguenza, ai figli³²³.

³²⁰ *Idem*, capp. I, II.

³²¹ *Idem*, cap. II.

³²² Besta-Guarnerio, *op. cit.*, p. 43.

³²³ Sul regime patrimoniale fra i coniugi, v. in particolare Mura, *Sulla natura giuridica e sulle origini della comunione dei beni tra i coniugi nella Sardegna medioevale*, in *Archivio Storico Sardo di Sassari*, anno II, n. 2, Sassari 1976, pp. 143 ss. e, della stessa Autrice, *Ancora sulla comunione dei beni nel matrimonio assa sardisca*, in *Archivio Storico Sardo di Sassari*, anno V, Sassari 1979, pp. 125 ss.; v. anche Marongiu, *Il matrimonio "alla sardesca"*, in *Archivio Storico Sardo di Sassari*, anno VII, Sassari 1981, pp. 85 ss. Brevemente, qui si può ricordare come al tempo della promulgazione della Carta de Logu d'Arborea coesistevano due sistemi che disciplinavano i rapporti patrimoniali tra i coniugi: il sistema c.d. "assa sardisca" (che "ha dato luogo tra gli studiosi della storia del diritto italiano a lunghe, vive e non sopite discussioni", v. Marongiu, *op. ult. Cit.*, p. 85), che prevedeva la comunione dei beni, ed il sistema dotale, o "assa pisanisca". Numerose furono le discussioni sulle origini. Alcuni autori le ricollegano all'influsso del Cristianesimo che "rese più intima l'unione spirituale dei coniugi e quindi facilitò l'introduzione di un regime il quale portava le conseguenze di tale maggiore coesione familiare anche nel campo economico giuridico" (Leicht, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato*, parte I, *Diritto delle persone e di famiglia*, Lezioni, Milano 1941, p. 203); Il Besta, invece, lo definisce come istituto indigeno al quale "ricorrevano preferibilmente i Sardi e lo evitavano invece i Continentali" (Besta, *Sardegna medioevale, cit.*, p. 175. Il problema centrale su cui si è soffermata l'attenzione di molti studiosi è quello di "chiarire proprio l'intima natura della comunione coniugale sarda, se si trattasse di comunione generale o universale di beni tra i coniugi oppure di comunione dei soli acquisti e dei guadagni conseguiti da essi durante il matrimonio" (Marongiu, *Il matrimonio alla sardesca, op. cit.*, p. 86). In particolare, il Marongiu propende per una comunione dei soli acquisti, rifacendosi a quanto scritto da Cortese, in *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano 1964, p. 113, citato dallo stesso Marongiu in *Il matrimonio alla sardesca, op. cit.*, p. 90. Tale sicurezza non è condivisa da Mura, la quale ritiene invece che la documentazione disponibile non consente di mettere una parola definitiva sull'argomento, e pertanto che la polemica "avrà termine solo il giorno in cui si rivenga un documento che possa dire l'ultima parola", v. Mura, *Ancora sulla comunione dei beni nel matrimonio assa sardisca, cit.*, p. 127.

Così al capitolo I, dopo aver comminato la confisca di tutti i beni al reo, si aggiungeva: “*sa donna sua coyada a sa sardisca, over a dodas, non pertat sa parti sua in casu chi non si accattarrit cullabili in alcunu attu*”³²⁴; e il capitolo II così recita: “*in casu su dittu traditori havirit mugeri, ed esserit coyadu assu modu sardiscu, sa ditta mugeri happat sa parti sua senza mancamentu alcunu [...] E si havirit happidu mugeri per innantis assa sardisca, dessa quali haviriti alcunu figiu, o figia, cussu figiu, o figios, comenti ed heredis de cussa mamma issoru happanti, ed haver deppiant sa parti issoru dessos benis predittos, secund’usanza sardisca, senza mancamentu alcunu*”³²⁵.

La tutela dei diritti dei familiari dei colpevoli dei più gravi misfatti può essere considerata una peculiarità se non della sola Carta arborense, perlomeno della legislazione sarda.

Il Cavalca, a proposito dei parenti dei banditi, ci ricorda che nella penisola “*per lo più, gli Statuti ritenevano morti civilmente tutti i banditi [...] I discendenti, parimenti ritenuti infami, erano privati dei diritti politici e della capacità di succedere nel patrimonio del ribelle; talvolta perdevano anche residenza e cittadinanza, ogni relazione con loro era vietata, ed anche un rapporto sessuale era ritenuto un atto di ribellione*”³²⁶.

Era altresì prevista in alcuni casi la confisca parziale: ad esempio era vietato presentarsi alle feste o alle sagre con un’arma, pena il sequestro della stessa³²⁷; ed ai carrettieri che, dopo un viaggio, non avessero riportato i buoi alla mandria, veniva requisito il bestiame ritrovato a pascolare in una vigna o in un orto re-

³²⁴ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. I.

³²⁵ *Idem*, cap. II.

³²⁶ Cavalca, *op. cit.*, pp. 50-51.

³²⁷ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. XXIV.

cintati³²⁸.

In epoca statutaria ebbe scarsa applicazione la pena carceraria. Nella Carta arborense la prigione non era menzionata come pena a sé stante; in alcuni casi, essa era considerata solo come mezzo di prevenzione e custodia per impedire la fuga dei delinquenti, come ad esempio nel caso in cui il reo avesse provocato ferite talmente gravi da far temere la morte della persona offesa: il feritore doveva stare in prigione fino a che il ferito non fosse stato dichiarato fuori pericolo, fino ad un massimo di sessanta giorni, dopodichè, se “*infra dittu tempus su feridu non esserit mortu*”, il colpevole veniva prosciolto dalla pena di morte e condannato a pagare la multa prevista per le lesioni³²⁹; ancora, la prigione veniva utilizzata per costringere i condannati a pagare le multe ed a rifondere i danni, per esempio nel caso di ferite o percosse che non avessero provocato la perdita di un membro³³⁰; infine, in alcuni casi veniva tenuto in prigione anche “il detenuto in attesa di giudizio”, in attesa di decidere a quale sorte dovesse andare incontro, come nell’ipotesi di omicidio colposo provocato dal conducente di un cavallo, che doveva stare in prigione fino a quando l’autorità giudiziaria non avesse deciso se giustiziarlo o meno³³¹.

In ogni caso, i *curadoris* avevano l’obbligo di arrestare i ladri ed i malfattori, e di tradurli presso la Corte di giustizia³³², e la detenzione in carcere poteva durare per un periodo assai lungo. Ciò porta a ritenere che vi fossero numerose carceri, sparse in

³²⁸ *Idem*, cap. CXIII.

³²⁹ *Idem*, cap. XII.

³³⁰ *Idem*, cap. IX.

³³¹ *Idem*, cap. IV.

³³² *Idem*, cap. XXXVII.

tutto il territorio arborense, nella capitale Oristano, nei vari capoluoghi di *curadoria* e, forse, in tutti i villaggi del giudicato³³³.

La mutilazione era prevista per tutta una serie di reati, di solito però solo in caso di mancato pagamento di una pena pecuniaria, ciò per evitare che restasse impunito chi non avesse i mezzi per poter pagare.

Era prevista in particolare per l'avvelenamento che non avesse causato la morte³³⁴, per l'utilizzo di carte false³³⁵, per lo sradicamento di vigna o pometo altrui³³⁶, reati per i quali veniva amputata una mano; era inoltre prevista per lo stupro di una donna sposata o una vergine, nel cui caso comportava l'amputazione di un piede³³⁷; il taglio di un orecchio era invece conseguenza del furto di animali³³⁸ o di cereali³³⁹, dell'introdursi a forza a casa di una donna sposata³⁴⁰ o di trattenerla presso di sé contro la volontà dell'altro coniuge³⁴¹.

Non si riscontra alcun caso di mutilazione di entrambi gli arti e ciò, nota il Besta, era conforme alle norme giustinianee e bizantine³⁴².

Il Gatti ricorda che, a differenza che in altri statuti dove si individuava genericamente il membro su cui doveva cadere l'amputazione, nella *Carta de Logu* solitamente veniva indicato,

³³³ Cfr. Casula, *La Carta de Logu, cit.*, p. 253.

³³⁴ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. V.

³³⁵ *Idem*, cap. XXV.

³³⁶ *Idem*, cap. XLI.

³³⁷ *Idem*, cap. XXI.

³³⁸ *Idem*, capp. XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI.

³³⁹ *Idem*, cap. XXXII.

³⁴⁰ *Idem*, cap. XXII.

³⁴¹ *Idem*, cap. XXIII.

³⁴² Besta-Guarnerio, *op. cit.*, p. 42.

“fra gli organi doppi, su quale si dovesse operare”³⁴³.

In alcuni casi, la mutilazione aveva lo scopo di eliminare l'organo utilizzato “per la perpetrazione del reato e che sarebbe stato necessario per commettere i successivi in caso di recidiva”³⁴⁴, come ad esempio per i reati che comportavano il taglio di una mano³⁴⁵ o della lingua³⁴⁶; in altri casi, la mutilazione stessa “aveva esclusivamente lo scopo di costituire indelebilmente uno sfregio o una sconcia deturpazione molto visibile sul volto del reo a semplice funzione segnaletica e ad ammonimento dei terzi circa le prave tendenze e la pericolosità del soggetto”³⁴⁷, come per i reati che portavano all'amputazione di un orecchio³⁴⁸.

Nel Codice arborense erano previste ulteriori pene di cui il Besta³⁴⁹ sottolinea la scarsa applicazione. Si tratta in particolare della fustigazione, della flagellazione³⁵⁰ e della berlina.

La berlina, detta *pangulieri* consisteva “nell' esporre il condannato, debitamente assicurato, per qualche tempo al dileggio del popolino”³⁵¹. Tale pena è prevista in via principale dal cap. CXI nel quale si legge: “item ordinamus chi cussos ligadoris to-

³⁴³ Gatti, *L'imputabilità, i moventi del reato e la prevenzione criminale negli Statuti italiani dei sec. XII-XVI*, Padova 1933, p. 730.

³⁴⁴ Gatti, *op. cit.*, p. 731.

³⁴⁵ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. XLVII.

³⁴⁶ *Idem*, cap. CXCII.

³⁴⁷ Gatti, *op. cit.*, p. 731.

³⁴⁸ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. XXII. Peculiare è l'ipotesi contemplata nel cap. XXVIII dove si arriva al taglio di entrambi gli orecchi. In tale capitolo, rubricato “De chi furarit cavallu rudi, boi, vacca, over molenti”, si dispone che “si non pagat infra dies bindighi, siatilli segada un'origla. E pro sa seconda fura paghit liras vintichimbi infra dies bindighi de chi hat a esser juygada. E si non pagat issa, over atter'homini pro see, tagintilli s'atter'origla”.

³⁴⁹ Besta, *La Sardegna medioevale, cit.*, p. 215.

³⁵⁰ Cfr. Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. IX.

³⁵¹ Gatti, *op. cit.*, p. 694.

*tu, chi ligant crgios in Aristanis, siant tenudos de non ligari crgiu perunu in faschi si non est sinnadu de cussu sinnu chi est ordinadu. E chi contrafagherit, siat postu in su panguleri cun unu corgiu a guturu; e posca istit in prexoni, infini a chi hat a haviri pagadu soddos vinti³⁵²”; è invece prevista in via secondaria, in caso di mancato pagamento della multa nel cap. CXLII rubricato “*De chi scungiarit vingia over ortu studiosamente, e ch’intrarit in vingias e ortos senza paraula dessu pubillu³⁵³”.**

7. Il processo

Anche in campo processuale, come vedremo, Eleonora apportò delle importanti modifiche rispetto alle forme previste dalle consuetudini locali. Come ci ricorda il Besta, è “*certo che secondo le vetuste tradizioni il processo sardo era essenzialmente pubblico e orale. L’influenza continentale indusse però presto all’uso della scrittura per la registrazione dei vari atti processuali: e così non bastò la citazione verbale, ma si richiese che fosse intimata per iscritto e che del suo contenuto si prendesse nota nel cartolaiu della curia a cui dovea anche esser fatta relazione della sua consegna; si scrisse il narrer delle parti che si leggeva nella corona e si richiese lo scritto anche per la sentenza*”³⁵⁴.

Nel periodo giudicale i magistrati non provvedevano singolarmente all’emanazione delle sentenze, ma si avvalevano dell’ausilio di collegi composti da uomini liberi, i *lieros*, che tra le varie funzioni avevano anche quelle di amministrare la giusti-

³⁵² Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu*, cit., cap. CXI.

³⁵³ *Idem*, cap. CXLII.

³⁵⁴ Besta, *La Sardegna medioevale*, cit., p. 236.

zia; tali collegi erano le *coronas*³⁵⁵.

Secondo il Casula, nel Giudicato d'Arborea esistevano almeno cinque tipi di *coronas*³⁵⁶: la *corona de majori de villa*, la *co-*

³⁵⁵ Sulla definizione della parola sarda “*corona*” cfr. Casula, *La Carta de Logu, cit.*, nota al cap. XVI, pp. 254 ss..

³⁵⁶ Casula, *idem*: “La CORONA DE MAIORI DE VILLA era il tribunale del maiori de villa, ed era formata da dieci giurati scelti dal curadori se si trattava di una ‘villa’ grande e da cinque giurati se si trattava di una ‘villa’ piccola. Comunque, la corona del maiori de villa non poteva giudicare con meno di cinque membri presenti (cap. LXXI). Aveva anche compiti di polizia (cap. VI). Non poteva essere celebrata in giorni festivi (cap. CXXV). La CORONA DE CURADORI, oltre che dal curadori, era composta da non meno di cinque membri (cap. LXXI). Formava il consiglio del curadori (cap. X), assistendolo nei casi giudiziari civili e penali, senza limitazione di competenza; ma si riuniva nel capoluogo di curadorìa anche per eleggere i rappresentanti popolari curatoriali nella corona de logu o parlamento generale statale al fine di dichiarare la guerra o la pace. Non poteva essere celebrata in giorni festivi. La CORONA DE PORTU era retta da un maiori de portu [...] vigilava sulla qualità dei prodotti in commercio, puniva le frodi, fissava il giusto prezzo, ispezionava i pesi e le misure e risolveva le controversie sorte in materia di mercato (cap. CV); perciò, poteva inviare citazioni giudiziarie (cap. LIII). Non poteva riunirsi in giorni festivi (cap. CXXV). La CORONA DE CHIDA (= KITA) de BERRUDA o VERRUDA. Era presieduta da un Curadori (cap. LII) e crediamo fosse composta da cinque membri (cap. LXV) reclutati, a turno, dalla ‘muta’ dei villaggi (cap. CXXII) [...] Non si sa esattamente che funzioni avesse [...] Si riuniva obbligatoriamente in giorni stabiliti nella capitale di Oristano, tranne che nei giorni di festa generale (cap. CXXV), ed i suoi membri, scelti come giudici popolari, dovevano pagare la propria iscrizione alla corona, mentre il curadori, presidente del tribunale, ne era esente (cap. CXXIV). La CORONA DE LOGU (O DE JUDIGHE?). Era retta dall’armentariu de logu [...] con funzioni di giudice ordinario statale, tant’è che Francesco Loddo Canepa la chiama corona de armentariu (F. Loddo Canepa, Dizionario Archivistico per la Sardegna, cit., voce armentariu) oppure era retta interinalmente da un curadori (cap. LII). Ma entrambi – armentariu de logu e curadori – agivano come rappresentanti dello judighe. La CORONA DE LOGU era composta da «auditori» con qualifica di «probiuomini» (cap. II) che avevano il compito di esaminare interrogatorii, relazioni (cap. XX) e, evidentemente, cause d’appello. [...] Infine, dall’insieme delle istituzioni giudicali pare che, col termine di corona de logu, s’indicassero due organismi distinti: il suddetto **tribunale speciale** o di ultima istanza e l’**assemblea generale** o **parlamento** [...] La CORONA DE LOGU O PARLAMENTO GENERALE. Col nome di Corona de logu si indicava anche il **Parlamento generale** come massima assise dello Stato, formato dai rappresentanti del popolo eletti in corona de curadorìa e dall’alto clero. «Esso – dice Arrigo Solmi – si raccoglieva nelle grandi oc-

rona de curadori, la corona de portu, la corona de chida (o kita) de berruda, la corona de logu³⁵⁷.

Il Bellieni ne ricorda invece tre, la corona de logu, la corona de chida de bermuda, e la corona de podestade³⁵⁸.

Sia i *lieros*, sia tutti gli altri *juygantis* componenti le *coronas* erano tenuti a giudicare facendo appello alla propria coscienza, perseguendo finalità di ragione e giustizia: “*juygari e dari legitimamente in consciencia dessoru sa megius ragioni e justicia*”; ma, si badi bene, essi non potevano in alcun modo discostarsi dalla Carta o, in tal caso, il loro giudizio non aveva alcun valore, e dovevano pagare ogni volta cinque lire³⁵⁹. La discrezionalità dei giudicanti era limitata, e solo in pochi casi essi potevano decidere in modo arbitrario; ad esempio nel caso di omicidio compiuto “*pro causa fortunabili, secundu chi solint avvenni multos disastros, volemus ch’in tali casu istit, ed istari deppiat ad arbitriu e correzioni nostra*”³⁶⁰, o ancora nel caso in cui si fosse ucciso involontariamente un uomo col cavallo, “*e siat in arbitriu nostru dellu condannari pro sa ditte morti*”³⁶¹.

casioni della vita pubblica, per l’elezione del ‘giudice’, per approvarne gli atti più rilevanti, per deliberare in ordine ai negozi più gravi» (A. Solmi, Studi Storici cit., pp. 71, 157, 351).

³⁵⁷ Cfr. Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. VI.

³⁵⁸ Bellieni, *op. cit.*, p. 84: “*La corona de logu era presieduta dal giudice, costituita da alti personaggi del giudicato, trattava le cause più gravi e rilevanti, ed era tenuta nelle grandi solennità, sul limitare d’ogni stagione. La corona de chida de berruda era presieduta dai curatori in persona, assistiti da cinque bonos homines. Si erano istituite ad Oristano mudas o turni di una settimana fra le diverse curatorie, cosicché ciascun curatore con i suoi uomini risiedeva nella capitale per quel periodo di tempo. Quali fossero precisamente le competenze della corona de logu e quelle della corona de chida non si sa con esattezza. Corona de podestade era quella presieduta dal majore della villa di Oristano divenuto podestà*”.

³⁵⁹ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. LXXI.

³⁶⁰ *Idem*, cap. III.

³⁶¹ *Idem*, cap. IV.

La causa veniva introdotta dalla citazione, o *nuntha*, che doveva essere fatta per iscritto, trascritta in un apposito registro detto *cartolaiu* e letta agli uomini liberi facenti parte della *corona*³⁶² che la dovevano approvare; l'incaricato alla notificazione doveva “*jurari peri su curatoru, chi hat areer corona, chi sa nunza beni, e lealmente hat a fagheri*”³⁶³. Solo dopo l'espletamento di tali formalità, il *nunthu* si recava dal convenuto e, anziché comunicargli verbalmente la citazione, come avveniva prima della promulgazione della Carta de Logu, gliela consegnava alla presenza di tre testimoni. Se la notifica avveniva di persona, il convenuto doveva presentarsi alla *corona* entro il tempo indicato; se invece il convenuto non veniva trovato, la citazione doveva essere consegnata ad altra persona abitante della stessa casa, alla presenza di due o tre testimoni; in tal caso il termine per comparire era di otto, quindici giorni. Il nunzio, al termine della notifica, doveva consegnare una relazione scritta alla *corona*.

Il convenuto che non si fosse presentato nel termine indicato senza giustificato motivo era punito con un'ammenda dopo la prima e la seconda citazione; l'inosservanza della terza citazione comportava la condanna in contumacia: “*e si assa terza volta non venit, de ch'illi hat a esser mandata nunza, perdat cussu kertu a minimanza secundu s'usanza antiga*”³⁶⁴.

³⁶² *Idem*, cap. LV.

³⁶³ *Idem*, cap. LII.

³⁶⁴ *Idem*, cap. LIII. Nei giudizi possessori, la contumacia del convenuto portava alla immediata *missio in possessionem* dell'attore nel bene controverso e, se entro l'anno il convenuto non si fosse presentato per difendersi dalla citazione, l'attore diventava proprietario di quel bene a titolo definitivo, come previsto dal cap. LII. Il Bellieni nota come anche nella sezione dedicata al processo siano presenti norme di diritto civile: “*Fra questi capitoli sono, come altrove, bizzarramente inframmezzate norme riferentisi ai diritti reali. Sovra tutti importante è il LXVII dove è stabilita la prescrizione acquisitiva*”

Di regola chi veniva accusato di furto, o altro misfatto, doveva difendersi personalmente davanti alla *corona*, non potendosi avvalere né di un procuratore né di un sostituto³⁶⁵, diversamente da quanto accadeva nei processi civili³⁶⁶. Se l'accusato confessava subiva la condanna prevista per il reato commesso; altrimenti, si svolgeva l'istruttoria, con l'utilizzo di prove scritte o con l'ausilio di testimoni.

La confessione poteva talvolta essere estorta con la tortura, ad esempio in caso di furto, ma solo se l'accusato era persona di mala fama: “*alcun homini dessoru Rennu d'Arbarèe, chi siat de bona fama [...] non deppiat esser postu a tormentu pro alcinu chertu ch'illi esserit fattu de fura*”; se l'accusato godeva di cattiva fama, spettava alla *corona* decidere se fosse il caso di sottoporlo a tortura: “*chi de ciò e supra ciò reerint Corona cun sos lieros [...] si cuss'homini, a chi hant a fagher su chertu de fura, est homini de mala fama, si pozzat mitter a tormentu*”³⁶⁷.

Per quanto riguarda il sistema delle prove, il Besta nota che “*la prova per eccellenza era la scritta e contro di essa non si ammetteva l'efficacia d'una testimonianza: si distingueva però fra scrittura e scrittura*”³⁶⁸; in effetti, se è vero che il cap. XXV della Carta recita che “*chi a ciascuna persona sia licitu de battiri e presentari a sa Corti ad ogni bisongiu carta bullada e non bul-*

dopo cinquanta anni di possesso di terre del regno cum justu titulu. Si tratta del processo storico di conquista della terra [...] ed in cui si concreta lo sforzo di redenzione delle classi inferiori. Quaranta anni bastano sul patrimonio ecclesiastico, trenta sul privato. Per il mobile quattro anni”: v. Bellieni, *op. cit.*, p. 86.

³⁶⁵ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. LXXV.

³⁶⁶ Besta-Guarnerio, *op. cit.*, p. 32: “*nelle cause civili era lecito invece il farsi assistere da un kertatore: e questo veniva dato d'ufficio ai pupilli, alle vedove ed alle chiese sfornite di propri armentarios*”.

³⁶⁷ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. LXIV.

³⁶⁸ Besta-Guarnerio, *op. cit.*, p. 33.

lada, condaghi over atteras iscritturas autenticas registradas o non registradas chi siant in sa Corti”³⁶⁹, non è plausibile attribuire lo stesso valore probatorio a qualsiasi carta prodotta in giudizio: un conto è la liceità della produzione, altro conto l’efficacia della stessa. Secondo il Besta, facevano piena prova “non solo la carta bullata³⁷⁰, quella cioè segnata col bulleteriu del giudice e registrata in curia [...] poiché ormai l’uso dei notai s’era largamente diffuso bastava pur l’intervento di essi per dar pubblico credito agli atti”³⁷¹. Lo stesso Autore ritiene che “potessero aver pieno valore atti redatti da persone cui il giudice stesso avesse attribuito pubblica fede. Nell’Arborea dobbiamo forse cogliere il primo avvio a questa riforma importantissima, poiché là fin dal principio del secolo decimoterzo troviamo un Petrus de Campo notarius publicus in doto iudicatu”³⁷².

Altra prova ammessa era la testimonianza. Non poteva essere chiamato a testimoniare chi non godesse di buona fama, o chi fosse stato condannato in precedenza per il reato di falsa testimonianza: “e plus nolli siat dada fidi pro testimongiu”³⁷³. Le persone chiamate erano tenute a “giurari in manos dess’Officiali chi hat a reer sa Corona, e de render testimonianza de cussu chi hant a esser chiamadas e domandadas”³⁷⁴, altrimenti le deposizioni non erano valide, “non obstanti alcunu Capidulu de Brevi,

³⁶⁹ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu*, cit., cap. XXV.

³⁷⁰ *Idem*, cap. XXV, nota 48 p. 42: “Scrittura munita di suggello pendente”.

³⁷¹ Besta-Guarnerio, *op. cit.*, p. 33.

³⁷² Besta, *La Sardegna medioevale*, cit., p. 236.

³⁷³ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu*, cit., cap. LXXVI.

³⁷⁴ Mameli de’ Mannelli, *La Carta de Logu*, cit., cap. LXXIV, in part. nota 131, dove l’Autore ricorda che “Capitoli di Breve sono le ordinazioni de’ Governi Pontificio, e Pisano emanate ne’ rispettivi tempi, in cui dominarono in Sardegna, e le quali si spedivano in forma di Breve: qua si prendono per Rescritti contenenti privilegio in tal forma spediti”.

*over usanza, ch'esseret fatta, ed osservada per tempus passadu*³⁷⁵. Era ammesso un numero massimo di dieci testimoni³⁷⁶, che l'attore doveva far registrare “*ass'iscrianu dessa Corona in-nanti chi sa Corona hui hant a chertare si leit*”, come previsto dal capitolo LXXI; lo stesso capitolo stabiliva che non si poteva chiamare come testimone chi non avesse compiuto i diciotto anni, altrimenti “*nolli siat dada fidi ne creditu pro testimongiu*”, e che i testimoni fossero interrogati singolarmente e separatamente, “*chi non ischiat s'unu de s'atteru e chi nollos intendat alcuna dessoru partis, e fagher iscriveri su narri issoru*”³⁷⁷. Le deposizioni dei testimoni erano infine lette pubblicamente dallo scrivano, “*in presencia de su Curadori e dessoru hominis chi hant a esser in Corona, essendo illoy ambas partis si esser illoy podint e volint*”. Al termine della lettura, la parte avversa poteva opporsi ai testimoni ed a quanto gli stessi avevano detto, dimostrando entro otto giorni la validità delle sue ragioni.

Secondo il Besta, molte delle disposizioni contenute nel capitolo LXXI costituirono altrettante innovazioni apportate da Eleonora: “*Fu anche probabilmente una novità della Carta de Logu la limitazione numerica introdotta per riguardo alla produzione di testimoni [...] essa (Eleonora) fu che portò a diciotto anni il minimo d'età richiesto per prestar valida testimonianza e che, permettendo la prestazione del giuramento alla presenza delle parti, volle che i testi [...] fossero quindi interrogati singlar-*

³⁷⁵ *Idem*, cap. LXXIV.

³⁷⁶ *Idem*, cap. LXXI.

³⁷⁷ Il Besta ritiene che si tratti di un'innovazione della Carta de Logu: “*Probabilmente i testi erano prima, per consuetudine, escussi tutti alla presenza delle parti come ancora disponeva lo Statuto di Sassari; ma la Carta de Logu innovò stabilendo che fossero interrogati separatamente e segretamente avvenendo alla presenza delle parti solo la pubblicazione del loro deposto*”, v. Besta, *La Sardegna medioevale*, cit., p. 237.

mente e segretamente alla presenza dell'ufficiale, di tre bonos homines e dello scrivano della corona che doveva redigere il verbale delle deposizioni"³⁷⁸. Parzialmente contrastante l'opinione del Casula, secondo il quale *"con la dichiarazione dell'età minima dei testimoni, anche questo capitolo [...] ci riconduce al periodo di governo di Mariano IV piuttosto che a quello di Eleonora [...] il maggiorascato in Arborea era di diciotto anni, portato a quattordici nel tempo della pace fra Eleonora e Giovanni I d'Aragona [...] firmata [...] nel 1388"*³⁷⁹.

Al termine dell'istruttoria, il *curadori* invitava i *lieros* facenti parte della *corona* a giudicare in base alla deposizione dei testimoni.

Per quanto riguarda il giuramento, secondo Besta era ammesso *"solo non essendovi altre più sicure prove"*³⁸⁰; l'attore che non fosse riuscito in altro modo a provare la colpevolezza dell'accusato poteva infatti deferire il giuramento a quest'ultimo, il quale per discolarsi doveva giurare *"in manos dess'Officiali, chi hat a reer Corona, e non deppiat jurari in Grughi de credenza"*³⁸¹. Era così abolito il giuramento, previsto nel periodo precedente all'emanazione della Carta de Logu, con il quale l'accusato di un delitto poteva *"liberarsi da ogni responsabilità verso la parte lesa con un giuramento purgatorio prestato stragiudizialmente sulla cruxi de credenza"*³⁸²: *Leonora lo volle abolire stabi-*

³⁷⁸ Besta-Guarnerio, *op. cit.*, p. 33.

³⁷⁹ Casula, *La Carta de Logu*, *cit.*, p. 264.

³⁸⁰ Besta-Guarnerio, *op. cit.*, p. 34.

³⁸¹ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu*, *cit.*, cap. LXI.

³⁸² Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu*, *op. cit.*, nota 110, p. 78: *"Il giuramento in Croce di credenza, di cui si tratta, è quello, che si presta, o deferisce fra private persone. Si dice giurare in Croce, perché l'uso di Sardegna porta di prestare il giuramento, toccando la Croce formata dal dito pollice sull'indice della mano del Giudice"*.

*lendo che in penale tale giuramento fosse prestato sempre dinanzi alla justicia e nelle mani dell'ufficiale che presiedeva la corona*³⁸³.

In alcuni casi era prevista una sorta di perizia, in particolare “*per l'accertamento dell'avvelenamento o per determinare la gravità delle ferite*”³⁸⁴.

La decisione veniva presa dalla maggioranza dei *lieros*, dopodichè il *curadori* pronunciava la sentenza, ne ordinava la redazione per iscritto e la metteva in esecuzione³⁸⁵.

Nel caso in cui fra i *lieros* non vi fosse convergenza di giudizio, e la controversia fosse grave e dubbia, il funzionario regio che presiedeva la *corona* doveva chiedere parere ai “savi” della Corte, i quali deliberavano a maggioranza, e la loro decisione doveva essere letto e pubblicato come sentenza definitiva in *corona*, alla presenza delle parti in causa: ciò perché “*ciascuna d'essas Terras nostras siat mantezida ed osservada in giustizia ed in raxoni*”³⁸⁶.

Era consentito alla parte che avesse perso la lite davanti al funzionario regio di proporre appello contro la sentenza, in forma orale, “*infra su tempus ordinadu dae sa ragioni duas voltas [...] ciò est de una questioni non usit e non si pozzat appellari plus*”³⁸⁷. Era altresì ammesso l'appello per iscritto, “*infra dies degghi, de chi hat a esser dada sa sentenza*”³⁸⁸. In ogni caso, era previsto un divieto di appello per le sentenze che non avessero

³⁸³ Besta-Guarnerio, *op. cit.*, p. 35.

³⁸⁴ Besta, *La Sardegna medioevale, cit.*, p. 237. Cfr. Mameli de' Mannelli, *La Carta De Logu, cit.*, capp. V e X.

³⁸⁵ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, cit.*, cap. LXXI.

³⁸⁶ Mameli de' Mannelli, *La Carta de Logu, op. cit.*, cap. LXXVII.

³⁸⁷ *Idem*, cap. LXXVIII.

³⁸⁸ *Idem*, cap. LXXIX.

superato i cento soldi, “*pro cessari spesas assos sudditos nostros, e litigantis*”³⁸⁹.

Di particolare interesse il capitolo CII, che consentiva ai tutori di non comparire davanti ad alcun tribunale diverso dalla Corte regia di Oristano per cause riguardanti i propri pupilli. In quella sede, invece, “*Siant tenudos de risponder in sa ditta Corti e Corona a ciascuna persona, ch’illos hat a chertari pro cussos picinnos*; ma se *l’armentariu* che presiedeva la *corona* avesse ritenuto inidoneo il tutore, doveva costringere uno dei probiuomini della *corona* a prendere le difese del pupillo”³⁹⁰.

³⁸⁹ *Idem*, cap. LXXX.

³⁹⁰ Mamei de’ Mannelli, *La Carta de Logu*, *op. cit.*, cap. CII.

PARTE QUARTA

LE DUE NORMATIVE SARDE A CONFRONTO

1. Aspetti generali. Il sistema delle pene

Nel diritto penale sardo si affermavano e propugnavano principi e diritti che raggiungevano forme di evoluzione di gran lunga superiori a quelli germanici e che sono rivelatori di una coscienza morale e giuridica che trovava la sua genesi in una civiltà che indubbiamente i popoli germanici non avevano raggiunta.

In Sardegna, il periodo delle private composizioni, caratteristica dei popoli germanici, era un remoto ricordo; non esiste, infatti, nella legislazione medievale sarda una stabile relazione tra multe comminate in via principale e mutilazioni ad esse surrogate nel caso di mancato pagamento di esse, come dimostra il fatto che una medesima pena era spesso il surrogato di multe assai diverse.

Nella Carta de Logu³⁹¹, per esempio, una multa di duecento lire fu sostituita talvolta dal taglio di un piede³⁹² e tal'altra della forca³⁹³, il taglio delle orecchie talvolta fu surrogato di una multa

³⁹¹ L'edizione da noi presa a riferimento è quella di Mameli de' Mannelli, *Le Costituzioni di Eleonora, giudicessa d'Arborea, intitolate Carta de Logu*, Roma 1805.

³⁹² C.d.L., cap. XXI, "Vogliamo, ed ordiniamo che alcun uomo entrasse per forza donna maritata, ovvero alcun'altra donna, che fosse giurata, o spulzellese alcuna vergine per forza, e di dette cause fosse legittimamente convinto, sia giudicato, che paghi per la maritata lire cinquecento; e se non paga fra giorni quindici dacché sarà giudicato, siagli tagliato un piede, per modo che lo perda: e per la nubile sia giudicato, che paghi lire dugento ...".

³⁹³ C.d.L., cap.XIII, "Constituiamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona ... in caso che facesse detta ruberia fuori di Strada pubblica, cioè in Villaggio, o in campo, o in salto, gli uomini di Villaggio, ove farà detta ruberia, sian tenuti di catturare quel tal rubatore, e portarlo alla Corte; e se n'è convinto,

di quindici o venticinque lire³⁹⁴, tal altra di una multa di lire cento³⁹⁵.

La pena, poi, rivestiva un carattere sociale, perché al principio della vendetta si sostituì quello di ristabilire l'ordine giuridico turbato mediante la pena prevista dalla legge per i singoli reati, facendo prevalere l'utile comune sulla vendetta, generatrice di sanguinosi conflitti tra famiglie e tra villaggi, su quello individuale con la conseguenza logica che nessun colpevole di un delitto poteva essere sottratto alla pena prevista. Ed è perciò che la giustizia puniva più per tutelare questo diritto alla pace e all'ordine pubblico che per dare soddisfazione al privato. Non si ammetteva, almeno in generale e proprio per i maggiori delitti che comportavano la pena capitale, che la pena pubblica potesse essere arbitrariamente sostituita da statuizioni private.

Merita ricordare a tale proposito la formula a cui in questi casi si ricorreva “*et pro denaru ne unu non campi*”, non ammettendosi alcuna deroga alla inflizione della pena pubblica. E anche quando l'armonia veniva solennemente conclusa fra il reo e l'offeso, questo non attribuiva l'impunità al reo, anche se ciò comportava una diminuzione della pena.

Troviamo negli Statuti Saresi una sola eccezione a questo principio³⁹⁶: è quella del minorenne omicida che poteva rimanere

paghi alla Corte lire dugento al giorno, che sarà giudicato, a giorni quindici; e se non paga egli over altro uomo per se, inforchino, in modiche ne muoja ...”.

³⁹⁴ Vedi in tal senso i capp. XV, XVI, XVII, XVIII C.d.L..

³⁹⁵ Come previsto al cap. 23 della stessa Carta “*Di chi terrà femmina maritata palesemente contro volontà del marito*”.

³⁹⁶ St. sass., III, 3, “*De cussos qui ferin*”: “... *salvu qui pro ferita facta dae theracu, qu non averet XIII annos, non se intenda malefitiu, et issa potestate non fattat processu alcunu contra esse. Salvu si su feridu morreret, et tando su qui aet ferre siat punitu personalmente ad morte. Asteris (eccettoché, fuorché) sie seret de voluntate dessor parentes propinguos dessu murtu, qui*

impunito qualora i parenti dell'ucciso lo avessero perdonato. In tale fattispecie, nonostante la gravità del reato che poteva dar luogo a vendetta, si derogava alla irresponsabilità del minore sancita in linea generale ed egli restava impunito nel caso di perdono da parte di coloro che, se non fosse intervenuta la giustizia punitrice, avrebbero avuto motivo di vendetta contro di esso e forse anche contro la famiglia e la villa cui questi appartenevano.

Nella graduazione della pena non si distingueva tra povero e ricco; una certa discriminazione vi era soltanto tra liberi e servi, ma fra i liberi uno stesso reato veniva punito con la medesima pena, chiunque l'avesse commesso e la sostituzione di una pena afflittiva ad una pena pecuniaria si aveva soltanto quando, in mancanza di mezzi da parte del reo, era necessario comunque colpire costui che non doveva restare impunito stante le sue precarie condizioni economiche. La distinzione tra liberi e servi portava invece, come abbiamo già detto, ad un diverso trattamento. A Sassari si ribadiva il divario tra di essi, concedendosi al libero, quanto alla norma penale, una protezione di gran lunga più efficace. Per i delitti contro lo schiavo, infatti, la pena era sempre pecuniaria (cinquanta lire in caso di morte di cui la metà al padrone)³⁹⁷ ed anche quando l'offesa contro il libero era repressa pecuniariamente, l'ammontare della pena era, non di rado, cinque volte maggiore che se l'offesa fosse stata fatta allo schiavo³⁹⁸.

E vi è un altro punto, poi, nel quale il diritto penale sardo si

boleren perdonare ad ecusse qui averet feridu, et tando sa potestate ne unu processu facthat contra...

³⁹⁷ St. sass., III, 1, "Dessu michidin", "... et si per aventura alcunu omine liveru aet ochier alcunu servu azzenu over anchilla azzena, cussu malefactore però non siat condempnatu ad morte, ma siat condempnatu pro cussu accessu per issa potestate in libras de Janua ...".

³⁹⁸ Vedi, tra gli altri, St. sass., III, 3, "De cussos qui ferin".

differenza profondamente da quello germanico: mentre tra i barbari e specialmente tra i longobardi veniva considerato più l'elemento oggettivo del reato che quello soggettivo, il male ed il danno commessi più della coscienza e volontà di commetterli, di modo che, non riconoscendosi neanche il diritto alla legittima difesa, si puniva indifferentemente colui che aveva ferito per difendersi da una aggressione e colui che aveva ferito perché aggressore, nel diritto penale sardo, invece, nella commisurazione della pena al reato, si distingue la materialità del reato dall'elemento soggettivo, e ciò a dimostrazione della permanenza nell'Isola della tradizione romana. Ed è perciò che si ricorreva alla netta distinzione tra dolo e colpa: i reati commessi *ex improviso*, senza riflessione istintivamente, senza premeditazione o oltre la volontà dell'evento non venivano puniti allo stesso modo di quelli commessi "*cun animu deliberadu*" cioè allo stesso modo di quelli commessi con premeditazione o con la coscienza e volontà di compierli.

La Carta de Logu, in alcune delle sue parti³⁹⁹ conforta e conferma le nostre asserzioni: ad esempio al cap. III si dice "*Vogliamo, ed ordiniamo, che, se qualcuna persona uccidesse uomo, e n'è confessa nel Giudizio, ovvero convinta, secondo che l'ordine che la ragione comanda, siate tagliata la testa nel luogo della Giustizia ...*"; se invece qualcuno commette un omicidio "*... non cun animu delliberadu e non pensadamenti ...*" ma per caso fortuito deve stare "*... ad arbitriu et correzioni nostra*". Al cap. IX poi abbiamo un altro esempio: "*Vogliamo ed ordiniamo, che, se alcuno uomo ferirà l'uno all'altro di ferro, o di bastone, odi pietra, o di mano, ovvero di altra causa, d'onde ne uscisse sangue, e non ne perdesse membro, se n'è convinto, paghi al Re-*

³⁹⁹ Precisamente nei capitoli III, IV, V, IX della C.d.L.

*gno per la ferita di ferro infra giorni quindici quindici, dappoi-
ché sarà giudicato, lire venticinque, e se non paga sia scopato
per la Terra; ... e se alcun delitto avvenisse per disastro, e che
non fosse fatto appensatamente, vogliamo, che sia ad arbitrio
nostro, e di buoni uomini per Noi diputati ...”.*

Innumerevoli sono gli esempi in tal senso, ma a noi interessa ora dimostrare che non solo si distingueva la materialità del reato dall'elemento soggettivo, ma che in Sardegna ebbe vita e riconoscimento un istituto sconosciuto ai popoli germanici, la legittima difesa. E ci soccorre ancora la Carta de Logu che nel capitolo ultimo più sopra esaminato così continua, “... e se per alcuna delle ferite se ne perdesse membro, in modo che il membro se n'andasse a terra, ovvero che ne fosse scemo, perda il simigliante membro, e per danaro nessuno non iscampi: e se fosse membro principale debilitato, paghi lire cento senza misericordia alcuna; ... se lo fa difendendo se, e lo provasse legittimamente, che non sia tenuto a pen' alcuna ...”.

Con quanta chiarezza si distinguesse tra l'elemento soggettivo e l'elemento oggettivo del reato, lo troviamo ancora sia nella Carta de Logu sia negli Statuti Sassaresi, dove si parla delle pene stabilite per i complici, i mandanti, gli istigatori a delinquere, i ricettatori i quali, negli Statuti Sassaresi, oltre al pagamento di una vera e propria pena dovevano restituire quanto avevano ricettato. Per i favoreggiamenti poi (che non fossero compiuti dal padre, dala madre, dalla moglie o dal figlio, dal fratello o dalla sorella che doveva pagare una multa minore), la Carta de Logu al cap. VII⁴⁰⁰, in caso di aiuto da questi prestato all'omicida o a co-

⁴⁰⁰ “Dell'uomo, che fosse sbandito dalle Terre nostre per omicidio, ovvero alcun'altra occasione, per la quale dovesse morire”, “Costituiamo, ed ordiniamo, che, ... e se alcun uomo di detto Villaggio lo ricevesse, e ricettasse

lui il quale, per il delitto commesso, doveva morire, stabiliva il pagamento di una multa che anche per coloro che, potendo impedire il compimento del reato non lo avessero fatto, salvo però che avessero la coscienza e la consapevolezza dell'atto che si compiva, tanto è vero che il minore, lo *theraccu* cioè il servo, erano irresponsabili se ancora, al momento di compiere il delitto, non avessero raggiunto l'età del discernimento, fissata ai quattordici anni. Una volta trascorsa questa età, tutti erano responsabili delle proprie azioni perché si riteneva che allora l'individuo acquistasse la coscienza del proprio operare. Invece si teneva conto del sesso e, tutte le pene inflitte alle donne erano meno gravi di quelle inflitte agli uomini per i medesimi reati⁴⁰¹.

Di regola poi, la responsabilità era individuale ma, sussidiariamente poteva anche ricadere su una collettività, e ciò lo vediamo chiaramente in moltissimi punti della Carta de Logu⁴⁰². Prendiamo ad esempio il cap. XXXIII nel quale si dispone: “Costituiamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona furasse Casa d'altrui, e la perforasse a furto in muro, o in porta, od in finestra, o in tetto, se le è provato, e n'è convinta, sia impiccata per la gola, che ne muoja, e dai beni suoi si paghi il danno, a chi sarà fatto; e niente dimeno i Giurati del Villaggio siano tenuti di provare, e di portarlo a dichiarare, e di catturare l'uomo in persona, che avrà fatto il male; e se non catturano, e provano, paghino i Giurati comunemente col Maggiore, e cogli altri uomini del Villaggio il danno, cui sarà fatto, ed al Regno paghi' il Villaggio grande lire cento, ed il Villaggio piccolo lire cinquanta: ed i be-

quel tale sbandito palesemente, o furtivamente, e gli desse consiglio, aiuto, o favore, se gli è provato, paghi al Regno lire cento ...”.

⁴⁰¹ St. sass., III, 6, “*Dessa muçeres qui ferin*”.

⁴⁰² In particolare nei capitoli XXXIII, XXXVI, XXXIX, 45 della C.d.L.

ni di quell'uomo, che avrà fatto il male, siano nel pagamento di detti danni", dove emerge chiaramente la responsabilità collettiva dei Giurati e degli uomini del villaggio in cui il delitto si compiva, cosa che indubbiamente fonda le sue radici ben addietro nei tempi. E se la legittimazione giuridica di questa consuetudine si allontanava ed era in contrasto con il diritto romano, dove la pena era limitata al reo, essa trovava la sua origine nelle condizioni sociali ed amministrative della Sardegna dove non vi era un efficiente corpo di polizia che in ogni momento e ovunque potesse intervenire prontamente per la repressione e soprattutto per la prevenzione dei reati, stante la esiguità del numero degli abitanti in rapporto alla vastità del territorio, per cui le funzioni di polizia erano affidate alle singole aggregazioni rurali.

Abbiamo già visto nel cap. XXXIII della Carta de Logu la responsabilità dei giurati e dell'intero villaggio in cui questi si trovavano e altri esempi potremo trovare nella stessa legislazione ai capitoli XIII, XLV, XLVI⁴⁰³, per il caso in cui non denunciassero e catturassero il reo, e cioè qualora non esercitassero le funzioni di polizia che erano state loro affidate.

Per quanto riguarda le pene, queste non erano eccessivamente crudeli: la pena capitale si comminava solo per i delitti più

⁴⁰³ C.d.L., cap. XIII, "*Di ruberia di Strada pubblica*", "... gli uomini di detto villaggio ove farà detta ruberia, siano tenuti di catturare quel tal rubatore ..."; C.d.L., cap. XLV, "*Di non porre fuoco infino al temp'ordinato*", "... ed i Giurati del Villaggio, ove si porrà il fuoco, siano tenuti a provare e catturare i malfattori predetti, e di rappresentargli alla Corte nostra infra quindici giorni; e se non gli catturano in detto tempo, detti Giurati cogli uomini del Villaggio paghino di multa, cioè il Villaggio grande lire trenta, ed il Villaggio piccolo lire quindici, ed il Curatore di ciascuno di quei Villaggi paghi soldi cento ..."; C.d.L., cap. XLVI, "*Di non porre fuoco di alcuna persona studiosamente*", "... siano tenuti i Giurati, ed uomini del Villaggio di provare e di catturare l'uomo che avrà posto detto fuoco...e se i giurati, ed uomini del Villaggio non catturassero l'uomo, che avrà fatto il male paghi comunalmente il Villaggio grande lire cento ed il Villaggio piccolo lire cinquanta ...".

gravi, quali quelli diretti contro la sicurezza dello Stato e del sovrano, per l'omicidio, la grassazione, l'effrazione, l'incendio, lo stupro e la rapina. La pena, più che come repressione del reato, era prevista e considerata come diretta alla prevenzione di esso affinché, appunto, la sua entità servisse come freno alla commissione dei delitti.

Nelle disposizioni di carattere penale si manifestava il principio romano secondo il quale la pena inflitta ad un reo doveva servire di esempio per tenere lontano gli altri dal commettere il male. In altre parole la pena doveva servire non solo a reprimere i reati e a prevederli ma anche e soprattutto a estirpare il male laddove esso si annidava.

Alle pene afflittive si aggiungeva spesso il bando del reo e la confisca dei suoi beni. Ma in Sardegna (ciò che ancora dimostra come i diritti germanici ebbero scarsa influenza nel diritto sardo), il bando non aveva un'applicazione generale e non comportava le terribili conseguenze, proprie del diritto germanico, che si ebbero nel continente dove il bando toglieva a chi ne era colpito ogni diritto. Il bandito perdeva tutto, la tutela della sua persona, la famiglia, la patria, la proprietà, la libertà.

Il bandito appariva come nemico pubblico, esposto alla persecuzione di tutti. Nessuno poteva dargli ospitalità, né procurargli vitto; anzi ognuno era fatto esecutore della sentenza che aveva colpito quel reo e se poteva, doveva ucciderlo, senza incorrere in nessuna pena e neanche nella faida dei parenti dell'ucciso sia perché l'uccisione in questo caso era considerata legittima, sia perché il bandito perdeva ogni diritto verso la sua famiglia per la quale era giuridicamente morto, tanto che la moglie si considerava vedova e orfani i suoi figli. Il bando dunque, nel diritto germanico, nella semplicità della sua formula aveva natura complessa, era fonte di tante altre pene, fattesene poi indipendenti,

quanti erano i diritti che per esso si perdevano, la morte, infatti, la revoca di tutti i diritti, l'esilio, l'asservimento, la confisca dei beni, erano conseguenze del bando.

In Sardegna, invece, incorreva nel bando colui che fuggiva per non sopportare una pena afflittiva in cui era caduto. E nel caso che un omicida fuggisse per evitare la pena a cui era stato condannato, allora il bando diventava conseguenza della pena di morte e, come risulta dal capitolo VI della C.d.L., all'omicida, oltre che esser "*isbandidu dae sas terras nostras*" si confiscavano i beni tenendosi conto però delle ragioni della moglie, dei figli e perfino dei creditori⁴⁰⁴.

Il bando, come dice Satta-Branca⁴⁰⁵, "*non deve intendersi come pena d'esilio, che non potevasi dare ai borghesi, ma come avviso che quel reo era fuori legge e sottoposto al taglione; e chi fuggiva per non pagare la multa cui era stato condannato incorreva pure nel bando, che consisteva nella determinazione di una somma che veniva pagata vendendo l'equivalente dei suoi beni del fuggitivo il quale allora usciva dal bando*".

Il confino era poi in Sardegna una pratica importata che trovava applicazione solo nei comuni sottoposti all'influenza continentale. In generale, infatti, si applicava il principio che il sardo non si potesse "*terrafinare*" in luogo esterno all'isola, come disposto negli Statuti Sassaresi⁴⁰⁶.

⁴⁰⁴ C.d.L., cap. VI, "*Dell'uomo che si trovasse morto in alcun Villaggio, ovvero in abitazione di quello*", "... e se quell'uomo, che avesse ucciso l'uomo, fugisse, e non si potesse avefe infra detto tempo di un mese, sia sbandito dalle Terre nostre, ed i suoi beni sian confiscati alla Corte nostra, riserbando per le ragioni della moglie, e dei figlioli che avesse da altra moglie: ... e similmente salve le ragioni dei creditori".

⁴⁰⁵ *Il comune di Sassari nei secoli XIII e XIV*, Roma 1885, p. 131.

⁴⁰⁶ St. sass., I, 85, "*neunu sassaresu se pothat caçare, nen deppiat de Sassari ad terrafinare (cioè esiliare) pro alunu excessui in alunu modu, nen issa potestate alunu de Sassari mandare pothat foras dessa terra pro terrafine*".

Il taglione invece rappresentava un'antica tradizione locale che trovava peraltro fondamento in tutte le legislazioni, essendo insito nella coscienza umana. Soltanto in pochissimi casi però era irrogato come pena a se stante, mentre il più delle volte veniva considerato come pena sostitutiva di multe per aver arrecato ad altri ferite che comportavano perdita di membra o cicatrici sul volto.

Un principio del taglione lo si può scorgere in quelle pene mutilative che colpivano il membro o l'arto che era servito per commettere il delitto, come ad esempio nel reato di falsa testimonianza, nel quale caso si procedeva al taglio della lingua del falso testimone o nella falsificazione dei documenti per la quale si procedeva al taglio della mano che li aveva compilati. Anche a Bisanzio (ciò che corrobora ancora la nostra tesi della sovrapposizione nel diritto penale sardo dell'elemento bizantino anziché di quello germanico) troviamo che in questi casi, si procedeva al taglio del piede, all'avulsione dell'occhio, etc.

Anche queste pene mutilative erano sussidiarie, in linea principale, di pene pecuniarie, sempre per la solita ragione di non lasciare impunito il delitto commesso dal non abbiente per il fatto stesso della sua indigenza.

Le pene ignominiose come la fustigazione, la berlina⁴⁰⁷, il marchio ed altre, pur utilizzate anche nell'isola, non trovavano in Sardegna frequenti applicazioni e lo stesso carcere veniva spesso considerato come mezzo per costringere il reo al pagamento della multa e al risarcimento dei danni e delle spese cui fosse stato

⁴⁰⁷ C.d.L., cap. CXI, “*De’ Legatori, che non debbono legare, né mettere in fascio cuoio, che non sia segnato*”, “... *Inoltre ordiniamo, che que’ Legatori tutti, che legano cuoj in Oristano sieno tenuti di non legar cuojo veruno in fascio, se non è segnato di quel segno, che è ordinato, e chi contrafacesse, sia posto alla berlina con cuojo alla gola, e poscia stia in prigione, infinché avrà pagato soldi venti*”.

condannato. Nei vari capitoli della Carta de Logu⁴⁰⁸ e degli Statuti Ssassaresi⁴⁰⁹ vediamo quale funzione fosse riconosciuta al carcere. Nel maggior numero dei casi, anziché la persona, si teneva a colpire il suo patrimonio, ma anche questo avveniva con moderazione. Nel capitolo CLXIV della C.d.L. è detto per esempio “... *Inoltre ordiniamo, che nessun Comunajo di nessun bestiame non possa, né osi mandare detto bestiame, che gli sarà dato a Comune in altro luogo per ovile, ovvero per abitare senza licenza del donno suo; e se cotrafacesse, secondo di sopra, e danno ricevesse detto bestiame, sia tenuto quel Comunajo, che muterà detto bestiame, di pagare danno, che riceverà quel bestiame al donno suo; e se non ha di che pagare, stia in prigione, infinché il donno suo sia pagato*”.

La confisca totale dei beni si aveva soltanto come conseguenza di condanne capitali ed anche in questi casi⁴¹⁰ si teneva conto e si salvaguardavano i diritti della moglie, dei figli e dei creditori del condannato. Più spesso invece la confisca colpiva lo strumento del delitto come risulta da vari capitoli della Carta de Logu⁴¹¹.

La pena di gran lunga più usata era la multa che, forse perché in un primo tempo veniva pagata in capi di bestiame destinati al macello, era detta “*maquicia*”. Il cap. XXXVII della Carta de

⁴⁰⁸ Vedi, in particolare, C.d.L., capp. XL, XLI, XLII e CXXXVI.

⁴⁰⁹ Vedi St. sass., III, 18, 19, 26, 28.

⁴¹⁰ Vedi i capp. II, VI, XIII della C.d.L. Nel cap. II, ad esempio, vediamo che erano fatti salvi i diritti della moglie, coniugata al modo Sardesco o al modo Pisanesco, e dei figli in qualità di eredi di quest’ultima, nonché dei creditori del condannato, nella fattispecie in esame, per tradimento.

⁴¹¹ capp. XIII, XXV, XXIV della C.d.L. Nel cap. XXIV è detto “*Costituiamo, ed ordiniamo, che alcun uomo, che andasse a Festa, o Sagra di Chiesa, non vi debba portare arma veruna, a pena di lire 25, e di perdere l’arma: e siano tenuti i Curatori ... di catturare quell’uomo, che verrà armato, e condurlo in prigione alla Corte coll’arma, che gli troveranno ...*”.

Logu troviamo: “... e mandarellas ad sa corte nostra Cussos qui ant aujr fatta maquicia dae ss. C in josso dae cussos si faet pagare su curatore e n’illos mandit ad’issa corte”, disposizione, questa, che si riferiva ai ladri e malfattori. A Sassari, invece, con lessico continentale, la multa veniva chiamata *bandu*.

In Sardegna il giudice, quanto alla commisurazione delle pene, si atteneva all’antica tradizione romana. Egli aveva, infatti, una certa ampiezza di poteri; doveva tener conto, nel suo giudizio, delle speciali condizioni di persona, di tempo e di luogo del commesso delitto e determinava, in qualche caso a suo arbitrio, la pena da infliggere. Per esempio nella Carta de Logu⁴¹² si legge: “*Inoltre ordiniamo che ... se alcuna persona portasse carta di Notajo alla corona, che fosse falsa, e l’usasse maliziosamente, conoscendo quegli, che la porterà, che fosse falsa, sia catturato e messo in prigione, e condannato ad arbitrio nostro*”; ciò a dimostrazione che in alcuni casi la determinazione della pena era rimessa alla saggezza e all’apprezzamento del giudice.

La legge, poi, stabiliva pene diverse, in aumento o in diminuzione, a seconda dell’ora in cui il reato veniva commesso: l’ora notturna per esempio soleva aggravare la pena. Altra causa di aggravamento della pena si aveva quando il reato veniva commesso in luogo pubblico, per esempio davanti al podestà⁴¹³, nel qual caso il reo veniva punito nel doppio, o quando il reato veniva compiuto contro gli organi della pubblica amministrazione.

⁴¹² Cap. XXV, “*Delle Carte bollate, e non bollate, che si presenteranno alla Corte, ovvero scritte, che si troveranno false*”.

⁴¹³ St. sass., III 7, “*Dessas feminas qui ferint sos nomine, et dessos maleficos factos dave nanti dessa potestate*”, “... aet contra facher dave nanti dessa potestate, over dessu locutenente suo, siat condempnatu in su doppiu dessu, qui su capitulu narat”.

ne⁴¹⁴.

A ridurre la pena contribuiva invece la conclusione della pace con gli offesi⁴¹⁵. A Sassari, come già abbiamo visto, il minore omicida restava impunito se perdonato dai parenti dell'ucciso.

2. I reati e le relative pene a confronto

Passando ad esaminare il diritto penale sardo nelle sue linee generali, ed analizzando la trattazione dei singoli reati, vediamo che venivano più gravemente colpiti quelli rivolti contro la sicurezza e l'integrità territoriale del Giudicato⁴¹⁶ e contro la persona

⁴¹⁴ C.d.L., cap. CXCI, “Di chi dicesse alcuna parola ingiuriosa ad alcun Ufiziale nostro, facendo i fatti nostri”, “Costituiamo ed ordiniamo, che, se alcuna persona dicesse alcuna parola ingiuriosa ad alcun Ufiziale nostro, facendo i fatti nostri, ovvero che gli levasse il pegno da mani, quella tal persona paghi alla Corte nostra per multa, se legittimamente ne è convinta, lire venticinque; e se non paga infra giorni quindici, dacché sarà giudicata, per la parola ingiuriosa, se le tagli la lingua; e per levare il pegno taglilese la mano destra”.

⁴¹⁵ C.d.L., cap. IX, “Delle ferite, e percussioni, che si facessero, che se ne perdesse membro, ovvero debilitasse”. Nel caso del ferimento, era stabilito: “... ed in presenza di detti Ufiziali si faccia la pace; e Noi per amor di Dio perdoniamo per detta pace fatta la quarta parte di detta multa, che dovrà pagare”. Vedi anche il cap. VII, “Dell'uomo che fosse sbandito dalle Terre nostre per omicidio, over alcun'altra occasione, per la quale dovesse morire”: “Costituiamo, e ordiniamo che, se alcuno fosse sbandito dalle Terre nostre per omicidio, ovvero per alcuna altra occasione, ... e se alcun uomo di detto Villaggio lo ricevesse, e ricettasse quel tale sbandito palesemente, o furtivamente, e gli desse consiglio, ajuto, o favore, se gli è provato, paghi al Regno lire cento; e se non paga esso, ovvero altr'uomo per se, stia in prigione a volontà nostra: salvo se quello sbandito venisse a Casa della moglie, ovvero del padre, o della madre, o dell'avolo, ed avola, o del figliuolo, o figliola, o del fratello, o della sorella carnale, che quelle persone non siano tenute alla multa delle predette lire cento in tutto, né in parte”.

⁴¹⁶ C.d.L., cap. I, “Ordiniamo, che, se alcuna persona trattasse, e consentisse, che noi, ovvero alcun Figliuolo nostro, ovvero Donna nostra, o Figliuoli nostri, o Donna loro fossim' offesi, e facesse offendere, o consentisse, che fossim' offesi, debba esser messa sopra di un carro, ed attanagliata per tutta la Terra nostra d'Oristano, e poscia si debba condurre attanagliandola infino

del giudice e della sua famiglia per i quali la Carta de Logu sanciva la pena di morte aggravandola con l'attanagliamento e col trascinarsi a coda di cavallo per tutta la città di Oristano fino alla forca⁴¹⁷. Gli Statuti sassaresi, al contrario, per la stessa fattispecie erano molto miti; la cospirazione, considerata come delitto più grave e pericoloso contro la sicurezza del comune, veniva punita solo con una multa⁴¹⁸. Reati contro il Giudicato erano considerati anche le trasgressioni, da parte degli ufficiali, del proprio ufficio, l'abuso dei pubblici poteri, le torture abusive, il cedere alle corruzioni⁴¹⁹, l'omissione della denuncia⁴²⁰, l'inesecuzione delle sentenze⁴²¹, il tener pegni per sé⁴²², il diniego di far giustizia⁴²³. Veniva altresì considerato reato contro lo

alla forca, e là s'inforchi, che ne muoja, ed i beni suoi tutti debbano esser appropriati alla Corte nostra".

⁴¹⁷ C.d.L., cap. II, *"Inoltre ordiniamo, che, se alcuna persona trattasse, o consentisse in causa alcuna, per la quale Noi perdessim' onore, Terra, ovvero Castello di quelli, che abbiamo oggi, o di quelli, che acquisteremo da mo innanzi, debba essere strascinata a coda di Cavallo per tutta la Terra nostra d' Oristano, e poscia infino alla forca, e la s'inforchi, che ne muoja, ed i beni suoi tutti sieno appropriati al Regno"*.

⁴¹⁸ Multa di lire cento in capo al principale cospiratore e di lire cinquanta ai seguaci, St. sass, I, 11, *"De non facher conspirationes et Juras"*.

⁴¹⁹ St. sass., I, 1, 28, 93, 135, 151, e più specificamente I, 28, *"Sa electione, et issu offituu dessor sindicos, et issa pena de cussos"*.

⁴²⁰ C.d.L., cap. XXXVI, *"Constituiamo, ed ordiniamo, che siano tenuti i Curatori, di ciascuno nella Curatoria sua, di dinunziare gli eccessi, ed i furti, che vi faranno, all'Armamentario nostro di Luogo, ovvero Ufizial maggiore dal giorno, che sarà fatta la multa a giorni quindici; ed il Curatore, che non gli dinunzierà nel termine, paghi di multa la regno lire quindici"*.

⁴²¹ Vedi C.d.L., cap. XVI *"Di porre a giurare ne' Villaggj i Giurati di Luogo"*, cap. XX *"Di provare, ed investigare i furti, e gli eccessi"*, cap. XXXVI *"Di dinunziar gli eccessi, ed i furti, ed i malfattori"*.

⁴²² C.d.L., cap. CIII, *"Vogliamo, ed ordiniamo, che alcun Curatore, ovvero Ufiziale nostro d'Arborea non possa ritenere per se pegno alcuno, che farà per ragione del Regno; ed a chi sarà provato, paghi per ogni volta lire venticinque"*.

⁴²³ C.d.L., cap. LX, *"Di chi sarà vinto in via di Curatore, e si partirà ad altra Curatoria, l'Ufiziale, se non lo fa pagare, debba esser condannato"*.

Stato il rifiuto di prestar testimonianza, la resistenza contro gli ordini della pubblica autorità⁴²⁴.

Per i reati contro la persona invece si comminava la pena di morte (omicidio premeditato)⁴²⁵ a meno che l'omicidio non fosse stato commesso involontariamente o per legittima difesa; mentre inizialmente era possibile riscattarsi da questa pena con denaro, in seguito ciò fu assolutamente vietato: “*et pro dinari alcunu non campit*”. Anche nel caso di veneficio si comminava la pena di morte mediante la forca per l'uomo e l'arsione per la donna se causava la morte, altrimenti il taglio della mano che aveva somministrato il veleno⁴²⁶.

Il suicidio si considerava reato e il cadavere del suicida, nel luogo stesso della sua morte, veniva appeso ad una forca e lasciato in pasto agli uccelli di rapina. Si procedeva quindi ad un'inchiesta sulla causa del suicidio e se questa risultava illecita (se ad es. il suicida, con la morte, s'era voluto sottrarre alla giustizia), tutti i suoi beni venivano confiscati.

Venivano poi variamente sanzionati i reati che importavano ferite e queste al fine dell'applicazione delle pene, venivano distinte a seconda che comportassero “*debilitamentu o secamentu de membru*” (e quali membri principali venivano considerati i piedi, le mani, gli occhi, le dita, le labbra⁴²⁷ e le orecchie. La pena era, in questi casi, o la multa o il taglione. Gli Statuti di Sassa-

⁴²⁴ C.d.L., cap. LIII, “*Di chi manderà Citazione da Corona di Luogo, ovvero da Corona di Settimana di Berruda, o da Corona di porto, ovvero da alcun' altra Corona, e non comparisca nel termine*”.

⁴²⁵ St. sass., III, 1, “*Dessu michidiu*”; C.d.L., cap. III, “*Di chi uccidesse uomo avvisatamente, o dissavvisamente*”.

⁴²⁶ C.d.L., cap. V, “*Di chi desse, ovvero facesse dare alcuna persona tossico, ovvero veleno*”. In caso di morte della persona si comminava la pena della forca o del rogo a seconda che il reo fosse uomo o donna.

⁴²⁷ St. sass., III, 5, “*De membru secatu*”.

ri⁴²⁸ stabilivano senz'altro il taglione e oltre a questo il pagamento di una multa di lire dieci; la legislazione arborense⁴²⁹ in via principale una multa di lire cento, e in via sussidiaria il taglione se avessero causato soltanto deturpazione del viso o uscita o meno di sangue. In questi ultimi casi la pena era sempre pecuniaria a meno che la ferita non avesse lasciato cicatrici sul volto, nel qual caso, spesso, si applicava il principio del taglione.

S'adsaltimentu o assaltu o appostamentu, cioè l'aggressione, era variamente punita se avveniva a mano armata o meno, e secondo il luogo in cui era stata perpetrata. Essa veniva punita come reato a sé quando non vi fosse stata ferita, ma nel caso in cui questa vi fosse stata costituiva una sua aggravante. Lo Statuto sassarese⁴³⁰ puniva l'assalto "*ad animu iratu cum ispata vocata* (sguainata), *over gurtellu ... o alcuna cosa offensibile*" in lire 2 se non vi fosse stata ferita, ma nel caso che questa vi fosse stata la pena era notevolmente aumentata a seconda della gravità della ferita procurata. La Carta de Logu stabiliva invece multe diverse a seconda che l'aggressione venisse compiuta in casa dell'aggredito o fuori e a seconda che essa venisse compiuta con armi oppure no. Norme diverse erano poi dettate a tutela dell'onore della persona a seconda che si trattasse di diffamazione, di ingiurie verbali, di fatto, di ingiurie o diffamazione a pubblico ufficiale, ad una donna, e a seconda della dignità del luogo in cui le ingiurie si dicevano⁴³¹.

⁴²⁸ St. sass., III, 3, "*De cussos qui ferin*".

⁴²⁹ C.d.L., cap. IX, "*Delle ferite, e percussioni, che si facessero, che se ne perdesse membro, ovvero debilitasse*".

⁴³⁰ St. sass., III, 11, *De non facher assaltu contra alcuna persona, et de non bocare gurtellu*".

⁴³¹ C.d.L., cap. XLIV., "*Di chi accuserà alcun'altra persona d'alcun delitto, ovvero di alcun'altra causa, ovvero che chiamasse traditore, o ladro alcuna persona, e nol provasse*"; St. sass. III° 33; St.sass.III°-13: "*cussu homine*,

Per la Carta de Logu⁴³², nel caso che la donna violentata fosse stata vergine o coniugata si doveva pagare cinquecento lire, negli altri casi duecento. Per la medesima fattispecie gli Statuti sassaresi⁴³³ comminavano una multa da cinquanta a lire cento. Tuttavia il reo rimaneva impunito quando, avendo violentato una vergine, la sposava o, con il suo consenso, la accasava convenientemente.

L'adulterio invece o anche il tentativo di adulterio, cioè l'entrare a forza nella casa della donna maritata anche senza averla posseduta, veniva punito con una multa di cento⁴³⁴ lire e, nel caso che il luogo di ritrovo fosse stato in casa della donna, l'uomo doveva pagare cento lire e la donna veniva frustata e privata di tutti i suoi beni che venivano dati al marito verso il quale era avvenuta "detta fallanza"⁴³⁵. Nel caso invece che l'adulterio avvenisse in un luogo diverso dalla casa della donna, l'uomo doveva pagare venticinque lire.

Qualora taluno tenesse presso di sè una donna sposata, a scopo di concubinato contro la volontà del marito, doveva pagare una multa di lire cento e, se non pagava entro quindici giorni, gli veniva mozzato un orecchio mentre la donna veniva, come già

qui ad alcuna femina livera o anchilla aet a secare filos, o trizas, siat condemnatu daue sa potestate, possa livera in libras XX, e prossa anchilla e in llibras V. Et si aet esser femina, qui cussu malefitiu, aet facher, siat condemnata, possa livera persone in libras V, et pro anchilla, in soldos XL ..."; (St. sass. III, 18).

⁴³² C.d.L., cap. XXI, "Di chi levasse per forza donna maritata", "Vogliamo, ed ordiniamo, che, se alcun uomo levasse per forza donna maritata, ovvero alcun' altra donna che fosse giurata, o spulzellese alcuna vergine per forza ... che paghi per la maritata lire cinquecento; ... e per la nubile ... che paghi lire dugento, e sia anche tenuto di pigliarla per moglie".

⁴³³ St. sass., III, 31, "De non isforzare sas feminas".

⁴³⁴ C.d.L., cap. XXII, "Di chi entrasse per forza in casa di alcuna femmina maritata".

⁴³⁵ *Idem.*

detto, frustata e perdeva tutti i suoi beni a favore del marito⁴³⁶. Il reato di bigamia invece comportava a Sassari la pena di morte⁴³⁷.

Nello Statuto sassarese veniva poi drasticamente punita la coniazione di monete false; per essa, infatti, era prevista la pena del rogo⁴³⁸.

Particolari sanzioni la Carta de Logu prevedeva per i notai falsificatori che venivano dichiarati decaduti dall'ufficio e veniva loro tagliata la mano destra nel caso che entro un mese dalla scoperta del falso non avessero pagato una multa di cento⁴³⁹ lire, mentre negli Statuti sassaresi per questo reato era prevista la pena di morte⁴⁴⁰.

Una importante tutela veniva data alla proprietà privata, poiché i reati contro di essa erano frequentissimi. Erano previste delle leggi aspre e minuziose: si colpivano in modo particolare gli incendi dolosi e quelli colposi, questi ultimi frequentemente causati per l'uso di bruciare le stoppie durante l'estate a scopo di fertilizzare il terreno e in relazione a ciò, ad esempio nella Carta de Logu era disposto che non si potevano bruciare le stoppie dopo l'8 settembre pena il pagamento di una multa e dell'eventuale danno causato⁴⁴¹. L'incendio doloso, poi, era punito con la morte

⁴³⁶ *Idem.*

⁴³⁷ St. sass., III, 50, “*Ut vir non accipiat uxorem, vivente uxor, et mulier non accipiat virum, vivente viro*”. “*ut malefactors desistant ab infrascripto maleficio horribili, et iniquo, statuimus quod si aliquis, vivente uxore sua legitima, matrimonium contraxerit per verba de presenti cum aliqua muliere, capitali pena puniatur ad mortem. Et si aliqua mulier acceperit virum, vivente viro, igne comburatur*”.

⁴³⁸ St. sass. III, 35, “*De sos qui falsan sa moneta*”.

⁴³⁹ C.d.L., cap. XXV, “*Delle Carte bollate, e non bollate, che si presenteranno alla Corte, ovvero scritte, che si troveranno false*”.

⁴⁴⁰ St. sass. III, 46, “*De falsos notarios, et de cussos qui adoperan falsitate*”, “*... siat ili secata sa cappitta in tale guisa qui morgiat*”.

⁴⁴¹ C.d.L., cap. XLV, “*Di non porre fuoco infino al temp'ordinato*”, “*Vogliamo, ed ordiniamo, che nessuna persona debba, né possa porre fuoco in-*

del reo nel luogo stesso in cui si era avuto l'incendio mediante arsione.

Riguardo al furto troviamo pene diverse in relazione all'oggetto rubato, alla persona del soggetto passivo del reato e al modo con cui veniva compiuto: furto di cose sacre, di schiavi, di bestiame, di cani e di api⁴⁴², di messi e frutti⁴⁴³, furto con effrazione etc. Negli Statuti sassaresi le pene venivano variamente determinate secondo il valore della cosa oggetto di furto; si passava dalla fustigazione al taglio di un orecchio, dal taglio di un orecchio e al marchio in fronte, dal taglio di un orecchio al marchio e alla avulsione di un occhio, all'accieciamento ed infine alla forca. E tale progressione di pene si aveva secondo che il furto fosse inferiore o minore di mezza lira.

Per quanto riguarda il furto delle cose sacre, la Carta de Logu stabiliva delle pene sempre maggiori quando lo stesso reato veniva ripetuto (recidiva): in tal caso, infatti, era prevista l'impiccagione⁴⁴⁴. Veniva prevista la pena capitale anche nel caso di furto con effrazione⁴⁴⁵ e nel caso della "robaria" di strada o grassazione⁴⁴⁶.

Essendo in Sardegna la pastorizia, insieme all'agricoltura, la

fino a passata la Festa di Santa Maria, ch'è addì otto di Settembre; e chi contro facesse, paghi di multa lire venticinque, ed oltre a ciò paghi 'l danno, che farà. a cui sarà".

⁴⁴² C.d.L., cap. XXX, "Di chi furasse Cane di guinzaglio, ovvero Bracco ormatorè".

⁴⁴³ C.d.L., cap. XXXII, "Di chi furasse biade mietute, ovvero da mietere".

⁴⁴⁴ C.d.L., cap. XXVI, "Di chi fura cos'alcuna sacrata".

⁴⁴⁵ C.d.L., cap. XXXIII, "Di chi furasse Casa d'altrui, e la perforasse in porta, ovvero in muro, ovvero in finestra".

⁴⁴⁶ C.d.L., cap. XIII, "Di ruberia di Strada pubblica", "Costituiamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona fosse catturata per ruberia di Strada pubblica, e n' è convinta, sia impiccata, che ne muoja, in quel luogo, ove avrà fatto detta ruberia, e non campi per denaro alcuno ...".

principale ricchezza dell'isola, ed essendovi in questa un grandissimo numero di capi di bestiame, il reato diremo classico, era costituito dall'abigeato. Per impedirne la diffusione esso veniva dalla Carta de Logu⁴⁴⁷ punito mediante la forca se aveva per oggetto un gregge superiore ai cinque capi. Gli Statuti sassaresi⁴⁴⁸ invece prevedevano multe diverse a seconda del numero, della natura e della destinazione degli animali rubati.

Era identificato come furto l'aver uva senza aver vigna, chi macellava a torto⁴⁴⁹, l'aver il negoziante roba furtiva senza poter giustificare la provenienza⁴⁵⁰. Come reati venivano poi considerati nella Carta de Logu lo spiantare vigne e frutteti⁴⁵¹ e si considerava reato entrare nel fondo altrui senza il volere del padrone, dovendosi pagare, in tal caso, una multa più o meno alta secondo il tipo della produzione del fondo.

Ora, se tutte queste disposizioni che abbiamo elencate servivano a reprimere i reati, tuttavia altre miravano a prevenirli.

⁴⁴⁷ C.d.L., cap. XXIX, “*Di chi furasse Pecora, o Porco, ovvero Capra*”.

⁴⁴⁸ St. sass., II, 47, “*Dessos qui hant furare bulu a vida o a morte*” e 49, “*Dessos qui hant furare bervegues o cabras*”.

⁴⁴⁹ C.d.L., cap. CXX, “*De' macellamenti, che si faranno a torto*”, “*Inoltre ordiniamo, che alcuno uomo, che macellerà fuori di dette cause (bestiame) del Regno, paghi per l'uno cinque ...*”.

⁴⁵⁰ C.d.L., cap. CVII, “*De' Negozianti, a chi si trova cosa furtiva; che debbano portar quella persona, che ad essi l'ha venduta, o data, o che paghino il furto*”, “*Costituiamo, ed ordiniamo, che, se ai Negozianti, che faranno mercatanzia ne' Villaggi, ritrovano cosa rubata, o portino, chi loro la diede, o paghino il furto, secondochè si contiene nella Carta de Logu per causa furtiva ...*”.

⁴⁵¹ C.d.L., cap. XLI, “*Di chi spiantasse Vigna altrui, ovver Pometo furtivamente, o fosse del Regno, ovvero d'altra persona*”, “*Inoltre ordiniamo, che, se alcuna persona spiantasse Vigna d'altrui, o Pometo furtivamente, e la Vigna, o pometo è del Regno, paghi multa lire cinquanta, ed il danno, che avrà fatto; e s'è la Vigna, o Pometo di Chiesa, ovvero d'altra persona, paghi di multa lire venticinque, ed il danno; e se non paga infra giorni quindici, daché sarà giudicata, tagliasele la mano destra, ed ammendi 'l danno, a cui sarà fatto, innanzi ch'esca da prigione ...*”.

V'era una polizia di sicurezza la cui funzione era quella di assicurare la pace con vari mezzi, quale quello di impedire di partecipare a bagordi, girare di notte senza, proibire alle donne di andare dietro ai morti⁴⁵² e agli uomini di andare alle feste armati, pena la confisca dell'arma ed il pagamento di venticinque lire. Era stata anche costituita una speciale polizia (sanitaria od ecologista diremmo oggi) con il compito di vigilare affinché non si avvelenassero le acque o non si gettassero immondizie in luoghi che non fossero quelli espressamente indicati⁴⁵³, nonché una polizia annonaria forte di una moltitudine di disposizioni contenute nelle due normative⁴⁵⁴ circa il divieto di rincarare i prezzi, il divieto di vendere merci in luoghi, tempi o modi non debiti, il divieto della marcatura dei cuoi, etc.

Ma di grande utilità era soprattutto la polizia rurale perché esercitava un'azione diretta alla tutela dei campi che rappresentavano la principale ricchezza della popolazione; non appena, infatti, il grano cominciava a spuntare dalla terra, tutti i buoi rudi o domi, dovevano essere rinchiusi in luoghi ben separati sotto la custodia dei "boynargios"⁴⁵⁵ e così le cavalle che dovevano anch'esse essere custodite in appositi luoghi. La polizia rurale vigilava sempre perché la produzione dei campi fosse salvaguardata in conseguenza soprattutto del fatto che molte volte i pastori,

⁴⁵² St. sass., I, 96, "*Qui neuna femina baiat ad sos mortos*".

⁴⁵³ St. sass., I, 68, "*Dessos qui venden su pische*".

⁴⁵⁴ C.d.L., capp. CV5, "*Degli Ufiziali di fuori, che debbano dar comandamento, ciascuno nell'ufizio suo, che nessuno venda vino, se non con la misura d'Oristano, che sia marcata*", CVI, "*Delle cuoja di Buoi, di Vacche di cavalli, di cavalle, che si debbano portare alla Corte a marcarle*", CX, "*Delle cuoja di Buoi, e di vacche, che non si comprino, se non in piazza*"; e negli St. sass. I, 12, 13, 58, 60, 68, 109, 117, 126, 129, 138.

⁴⁵⁵ C.d.L., cap. CXIII, "*De' Carrettaj, che andranno a viaggio, che sieno tenuti di restituire i Buoi, che condurranno, all'armento*".

stante le frequenti liti che avevano con gli agricoltori, o per incuria, ma molto più spesso per dolo, lasciavano incustodito il loro bestiame il quale così arrecava spesso danni gravissimi ai seminati.

CONCLUSIONI

Il diritto criminale dei municipi medioevali, succeduto a quello barbarico, molto attingeva da quest'ultimo. Abbiamo visto che le norme del Comune di Sassari, erano improntate a quelle contemporanee, dalle quali, però, si distinguevano, per una relativa mitezza. La giustizia punitrice veniva esercitata più come tutrice e vendicatrice della società che come una soddisfazione propria del danneggiato. Il delitto era considerato non più come offesa privata, ma come turbamento dell'ordine pubblico, e la forza e la vendetta sociale, erano costituiti alla vendetta dell'individuo. Non erano presi in considerazione dagli Statuti Sassaresi solo i reati privati e la violazione del diritto individuale, ma altresì, i reati pubblici e il diritto collettivo della "pace" e dell'ordine pubblico.

I reati, sia contro le persone sia contro la proprietà, erano colpiti con una pena diversa secondo la loro gravità, oltre alla dovuta riparazione del danno, quando ne era il caso. L'idea predominante nel Medioevo, circa lo scopo e l'applicazione della pena, era quella di prevenire i reati con la minaccia di pene severissime, riputate tanto più esemplari quanto più fossero terribili. Perciò, l'estremo supplizio era creduto unico freno e giusta punizione di molti delitti di gravità e natura differenti, come il ratto di monache anche a scopo di matrimonio e la fabbricazione di veleni, l'incendio delle case e l'uccisione per imprudenza. Il bando e la confisca spesso erano aggiunti alle pene afflittive. In altre parole, la punizione era sproporzionata, inesorabile e atroce.

Gli Statuti Sassaresi, hanno avuto il merito, di essere in gran parte immuni dalla barbara ferocia di quei tempi. Mancava, però,

una sistemazione razionale e completa del diritto criminale. La netta distinzione romana fra il dolo e la colpa, che cominciava a rivivere in pochissime legislazioni, non era ammessa dagli Statuti, che quindi colpivano ugualmente l'omicida volontario e quello colposo. Si dovette attendere la Carta de Logu, perché in Sardegna, dove le tradizioni romane avevano vissuto tanto a lungo, fosse riconosciuto in tutta la sua estensione il "*ius inculpatae tutelae*".

Altro errore degli Statuti Sassaesi era la sproporzione delle pene, basti pensare che l'uccisione di un servo altrui veniva punita con pena pecuniaria, a cui era sostituita la morte nel caso quest'ultima non venisse pagata entro un dato termine. Inoltre, l'estensione data alla potestà del genitore, del marito, del padrone, era anch'essa molto lontana dalla mansuetudine e dalla giustizia. Il padre e il marito non pativano alcuna pena per le ferite recate al figlio ed alla moglie; il padrone aveva il pieno arbitrio sul proprio servo e poteva ucciderlo. L'atrocità delle pene benché non fosse interamente sconosciuta, soprattutto per i reati gravi, non di meno era assai minore che in altri Statuti di quel tempo. Non vi era un sistema di circostanze aggravanti o mitiganti la responsabilità: gli Statuti ne indicavano alcune di volta in volta, e si riferivano alla persona dell'offeso, al tempo, o alle circostanze in cui era stato commesso il reato, ma nessuna riguardava l'agente.

Le pene contenute negli Statuti Sassaesi erano di due tipi, afflittive e pecuniarie; le prime, abbiamo visto, erano limitate ai delitti più gravi, le seconde avevano un'applicazione generale per tutti i delitti. La gradazione di quest'ultime si modificava a seconda di infinite circostanze di cui è impossibile tenere il conto. Lo stupro, il ferimento, il deturpamento, la debilitazione o l'amputazione di qualche membro, le minacce a mano armata, le

ingiurie, il porto d'armi proibite, la ricettazione di cose furtive, erano tutti reati puniti con multe, non solo diverse dai vari reati, ma anche valutate diversamente per ciascun reato nei vari casi.

I delitti più severamente colpiti dalle leggi municipali del medioevo erano quelli contro lo Stato e contro la religione, invece la normativa sassarese su questa materia costituisce la più bella prova della mitezza dei legislatori. Basti dire che anche il delitto più grave e pericoloso contro la sicurezza del Comune, la cospirazione, era colpito con la multa.

Al contrario la tanto decantata Carta de Logu, di circa un secolo posteriore agli Statuti di Sassari, sanciva, per i reati contro lo stato, la pena di morte, preceduta dall'attanagliamento e dal trascinamento a coda di cavallo per tutta la città di Oristano. La normativa arborense puniva i bestemmiatori con il taglio della lingua, mentre i legislatori sassaresi li punivano con una piccola multa, senza nemmeno prevedere la sostituzione di un castigo corporale nel caso non venisse pagata.

In queste leggi criminali si vede una mescolanza di disposizioni, non riunite né coordinate, formate senza unità, le quali omettevano un gran numero di reati, che però non erano privi di sanzione. Il podestà, doveva punire anche questi, anche se non si conosce quale legge e quale criterio egli applicasse per dichiarare criminosi certi atti o fatti dei cittadini. E' tesi probabile che egli si conformasse principalmente al diritto romano.

L'espressione "*puniemus nostro arbitrio*" era spesso prevista dagli Stati municipali, fra cui si ricorda quello di Genova del 1143, e quello di Pisa del 1286.

Il rimettersi all'arbitrio o alla volontà del magistrato per la determinazione della pena, non era forse meno pericoloso che lasciare giudicare a lui se un fatto o un atto costituisse reato? Del resto, nel comune Sassarese, questo giudizio, in realtà, non ap-

parteneva al podestà, ma ai cittadini, in quanto egli, doveva chiamare in consulta quel numero di consiglieri che stimava conveniente e conformarsi al loro parere.

Le considerazioni effettuate, mostrano la ricchezza e la validità del sistema penale contenuto negli Statuti sassaresi. La Carta de Logu, a ragione ben più famosa, non fu però la prima e la sola legge penale in Sardegna ad aver introdotto un'appropriata concezione della potestà punitiva esercitata in modo esclusivo dalla pubblica autorità e una nuova consapevolezza dell'ordine dell'interesse pubblico, ma le sue disposizioni trovavano già un concreto patrimonio normativo degli Statuti sassaresi.

INDICE DELLE FONTI

BESTA E.-GUARNERIO P.E., *Carta de Logu de Arborea, Prefazioni Illustrative, estr. dagli Studi Ssassaresi*, anno III, Sassari 1905.

FINZI V., *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, in *Archivio storico sardo*, Cagliari 1911.

GEMELLI F., *Rifiorimento della Sardegna*, Torino 1776.

MAMELI DE' MANNELLI G.M., *Le costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea intitolate Carta de Logu, colla Traduzione Letterale dalla Sarda nell'Italiana Favella e con copiose Note*, Roma 1805.

OLIVES J., *Commentaria et glosa in Cartam de Logu*, Sassari 1617.

TOLA P., *Codice della Repubblica di Sassari*. Cagliari 1850.

INDICE DEGLI AUTORI

ARTIZZU F., *Gli ordinamentos de corgios nella Carta de Logu*, in *Archivio storico sardo*, n. 37, Sassari 1992.

BELLIENI C., *Eleonora d'Arborea*, Cagliari 1929, rist. Nuoro 2004.

BELOCH K.J., *Die Bevölkerung der griechische-römischen Welt*, Leipzig 1886.

BESTA E., *Il diritto sardo nel Medioevo*, Torino 1908.

BESTA E., *La Sardegna medioevale*, vol. 2, Palermo 1908-1909.

CALISSE C., *Storia del diritto penale italiano*, Firenze 1895.

CARTA RASPI R., *Mariano IV d'Arborea, Conte del Goceano, Visconte di Bas, Giudice d'Arborea*, Cagliari 1934.

CARTA RASPI R., *Mariano IV d'Arborea, Conte del Goceano, Visconte di Bas, Giudice d'Arborea*, Cagliari 1934.

CARTA RASPI R., *Storia della Sardegna*, Milano 1971.

- CARTA RASPI R., *Ugone III d'Arborea e le due ambasciate di Luigi I d'Anjou*, Cagliari 1936.
- CASULA F., *L'età dei Catalano-aragonesi e degli Arborea*, in *La Sardegna, la geografia, la storia, l'arte e la letteratura*, Enciclopedia a cura di Manlio Brigaglia, vol. I, Cagliari 1982.
- CASULA F., *La Carta de Logu, traduzione libera e commento storico*, Sassari 1995.
- CASULA F., *Sardegna catalano-aragonese. Profilo storico*, Sassari 1984.
- CATTANEO C., *Un primo atto di giustizia verso la Sardegna*, Milano 1862.
- CAVALCA D., *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano 1978.
- CORTESE E., *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano 1964.
- CORTESE E., *Diritto romano e diritto comune in Sardegna*, in *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano 1964.
- DIURNI G., *Delitto e pena negli Statuti Sassaesi*, in *Archivio Storico Sardo di Sassari*, XI, Sassari 1985.
- DIURNI G., *Pena privata (Diritto intermedio)*, in "Enciclopedia del diritto", XXXII 1982.
- DIURNI G., *Vendetta privata in Dante*, in *Enciclopedia dantesca*, IV, Roma 1977.
- ERA A., *Le così dette questioni giuridiche esplicative nella Carta de Logu*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento*, II, Milano 1939.
- ERA A., *Lezioni di storia delle istituzioni giuridiche ed economiche sarde*, Roma 1934.
- GATTI T., *L'imputabilità, i moventi del reato e la prevenzione criminale negli Statuti italiani dei sec. XII-XVI*, Padova 1933.
- LEICHT P.S., *Storia del diritto italiano. Il diritto privato*, parte I, *Diritto delle persone e di famiglia. Lezioni*, Milano 1941.
- LEI-SPANO G.M., *La questione sarda*, Torino 1922, rist. a cura di M. Brigaglia, Nuoro 2000.
- MANNO G., *Storia di Sardegna*, Vol. II, Cagliari 1840, rist. 1973.

- MARONGIU A., *Delitto e pena nella “Carta de Logu d’Arborea”*, in *Studi in onore di Carlo Calisse*, vol. I, Milano 1940.
- MARONGIU A., *I parlamenti sardi, studio storico istituzionale e comparativo*, Milano 1979.
- MARONGIU A., *Il matrimonio “alla sardesca”*, in *Archivio Storico Sardo di Sassari*, anno VII, Sassari 1981.
- MARONGIU A., *Sul probabile redattore della Carta de Logu d’Arborea*, in *Studi econ. giur. Fac. Giuris. Univ. Cagliari*, XVII, Cagliari 1939.
- MIMAUT J.F., *Histoire de Sardaigne*, Paris 1825.
- MURA E., *Ancora sulla comunione dei beni nel matrimonio assa sardisca*, in *Archivio Storico Sardo di Sassari*, anno V, Sassari 1979.
- MURA E., *Responsabilità collettive nella legislazione statutaria sarda*, in *Archivio storico e giuridico sardo di Sassari*, Sassari 1996.
- MURA E., *Sulla natura giuridica e sulle origini della comunione dei beni tra i coniugi nella Sardegna medioevale*, in *Archivio Storico Sardo di Sassari*, anno II, n. 2, Sassari 1976.
- NAPOLI T., *Compendiosa descrizione corografica-storica della Sardegna*, Cagliari 1814.
- ORTU G.G., *La Sardegna dei Giudici*, Nuoro 2005.
- PADOA SCHIOPPA A., *Delitto e pace privata nel diritto lombardo: prime note*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell’Europa*, in *Atti del convegno di Varenna 12-15 giugno 1979*.
- PITZORNO B., *Vita di Eleonora d’Arborea*, Brescia 1984.
- ROTA A., *Aspetti giuridici della “Carta de Logu” di Eleonora di Arborea*, in *Archivio storico sardo di Sassari*, Anno I, n. 1, Sassari 1975.
- SALVIOLI G., *Storia del diritto Italiano*, parte IV, Torino 1921.
- SATTA-BRANCA P., *Il comune di Sassari nei secoli XIII e XIV*, Roma 1885.
- SINI F., *Comente comandat sa lege*, Torino 1997.
- SINI F., *Diritto romano nella Carta de Logu d’Arborea: i capitoli*

De appellationibus e De deseredari, in *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale. Atti del 1° Convegno Internazionale di Studi, Oristano 5-8 dicembre 1997*, a cura di G. Mele, [Istituto Storico Arborense per la Ricerca e la Documentazione sul Giudicato d'Arborea e il Marchesato di Oristano. Subsidia 2/2], Volume II, Editrice S'alvure, Oristano 2000.

SINI F., *Diritto romano nella legislazione della Sardegna Medioevale: il capitolo III della Carta de Logu de Arborea "Qui ochirit homini"*, in *Ius Antiquum - Drevnee Pravo* 7, (Moskva) 2000 [= *Diritto romano pubblico e privato: l'esperienza plurisecolare del diritto europeo. Atti del Convegno internazionale (Mosca-San Pietroburgo, 25-30 maggio 2000)*].

SINI F., *Droit écrit et droit coutumier dans la Sardaigne médiévale: Carta de Logu de Arborea et droit romain*, in *Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana* 3 (Maggio 2004) = <http://www.dirittoestoria.it/3/TradizioneRomana/Sini-Carta-de-Logu-Fr.htm> [estratto a stampa pp. 30].

SINI F., *Droit écrit et droit coutumier dans la Sardaigne médiévale: Carta de Logu de Arborea et droit romain*, in *Méditerranées. Revue de l'association Méditerranées*, Publié par le Centre d'Etudes Internationales sur la Romanité et avec le concours de la Faculté de Droit de la Rochelle, N° 37 - 2004.

SINI F., *Influssi del diritto romano sulla Carta de Logu de Arborea*, in *La Carta de Logu nella storia del diritto italiano*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma-Bari, Laterza, 2004.

SOLMI A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel medioevo*, Cagliari 1917, rist. Nuoro 2001.

TERROSU ASOLE A., *La morfologia cantonale e i nomi regionali*, in *La Sardegna, la geografia, la storia, l'arte e la letteratura*, Enciclopedia a cura di Manlio Brigaglia, vol. I, Cagliari 1982.

WAGNER M.L., *Dizionario Etimologico Sardo*, Cagliari 1989.